



ISTITUTO COMPRENSIVO
" Rita Levi-Montalcini "
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado
Via Passo Buole, 6 - 43015 NOCETO (Parma)
Tel. 0521/625110 - codice fiscale: 82003390349
E-mail: pric80800e@istruzione.it
PEC: pric80800e@pec.istruzione.it
WEB: www.icnoceto.edu.it



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Visto il CCNL 2019/2021 e i suoi allegati (contratto di lavoro docenti e ata);
Vista la Contrattazione Integrativa d'Istituto;
Vista la L. 241/1990 (accesso agli atti);
Visto il T.U. 297/1994 (organi collegiali);
Visto il DPR 249/1998 (regolamento degli Studenti e delle Studentesse);
Visto il DPR 275/1999 (autonomia scolastica);
Visto il DPR 196/2003 (Regolamento Privacy);
Visti i Regolamenti del Primo Ciclo n.81 e n.89 del 2009 (formazione classi);
Visto il D.lgs. 122/2009 (valutazione);
Visto il D.lgs. 150/2009 (regolamento pubbliche amministrazioni);
Vista la L. 183/2011 (autocertificazioni);
Visto il DL n. 95 del 6 luglio 2012 (spending review);
Visto il DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81";
Vista l'OM del 26 giugno 2013 (divieto di fumo);
Vista la L.33/2013 (Trasparenza della Pubblica Amministrazione);
Vista la L. 107/2015 (Riforma della Scuola);
Visto il Dlgs n. 62/2017 (valutazione);
Visto il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento privacy UE);
Visto il D.M. n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche)
Vista l'O.M. n. 172 del 4/12/2020 e Linee Guida (valutazione scuola primaria)
Tenuto conto della circolare per le iscrizioni;
Tenuto conto delle delibere del Collegio Docenti;
Tenuto conto delle delibere del Consiglio d'Istituto;
Tenuto conto della Carta dei Servizi e del PTOF d'Istituto;

VIENE PUBBLICATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO D'ISTITUTO
(approvato con delibera n. 3 del C.D. del 22/10/2019
delibera n. 4 del C.d.I. del 29/10/2019)

e aggiornato con:

- **delibera del C.d.I. n.10 del 21/12/2021**
- **delibera del C.d.I. n. 3 del 18/05/2022**

- **delibera del C.d.I. n. 12 del 29/09/2022**
- **delibera del C.d.I. n. 10 del 21/12/2022**
- **delibera del C.d.I. n. 7 del 07/02/2023**
- **delibera del C.d.I. n. 7 del 17/05/2023**
- **delibera del C.d.I. n. 10 del 26/07/2023**
- **delibera del C.d.I. n. 10 del 28/09/2023**
- **delibera del C.d.I. n. 9, 10, 11, 12 del 30/10/2023**
- **delibera del C.d.I. n. 14 del 20/12/2023**
- **delibera del C.d.I. n. 5 del 21/05/2024**
- **delibera del C.d.I. n. 2 del 27/06/2024**
- **delibera del C.d.I. n. 12 del 23/10/2024**

Presentazione

Il Regolamento d'Istituto, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/06/1995, viene approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto e vuole essere uno strumento che facilita la vita comune dentro la nostra comunità. Esso è parte integrante della Carta dei Servizi della scuola.

La comunità scolastica è uno dei luoghi nei quali studenti, educatori e genitori fanno esperienza di convivenza democratica. Questo è uno dei compiti della scuola: educare alla vita democratica, alla partecipazione, alla assunzione di responsabilità e autonomia nell'ottica della cittadinanza attiva.

Il Regolamento di Istituto è uno strumento condiviso il cui vero e profondo significato sta proprio nell'educarsi e nell'educare alla democrazia che è confronto, a volte anche conflitto, ma sempre su un piano di rispetto reciproco e di rispetto delle regole della convivenza liberamente assunte: è uno strumento per crescere assieme.

Il presente regolamento si articola in cinque parti:

- **ALUNNI** (dall'art. n. 1 all'art. n.22)
- **DOCENTI** (dall'art. n. 23 all'art. n.33)
- **PERSONALE ATA** (dall'art. n. 34 all'art. n.36)
- **STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA** (dall'art. n. 37 all'art. n.51)
- **ALLEGATI** (n. 22)

Il Regolamento d'Istituto è pubblicato sul sito della scuola.

INDICE

□ Prima parte: Alunni

Art.1 **Iscrizione alunni**

Art.2 **Scuole dell'Infanzia: criteri di priorità e costituzione liste d'attesa**

Art.3 **Formazione delle sezioni di scuola dell'infanzia**

Art.4 **Scuola Primaria: criteri per l'ammissione alle classi di tempo pieno e a 30 ore**

Art.5 **Formazione delle classi nella scuola primaria**

Art.6 **Scuola Secondaria di primo grado: criteri per la formazione delle classi prime**

Art.7 **Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri**

Art.8 **Orario degli alunni**

Art.9 **Assenze**

Art.10 **Malori e infortuni degli alunni e protocollo sanitario**

Art.11 **Pre-scuola**

Art.12 **Mensa**

Art 13 **Intervallo tra le lezioni**

Art. 14 **Visite d'istruzione**

Art. 15 **Carico degli zainetti e materiale dimenticato**

Art. 16 **Assegnazione dei compiti a casa**

Art. 17 **Assicurazione e contributi iscrizione**

Art. 18 **Modalità di comunicazioni ai genitori**

Art. 19 **Uscita da scuola**

Art. 20 **Uso dei telefoni cellulari/smartwatch**

Art. 21 **Pubblicazione di foto**

Art. 22 **Utilizzo di social network (vedi allegati)**

□ Seconda parte: Docenti

Art. 23 **Assegnazione dei docenti alle sezioni o alle classi**

Art. 24 **Ruolo, funzioni e competenze dei docenti**

Art. 25 **Vigilanza sugli alunni (vedi allegato n. 8)**

Art. 26 **Assenze dei docenti-sostituzioni**

Art. 27 **Criteri per approvazione Progetti**

Art. 28 **Scioperi e assemblee sindacali**

Art. 29 **Calendario delle riunioni**

Art. 30 **Modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni**

Art. 31 **Pubblicazione degli atti**

Art. 32 **Vademecum per docenti**

Art. 33 **Privacy (vedi allegati)**

□ Terza parte: Personale Ata (vedi allegato n. 11)

Art. 34 **Accesso e orari di apertura e chiusura degli edifici**

Art. 35 **Orari degli uffici di segreteria**

Art. 36 **Collaboratori scolastici**

□ Quarta parte: Struttura e organizzazione scolastica

Art. 37 **Assegnazione delle aule e uso dei locali**

Art. 38 **Gestione dei plessi e delle relative attrezzature**

Art. 39 **Laboratorio di informatica**

Art. 40 **Utilizzo d'internet e della casella di posta elettronica**

Art. 41 **Divieto assoluto di fumo**

Art. 42 **Uso dei telefonini**

Art. 43 **Utilizzo della carta intestata della scuola**

Art. 44 **Distribuzione del materiale di propaganda**

Art. 45 **Interventi di esperti nella scuola**

Art. 46 **Raccolta di denaro nella scuola**

Art. 47 **Sponsorizzazioni**

Art. 48 **Sicurezza**

Art. 49 **Procedure dei reclami**

Art. 50 **Richiesta certificati**

Art. 51 **Accesso agli atti**

□ Quinta parte: Allegati

1. **Regolamento del Consiglio d'Istituto**

2. **Regolamento disciplinare alunni**

3. **Patto Educativo di Corresponsabilità per scuola sec. di 1° grado**

4. **Regolamento organo di garanzia per scuola sec. di 1° grado**

5. **Regolamento per l'organizzazione delle visite guidate e viaggi d'istruzione per i docenti**

6. **Norme generali di comportamento nei viaggi d'istruzione**

7. **Organizzazione Scuola dell'Infanzia**

8. **Regolamento di vigilanza degli alunni**

9. **Regolamento di Politica di Uso Accettabile di Internet (P.U.A.)**

10. **Regolamento BYOD**

11. **Regolamento social media**

12. **Regolamento utilizzo internet e posta elettronica sul luogo di lavoro**

13. **Norme generali di comportamento in caso di evacuazione**

14. **Codice disciplinare per il personale ATA**

15. **e 15 bis - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

16. **Indicazioni del Garante della Privacy**

17. **Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo**

18. **Criteri per le iscrizioni**
19. **Indirizzo musicale – Regolamento percorso indirizzo musicale**
20. **Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione**
21. **Regolamento vaccinazioni obbligatorie**
22. **Regolamento Biblioteca**

Alunni

Articolo 1.

Iscrizione alunni scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado (vedi allegato n. 18)

Con il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (spending review), dall'anno 2012/2013 le iscrizioni avvengono on line con gli applicativi messi a disposizione dal Ministero. Per la composizione delle classi iniziali di ogni ordine di scuola vengono applicati i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto e pubblicati sul sito dell'Istituto. La scuola consegnerà i propri modelli per la scelta delle diverse proposte organizzative.

Le iscrizioni si accolgono, di norma, il mese di gennaio, presso l'ufficio di segreteria della Scuola Secondaria di primo grado "B. Pelacani" di Noceto.

Vengono accolte prioritariamente le iscrizioni dei residenti e successivamente quelle dei non residenti. Tutte le dichiarazioni dei genitori saranno autocertificate, ma la segreteria farà un controllo a campione sulle domande presentate (il 20%).

Per le iscrizioni alle sezioni di scuola dell'Infanzia si procede in questo modo:

- Possono iscriversi alla Scuola dell'Infanzia i nati entro il 31 di dicembre mentre potranno avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata i nati entro il 30 di aprile.
- Le iscrizioni agli anni successivi della Scuola dell'Infanzia devono essere confermate dai genitori.
- Anticipatori: fermo restando quanto deliberato dal Collegio docenti (vedi verbale n. 6 del 9/12/2020, e dal Consiglio di Istituto (vedi verbale n. 2 del CdI del 21/12/2020), recepito all'allegato 18 del Regolamento di Istituto in occasione della redazione delle circolari annuali, che prevede l'inserimento dei bambini alla scuola dell'infanzia al compimento del terzo anno, saranno annualmente valutate situazioni particolari in cui sarà eventualmente possibile anticipare l'inserimento a gennaio".

Tutti gli alunni in età scolare segnalati dall'Ufficio Anagrafe del Comune vengono preavvisati con lettera sui tempi e modi di iscrizione.

Alla scuola primaria hanno l'obbligo di iscriversi alla classe prima tutti i nati entro il 31 di dicembre ma possono iscriversi anche i nati fino al 30 di aprile.

Alla Scuola Secondaria di primo grado sono soggetti all'obbligo d'iscrizione gli alunni che terminano la scuola primaria con esito positivo. Le iscrizioni alle classi intermedie della scuola primaria e secondaria di primo grado avvengono d'ufficio. La scelta di avvalersi dell'insegnamento della Religione cattolica operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (scelta da effettuarsi entro la fine del mese di gennaio

dell'anno precedente).

Articolo 2.

Scuole dell'Infanzia: criteri di priorità e costituzione liste d'attesa

I criteri di priorità e la costituzione delle liste d'attesa vengono stabiliti dal Consiglio di Istituto. Le sezioni della scuola dell'Infanzia sono sette e tutte hanno sede a Noceto: cinque sezioni si trovano nel Polo scolastico; due sezioni sono situate in Via Crema.

Nel caso in cui il numero delle richieste di iscrizione fosse superiore ai posti disponibili, viene stilata una graduatoria con lista di attesa secondo i criteri dell'allegato n. 18.

Articolo 3. Formazione delle sezioni di scuola dell'infanzia

Ogni sezione di scuola dell'infanzia può essere composta con un numero non inferiore a 18 e non superiore a 26 alunni, elevabili fino a un massimo di 29 nel caso esistano liste d'attesa. Con la presenza di un alunno con disabilità il numero massimo è di 25 o 20 in casi di particolare gravità, se autorizzate dall'UST.

Nella scuola dell'infanzia si costituiscono sezioni eterogenee per età.

Nella composizione delle sezioni si rispetta il criterio dell'equità numerica tra i sessi, l'età, i casi sociali segnalati o rilevanti, gli alunni di nazionalità straniera. Nella formazione delle sezioni i docenti possono utilizzare le indicazioni fornite dal nido (se precedentemente frequentato).

In ciascuna sezione non può essere presente, di norma, più di un alunno con disabilità. All'atto dell'iscrizione le famiglie potranno scegliere tra due tipologie di orario:

- 25 ore settimanali, dalle 8,00 alle 13,00, dal lunedì al venerdì.
- 40 ore settimanali dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì.

Articolo 4. Scuola Primaria: criteri per l'ammissione alle classi a tempo pieno e a 30 ore

Con Delibera annuale del Consiglio di Istituto vengono fissati i criteri per l'ammissione alle classi della scuola primaria qualora le domande superino il numero di alunni consentito dalla legge o nel caso in cui l'organico assegnato non dovesse consentire la formazione di classi con un orario potenziato (vedi allegato n.18).

Articolo 5.

Formazione delle classi nella scuola primaria

Le classi di scuola primaria sono, di norma, costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile a 27 qualora residuino resti.

Con la presenza di un alunno con disabilità il numero massimo è di 25 o 20 in casi di particolare gravità, se autorizzate dall'UST.

Le classi prime, nelle scuole con più sezioni parallele, sono formate con l'intento di garantire al massimo l'equilibrio qualitativo e quantitativo.

La formazione delle classi prime tiene conto dei seguenti criteri:

- Equa suddivisione fra maschi e femmine
- Distribuzione equa di bambini con BES
- Equa distribuzione dei casi problematici
- Massimo 30% di bambini di cittadinanza straniera

- Distribuzione equa di alunni con la stessa etnia
- Parere delle insegnanti di scuola dell'infanzia
- Successivamente vengono formati gruppi di alunni iscritti alle future classi prime primaria. Nel mese di settembre vi è un periodo di "osservazione", da una a tre settimane, prima di procedere alla stabilizzazione delle classi prime effettive.

Al momento delle iscrizioni le famiglie possono scegliere tra diverse tipologie orarie di tempo scuola, che verranno autorizzate compatibilmente con le risorse di organico assegnate dall'UST:

- ☐ 24 ore curricolari (tempo scuola base);
- ☐ 27 ore curricolari;
- ☐ 30 ore curricolari, dalle ore 8.00, con due pomeriggi (sino alle 16.00) e il sabato a casa (per Noceto);
- ☐ 30 ore curricolari, dalle 7.50 alle 12.50 con due pomeriggi (sino alle 15.50) e il sabato a casa (per Borghetto);
- ☐ 40 ore (tempo pieno) comprensivo della frequenza obbligatoria della mensa, distribuite su 5 giorni dalle 8 alle 16 (per Noceto).

La scelta del tempo scuola viene richiesta all'atto dell'iscrizione e mantenuta per tutto il quinquennio (DPR n. 122 del 22/06/2009).

Le richieste dei genitori sul tempo scuola sono prese in considerazione compatibilmente con il numero dei bambini consentito per legge in ogni singola classe, su autorizzazione dell'UST PR; in caso di un numero di domande superiore alla ricettività, si procederà in primis contattando le famiglie per verificare la loro disponibilità a cambiare la scelta oraria, e in caso comunque di esubero, tra i punteggi minori di cui ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto (vedi art. 4) si procederà al sorteggio pubblico. Il numero degli alunni presenti nelle classi con la stessa tipologia oraria e la stessa organizzazione non può, generalmente, avere una differenza maggiore alle tre unità. Le iscrizioni alle classi (prime, seconde, terze, quarte e quinte) ad anno scolastico inoltrato, rispettano il criterio dell'equilibrio numerico tra le classi parallele, con stesso tempo scuola, e di eventuali problematiche. Esse sono disposte dal Dirigente Scolastico sentito eventualmente il parere dei docenti interessati. Per i nuovi iscritti in corso d'anno, che desiderassero il tempo Pieno o le 30 ore, nel caso ci fossero dei posti liberi, per essere ammessi sarà richiesto che entrambi i genitori siano impegnati in attività lavorative, o che ci sia un solo genitore nel nucleo familiare, e che il bambino abbia già frequentato una classe con analogo tempo scuola in altro istituto.

Le richieste specifiche delle famiglie sul tempo scuola sono tenute in considerazione compatibilmente con i criteri indicati.

Gli alunni non ammessi all'anno successivo verranno inseriti nelle nuove classi, tenendo conto della richiesta dei genitori se l'organizzazione scolastica lo consente.

Formazione della classe prima di Borghetto

In caso di un numero superiore di domande rispetto ai possibili accoglimenti, si accoglieranno le domande seguendo i seguenti criteri:

- ☐ bambini residenti;
- ☐ bambini non residenti ma aventi fratelli già frequentanti la scuola primaria di Borghetto,

- bambini non residenti che abbiano frequentato la scuola dell'infanzia di Borghetto;
- bambini residenti nelle frazioni limitrofe di altri Comuni (Santa Margherita, Pieve Cusignano, Parola);
- bambini non residenti.

Per la scuola di Borghetto è possibile scegliere l'opzione tra tre tipologie di orario: 24/27/30 ore, su cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani, compatibilmente alle risorse di organico assegnate dall'UST PR.

Articolo 6

Scuola Secondaria di primo grado: criteri per la formazione delle classi prime

Le classi di scuola secondaria sono, di norma, costituite con un numero di alunni non inferiore a 18 e non superiore a 27, elevabile a 28 qualora residuino resti.

Con la presenza di un alunno con disabilità il numero massimo è di 25 o 20 in casi di particolare gravità, se autorizzate dall'UST.

I gruppi classe vengono formati secondo il criterio dell'eterogeneità (sesso, fasce di livello, problemi di apprendimento, comportamento): a tal fine i docenti delle classi quinte si incontrano con i docenti dell'ordine di scuola successivo e forniscono loro tutte le informazioni opportune per la formazione dei gruppi classe.

Successivamente la commissione formata dagli stessi insegnanti e dal Dirigente Scolastico procede alla formazione dei gruppi.

I gruppi classe vengono attribuiti alle sezioni con sorteggio pubblico (alla presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio d'Istituto) con avviso tramite il sito dell'Istituto.

I genitori all'atto d'iscrizione scelgono anche il tempo scuola tra queste tre opzioni (compatibilmente con le assegnazioni dei docenti date dall'UST PR):

- 30 ore: dal lunedì al venerdì per n. 6 ore giornaliere dalle ore 7.50 alle ore 13.50
- 36 ore: Tempo Prolungato dal lunedì al venerdì con n. 2 rientri pomeridiani (indirizzo **non** attivato);
- 33 ore: indirizzo musicale dal lunedì al venerdì con n. 2 rientri pomeridiani.

La scelta del tempo scuola all'atto dell'iscrizione viene mantenuta per tutti e tre gli anni, anche per la scelta dell'indirizzo musicale.

Le richieste dei genitori sul tempo scuola sono prese in considerazione compatibilmente con il numero degli alunni consentito per legge in ogni singola classe, con autorizzazione dell'UST PR; in caso di un numero di domande superiore alla ricettività, si procederà in primis contattando le famiglie per verificare la loro disponibilità a cambiare la scelta oraria, e in caso comunque di esubero, si procederà al sorteggio pubblico.

Gli alunni non ammessi all'anno successivo verranno inseriti nelle nuove classi, tenendo conto della richiesta dei genitori se l'organizzazione scolastica lo consente.

Le iscrizioni alle classi in corso d'anno scolastico rispettano il criterio dell'equilibrio numerico tra le classi parallele e della problematicità legate ai soggetti. Esse sono disposte dal Dirigente Scolastico, sentito eventualmente il

parere dei docenti interessati.

Eventuali cambi di classe/sezione possono essere autorizzati solo dietro presentazione di adeguata documentazione.

Articolo 7. Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri

La legge italiana prevede che i minori stranieri siano soggetti all'obbligo scolastico, a prescindere dalla regolarità della loro posizione in merito al permesso di soggiorno.

Il protocollo d'accoglienza è uno strumento di lavoro che viene deliberato dal Collegio dei Docenti e indica le Linee d'indirizzo e le Linee guida per l'inserimento degli alunni stranieri, a partire dall'atto dell'iscrizione all'inserimento nella classe. Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati. Sulla base di quanto previsto dall'art. 45 del DPR del 31/8/'99 n. 394, minori stranieri, soggetti all'obbligo scolastico, devono essere iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, o secondo quanto indicato nel protocollo di accoglienza dell'istituto.

La scuola si impegna in attività di recupero di Lingua 2 in orario scolastico ed extrascolastico.

Articolo 8.

Orario degli alunni

L'orario di entrata e uscita degli alunni si deve considerare rigido. Gli alunni devono essere abituati alla più scrupolosa puntualità.

L'orario d'ingresso della scuola dell'infanzia va dalle ore 8 alle ore 9; oltre questo termine non vengono accolti i bambini che arrivano in ritardo se non previa comunicazione. I bambini che usufruiscono dell'uscita anticipata delle 12,15-13,00 non possono rientrare a scuola nello stesso pomeriggio.

In tutti gli ordini di scuola sono vietate le uscite pomeridiane anticipate sistematiche, per partecipare ad attività extrascolastiche, ma sono consentite quelle occasionali per visite mediche. Casi particolari dovranno di volta in volta essere richiesti al Dirigente.

I genitori possono accompagnare in classe i figli che frequentano la scuola primaria, solo durante il primo periodo di accoglienza nel mese di *settembre*; in seguito non potranno accedere nel cortile e nei locali dell'edificio scolastico, se non per motivate esigenze da comunicare al collaboratore scolastico. In caso vi sia la necessità di comunicare con gli insegnanti, i genitori dovranno rivolgersi ai collaboratori scolastici e prendere un appuntamento con il docente interessato. Per le entrate posticipate e le uscite anticipate in forma occasionale dovranno essere utilizzati gli appositi moduli. Gli alunni si possono consegnare esclusivamente ai genitori o a persone adulte espressamente da loro delegate per iscritto.

Articolo 9. Assenze

In caso di assenza per malattia inferiore o superiore ai cinque giorni, per essere riammessi in classe, non occorre più presentare il certificato medico (L. Regionale Emilia Romagna, n. 9 del 26/07/2015). In caso di malattie infettive, ad esempio il morbillo, la varicella, la scarlattina, è sempre bene un periodo di convalescenza, dopo che sono passati i sintomi, prima di riprendere la scuola. L'obbligo del certificato medico rimane per alcune malattie come le diarree batteriche (salmonella, shigella, campylobacter, ecc.), le epatiti virali e le forme di parassitosi cutanea (tigna, scabbia, ecc.); quando lo richiedono misure di profilassi a livello internazionale e nazionale. In questi casi il certificato viene

rilasciato dai servizi di pediatria di comunità dell'ASL. In caso di pediculosi non è più necessario il certificato medico per la riammissione del bambino.

Nella Scuola secondaria di primo grado, in base alla Circolare n. 20 del 7 Marzo 2011 del MIUR, si riconosce validità all'anno scolastico se la frequenza ha raggiunto i 3/4 del monte ore complessivo.

Il tetto massimo di assenze consentito potrà essere superato solo per:

- gravi motivi di salute documentati
- terapie e /o cure programmate
- assenze dovute alla partecipazione a stage, concorsi, viaggi d'istruzione, giochi sportivi organizzati dalla scuola e per gruppi di alunni;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese.
- rientro dall'estero di alunni dopo malattia, visita a parenti, motivi familiari.

Il calcolo delle ore di assenza per materia, debitamente registrato nel Registro on line dell'insegnante, verrà riportato sul Documento di Valutazione e, successivamente, sul registro degli scrutini.

Gli alunni che arrivano in ritardo a scuola vengono accolti in classe ma, se arrivassero dopo le ore 8.30, saranno considerati assenti nella prima ora e quest'ora verrà conteggiata tra le assenze; se arrivassero entro le ore 8.30 saranno considerati presenti in classe per l'intera prima ora e quest'ora verrà conteggiata con le presenze.

Gli studenti devono portare a scuola ogni giorno il LIBRETTO PERSONALE; qualora venisse dimenticato, il genitore dovrà presentarsi a scuola per consegnarlo e firmare conseguente notifica. In caso di smarrimento, il libretto dovrà essere riacquistato dalla famiglia al costo di 5 euro.

Articolo 10. Malori e infortuni degli alunni e protocollo sanitario.

In caso di malesseri e infortuni accusati dagli alunni in classe, gli insegnanti sono tenuti ad avvisare telefonicamente i genitori affinché, una volta venuti a conoscenza della situazione, possano decidere se venire a prendere i figli.

E' fatto divieto agli insegnanti o a personale non autorizzato di riportare a casa gli alunni con qualsiasi mezzo di trasporto.

Qualora un alunno sia in condizioni fisiche tali da far prevedere il manifestarsi di situazioni patologiche durante la permanenza a scuola, i genitori sono tenuti a darne comunicazione alla scuola in modo che i docenti ne siano messi al corrente e possano adeguatamente intervenire.

La Scuola non si assume la responsabilità di somministrare agli alunni alcun tipo di farmaco, eccetto i farmaci "salvavita" previa presentazione di richiesta scritta del medico dell'ASL che deve precisare il dosaggio del farmaco e le modalità di conservazione, e con l'autorizzazione da parte dei genitori secondo quanto previsto dal Protocollo per la Somministrazione dei farmaci.

In caso di malesseri gravi o di infortuni è dovere del personale scolastico attivare il servizio emergenza del Sistema Sanitario Nazionale (118) attivando nel frattempo la figura sensibile addetta al primo soccorso. In caso si debbano prendere decisioni importanti deve valere il principio gerarchico della linea di comando per presenza a scuola: il Dirigente Scolastico, i collaboratori, il responsabile di plesso, il docente più anziano, il Dsga, gli assistenti amministrativi, i collaboratori scolastici. Ogni plesso è fornito di cassetta di primo intervento a norma di legge. È cura degli incaricati richiedere sostituzione del materiale sanitario utilizzato. La valigetta del pronto soccorso deve essere

portata in gita e durante tutte le uscite.

Articolo 11. Pre-scuola

Scuole infanzia:

Il pre - scuola viene autorizzato a chi ne fa richiesta - nei termini indicati con circolari emanate annualmente dall'Istituzione scolastica - con autocertificazione che attesti che gli orari di entrambi i genitori sono incompatibili con l'orario scolastico. La segreteria procederà successivamente ad un controllo a campione sulle domande presentate (20%).

La scuola accoglie i bambini a partire da 30 minuti prima dell'orario d'inizio per la scuola dell'infanzia.

Il numero massimo di autorizzazioni di ingresso anticipato non potrà essere comunque superiore al rapporto di un adulto ogni 25 bambini.

Scuola primaria:

Il pre-scuola viene autorizzato, **esclusivamente in caso di disponibilità di risorse di personale, scolastico e AUSER**, a chi ne fa richiesta - nei termini indicati con circolari emanate annualmente dall'Istituzione scolastica - con autocertificazione che attesti che gli orari di entrambi i genitori sono incompatibili con l'orario scolastico. La segreteria procederà successivamente a un controllo a campione sulle domande presentate (20%).

In caso di disponibilità di risorse di personale, la scuola accoglie i bambini a partire da 30 minuti prima per la scuola primaria, in ogni caso non prima delle ore 7 e 30.

In caso di attivazione, ricorrendone le condizioni di cui sopra, il pre - scuola viene attivato con la vigilanza dei collaboratori scolastici e con l'assistenza di personale AUSER assegnato dal Comune.

Il numero massimo di autorizzazioni di ingresso anticipato non potrà essere comunque superiore al rapporto di un adulto ogni 25 bambini.

Attualmente il pre-scuola è previsto per la scuola primaria di Borghetto.

Nella scuola primaria i bambini autorizzati potranno accedere a scuola esibendo l'apposito cartellino di riconoscimento.

Pre - scuola nella Scuola Secondaria di Primo Grado

I ragazzi possono accedere al cortile dalle ore 7.35 ed entrano a scuola alle ore 7.45.

La sorveglianza nel cortile è assicurata dal personale AUSER assegnato dal Comune e da un collaboratore scolastico che turna a rotazione.

Articolo 12. Mensa

In ogni scuola esiste un servizio mensa gestito dal Comune, che si avvale di una ditta per l'erogazione del servizio.

La frequenza alla mensa è consentita solo ai bambini che hanno il rientro pomeridiano. L'assistenza alla mensa è data dal docente della classe e comunque con un rapporto di un docente ogni 25 alunni.

La frequenza della mensa scolastica per gli alunni frequentanti il tempo pieno è obbligatoria. Ogni eccezione dovrà essere adeguatamente documentata da apposito certificato medico o su richiesta dei Servizi Sociali del Comune. I

genitori devono considerare tale vincolo al momento dell'iscrizione.

Articolo 13. Intervallo tra le lezioni.

L'intervallo si svolge sotto la sorveglianza dei docenti.

Nella scuola Primaria l'intervallo antimeridiano tra le lezioni dura 15 minuti.

Il dopo mensa è organizzato secondo le esigenze di ciascuna classe, in considerazione dell'età degli alunni e dell'organizzazione oraria, tenendo conto della necessità di non recare disturbo o intralcio all'attività delle altre classi.

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado l'intervallo dura 10 minuti; a decorrere dall'a. s. 2024/2025, data la nuova articolazione oraria, vi sono due intervalli da 10 minuti.

Articolo 14.

Visite d'istruzione: (vedi allegati n. 5 e n. 6).

Il Dirigente Scolastico è delegato ad autorizzare tutte le uscite e le visite d'istruzione effettuate in orario scolastico.

- Le "uscite" nell'ambito della frazione o del Comune dove ha sede la scuola non devono essere autorizzate preventivamente dal Dirigente Scolastico ma occorre darne informazione. L'autorizzazione dei genitori si ritiene acquisita mediante la compilazione dell'apposito modulo compilato all'atto d'iscrizione.
- Per tutte le uscite è fatto obbligo, da parte dei docenti, di acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria potestà e di munire il bambino di apposito documento di identificazione rilasciato dalla segreteria.
- E' auspicata la presenza pressoché totale degli alunni e comunque saranno autorizzate quelle uscite che prevedono almeno i 4/5 degli alunni partecipanti.
- Gli alunni che eventualmente non potessero partecipare all'uscita verranno assegnati ad altre classi, possibilmente parallele.
- Le visite guidate e/o per rappresentazioni teatrali svolte in orario scolastico devono essere programmate preferibilmente all'inizio dell'anno scolastico. Per l'autorizzazione dovrà essere presentata tutta la documentazione prevista e in uso nella scuola in tempi congrui rispetto alla data dell'uscita.
- Per ogni uscita si garantisce la presenza di un docente per classe ma sempre con almeno la presenza di due adulti per motivi di sicurezza. Nello specifico, con valutazione presa sotto la responsabilità del docente della classe, vi è la possibilità di derogare alla presenza del secondo docente in caso di: presenza di docente e autista di scuolabus; presenza di docente e guida museale, presenza di docente ed esperto a vario titolo; discesa dallo scuolabus di fronte alla struttura che accoglierà la classe, nella quale saranno presenti altri adulti (cinema, teatro...); uscita a piedi con destinazioni limitrofe al plesso.
- La necessità della presenza dell'insegnante di sostegno per gli alunni con disabilità viene valutata dal team docente.
- Le spese per i viaggi di istruzione sono a carico delle famiglie degli alunni.
- Tutti gli alunni e tutto il personale scolastico sono tutelati da apposita assicurazione stipulata dall'Istituto Comprensivo.

Articolo 15.

Carico degli zainetti e materiale dimenticato

Per evitare il sovraccarico del materiale didattico da trasportare da parte degli alunni, si adotteranno idonee soluzioni quali:

- notificare ai genitori l'orario scolastico con le indicazioni degli ambiti disciplinari;

- prevedere nell'aula appositi spazi in cui depositare il materiale didattico di uso non quotidiano;
- invitare genitori e alunni ad evitare comportamenti di tipo consumistico nell'acquisto di materiale scolastico, portando a scuola solo il materiale inerente le attività del giorno.

Per quanto riguarda il materiale dimenticato a casa, si fa presente che è vietato ai genitori portare a scuola, durante le lezioni, il materiale dimenticato.

Questo per il numero esiguo di collaboratori scolastici e per responsabilizzare maggiormente gli studenti. Stessa cosa per quanto riguarda il materiale lasciato a scuola: non è possibile recuperarlo se non il mattino successivo.

Articolo 16.

Assegnazione dei compiti a casa

I docenti, per quanto possibile, devono favorire un'equa distribuzione dei compiti a casa, specialmente per gli alunni delle classi che attuano un significativo numero di rientri pomeridiani.

In caso di assenza da scuola, di norma, le famiglie provvederanno a recuperare i compiti assegnati attraverso i compagni di classe o tramite il registro elettronico.

Articolo 17.

Assicurazione e contributo volontario

All'inizio di ogni anno scolastico viene stipulata una speciale forma di assicurazione per gli alunni e per il personale della scuola, che copre anche le visite guidate e i viaggi di istruzione. L'assicurazione è a carico dei genitori ed è obbligatoria.

In caso d'infortunio (in palestra, nei corridoi, in classe o nel corso d'attività parascolastiche) la scuola stessa provvederà a sporgere denuncia all'assicurazione e, nei casi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL.

Con Delibera del Consiglio d'Istituto viene altresì deciso di richiedere all'atto d'iscrizione un contributo volontario per materiale didattico, fotocopie, libretto assenze, registri, acquisti per i laboratori, progetti, ecc.

Articolo 18.

Modalità di comunicazioni ai genitori

Da settembre 2017 le comunicazioni vengono inviate nella bacheca del registro on line al quale tutti i genitori accedono con la propria username e psw. Anche i documenti di valutazione sono visibili sul registro e ne sarà consegnata copia cartacea solo a chi ne farà espressamente richiesta.

In caso di chiusura della scuola per motivi di particolare gravità (terremoto, abbondante nevicata, ecc.), le famiglie saranno avviate tramite sito.

I colloqui con i genitori avvengono secondo un calendario fissato a inizio anno scolastico (normalmente viene programmato un colloquio ogni due mesi). I genitori, per esigenze e urgenze particolari e specifiche, possono richiedere colloqui con i docenti di classe previo accordo verbale o scritto. Di norma tali colloqui non possono avvenire durante le ore di attività didattica.

I docenti della scuola secondaria di primo grado mettono a disposizione un'ora alla settimana per il ricevimento dei genitori secondo un calendario comunicato alle famiglie.

I colloqui vengono attualmente effettuati on line.

Articolo 19. Uscita da scuola

L'uscita da tutti i plessi è sorvegliata dalla Polizia Municipale e/o dal personale AUSER; per il plesso della Scuola Primaria di Noceto è possibile utilizzare il percorso Piedibus indicato con il colore verde (orario del mattino).

In caso di ritardo da parte dei genitori o da persona delegata al ritiro del bambino, l'insegnante cercherà di contattare la famiglia e consegnerà il bambino al collaboratore scolastico che attenderà l'arrivo dei genitori. Se la famiglia non sarà reperibile, il collaboratore di turno, prima del termine dell'orario di servizio, avviserà la Polizia Municipale.

Secondo la Legge n. 172 del 4/12/2017 è possibile l'uscita autonoma da scuola secondo il regolamento interno (per l'I.C. di Noceto esclusivamente per la Scuola Secondaria di Primo Grado).

Nella Scuola primaria, al termine delle lezioni, tutti gli alunni devono essere ritirati personalmente da un genitore o da persona maggiorenne con delega scritta rilasciata dal genitore alla scuola all'inizio dell'anno scolastico.

Nella scuola secondaria di primo grado, nel mese di settembre viene chiesto ai genitori di compilare una dichiarazione in cui si attesti la modalità di uscita da scuola per l'anno scolastico in corso. Per gli alunni che si iscriveranno in data successiva (es.: provenienti da altra Istituzione Scolastica, estero, ecc...) il modello verrà richiesto all'atto dell'iscrizione e/o del trasferimento.

In caso di richiesta di uscita autonoma nella scuola secondaria di primo grado, l'autorizzazione è concessa previa dichiarazione della famiglia che attesti:

1. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
2. di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
3. di essere impossibilitati di garantire all'uscita da scuola la presenza di un genitore o di un altro soggetto maggiorenne;
4. che il proprio figlio conosce il percorso scuola-casa e ha un grado di maturità tale da consentirgli di effettuarlo in modo autonomo, senza accompagnatori;
5. di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza divagazione;
6. di assicurare che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione;
7. di rappresentare se il minore è in possesso di un telefono cellulare e nel caso impegnarsi a monitorare telefonicamente il rientro a casa del medesimo;
8. di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.

Tale richiesta, e contestuale nota d'impegno, verrà acquisita agli atti e sarà oggetto di valutazione circa l'assenza di elementi ostativi al suo accoglimento.

La dichiarazione relativa all'uscita autonoma del minore senza alcun accompagnatore, e la contestuale nota di impegno, è inserita nel "Patto Educativo di Corresponsabilità" e dovrà essere compilata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Tutti i docenti in servizio all'ultima ora sono tenuti ad accompagnare gli alunni

all'uscita dell'edificio scolastico, ad eccezione della scuola dell'infanzia dove i bambini vengono ritirati all'interno della scuola direttamente dal genitore o da persona adulta delegata.

Articolo 20.

Uso dei telefoni cellulari/smartwatch

E' vietato l'uso dei telefonini e smartwatch a scuola per un qualsivoglia motivo e di qualsiasi altro dispositivo per ascoltare musica.

In caso di utilizzo del cellulare, questo verrà requisito e riconsegnato personalmente alla famiglia, previa notifica sul registro e sul libretto personale dello studente (scuola secondaria). Non sarà possibile portare il cellulare nei viaggi d'istruzione di un giorno o più giorni.

Nello specifico, la regolamentazione è data dalla circolare ministeriale n. 107.190 del 19/12/2022, che la Scuola recepisce nel presente Regolamento, e negli allegati al Regolamento (vedi sotto).

Articolo 21. Pubblicazione di foto

All'inizio dell'anno scolastico, o al momento dell'iscrizione, ai genitori viene richiesta l'autorizzazione scritta per consentire ai docenti di scattare foto alle classi per l'attività didattica. Le foto potranno essere pubblicate sul sito della scuola.

L'autorizzazione viene anche chiesta per gli articoli e le foto che possono essere pubblicati sulla "Gazzetta di Parma" a documentazione delle attività svolte.

Foto occasionali o con cellulari sono vietate in quanto non finalizzate all'attuazione di un'attività o progetto.

Articolo 22.

Utilizzo di social network (vedi allegati)

E' fatto assoluto divieto di inserire on line video e foto, senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l'esplicito consenso, pena reato contro la privacy.

Saranno presi provvedimenti nel caso in cui si venisse a conoscenza di pubblicazione di calunnie nei confronti della scuola e del personale (dirigente, docenti, ata e studenti).

Docenti

Articolo 23.

Assegnazione dei docenti alle sezioni o alle classi

Il Dirigente Scolastico assegna i docenti secondo i seguenti criteri:

- Continuità didattica e/o autonoma determinazione del Dirigente Scolastico, con colloquio con il docente, sulla base del rispetto della normativa vigente, in relazione a particolari situazioni relazionali e/o didattiche.
Per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica (IRC) e della lingua inglese (L2) nella scuola primaria, si tiene conto delle specializzazioni in possesso.

Articolo 24.

Ruolo, funzioni e competenze dei docenti

Le norme che riguardano il ruolo, le funzioni e le competenze dei docenti sono regolamentate dal CCNL e dalla Contrattazione integrativa d' Istituto. I docenti sono responsabili della presa visione delle comunicazioni inviate nella propria casella di posta elettronica e delle circolari pubblicate sulla bacheca del registro on line.

Articolo 25.

Vigilanza sugli alunni (vedi allegato n. 8)

L'osservanza dell'orario deve avvenire con rigidità sia da parte degli insegnanti sia da parte degli alunni.

I docenti, come da norma contrattuale, sono tenuti ad essere presenti in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (mattino) e pomeriggio per l'indirizzo musicale, al fine di vigilare sull'ordinato ingresso degli alunni. Sono tenuti, altresì, ad assistere gli alunni fino all'uscita dagli edifici.

La sorveglianza degli alunni durante la momentanea assenza degli insegnanti, per motivi di servizio o comunque giustificata da necessità impellenti, deve essere assicurata da un collaboratore scolastico. In caso di legittimo impedimento, o ritardo straordinario dei docenti, i colleghi e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni che momentaneamente sono senza insegnanti.

Particolare vigilanza dovrà essere prestata dai docenti durante l'intervallo tra le lezioni, nella ricreazione dopo mensa e durante le uscite scolastiche. La vigilanza durante l'intervallo è garantita dal docente in servizio nella classe. Gli alunni che accedono all'edificio scolastico in anticipo per esigenze di trasporto o documentate necessità familiari, sono assistiti dai collaboratori scolastici e dagli AUSER.

Articolo 26

Assenze dei docenti-sostituzioni

La L. 107/2015 prevede che i docenti non possano essere sostituiti nel primo giorno di assenza e comunque nei primi dieci giorni. La Legge prevede per le sostituzioni brevi l'utilizzo dell'Organico dell'Autonomia (ex Potenziato).

Il Dirigente Scolastico, nel rispetto della legislazione vigente, organizza le sostituzioni dei docenti assenti secondo i seguenti criteri:

1. Per la sostituzione dei colleghi assenti si applicano i seguenti criteri:
 - a) Recupero di eventuali ore da restituire all'Istituzione Scolastica, usufruite per permessi brevi (se compatibili con l'orario).
 - b) Utilizzo dell'insegnante di sostegno se il bambino è assente.
 - c) Utilizzo delle ore di contemporaneità (primaria).
 - d) Utilizzo dell'insegnante di sostegno, sulla classe assegnata, se il caso lo permette.
 - e) Utilizzo dell'organico dell'autonomia.
 - f) Utilizzo dei docenti che abbiano dato la loro disponibilità a effettuare ore eccedenti per le sostituzioni.
 - g) Utilizzo dell'insegnante dell'ora alternativa alla religione cattolica (primaria e secondaria).
 - a. Divisione della classe secondo i seguenti criteri
 - b. Dividere ogni classe in gruppi di 4 o 5 alunni e segnarli sul registro
 - c. Mandare, di norma, i ragazzi nelle classi parallele o in quelle meno numerose.

Nella scuola secondaria, nel caso in cui nella classe parallela si stesse svolgendo una verifica, sarà l'insegnante che accoglie a chiedere al collega della classe di fianco di tenere il gruppo.

Articolo 27. Criteri per approvazione Progetti

All'inizio dell'anno scolastico i docenti presentano al Collegio le proposte di progetti che desiderano che vengano inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Tali progetti vengono approvati compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili e tenendo conto dei seguenti criteri:

1. Distribuzione equa tra i vari ordini di scuola
2. Progetti che coinvolgono più classi

Tematiche prioritarie:

Progetti d'Istituto per il sostegno psicologico

Progetti per lo screening dsa

Progetti riguardanti il recupero degli alunni

Progetti di Cittadinanza Attiva

Progetti Creatività

Un'apposita Commissione valuta i progetti presentati tenendo conto anche del costo pro-capite per alunno e ne approva la realizzazione compatibilmente alle risorse assegnate.

I progetti che prevedono costi per le famiglie, verranno realizzati solo se avranno l'adesione dei $\frac{3}{4}$ dei genitori della classe.

Articolo 28.

Scioperi e assemblee sindacali

I docenti hanno diritto, sulla base della normativa vigente, a utilizzare fino ad un massimo di 10 ore annuali per la partecipazione ad assemblee sindacali autorizzate, per un massimo di due ore per volta.

I docenti che intendono partecipare alle assemblee sono tenuti a comunicarlo tempestivamente in Presidenza e ad avvisare per iscritto le famiglie degli alunni sulle conseguenti variazioni dell'orario scolastico.

In caso di indizione di sciopero del personale scolastico, il Dirigente Scolastico informa, mediante comunicazione scritta, le famiglie degli alunni e provvede a garantire i servizi minimi essenziali previsti dalla legge.

I docenti, volontariamente e tempestivamente, possono comunicare all'ufficio di presidenza la propria intenzione di non aderire allo sciopero.

In ogni caso i genitori sono tenuti ad assicurarsi di persona all'inizio della mattinata, della presenza o meno del docente di classe e/o sezione. I genitori devono vigilare sulla evoluzione delle manifestazioni di sciopero, in modo da contribuire alla massima tutela della incolumità degli alunni.

Articolo 29.

Calendario delle riunioni

Il Collegio dei Docenti si riunisce secondo un calendario di massima approvato a inizio anno scolastico, fatti salvi gli incontri determinati da motivi straordinari o di particolare urgenza.

Il Consiglio di Istituto si riunisce secondo una scansione determinata dalle necessità amministrative e, pertanto, le convocazioni sono operate di volta in volta dal Presidente del Consiglio stesso, sentite le esigenze segnalate dai vari componenti del Consiglio. I verbali del Consiglio di Istituto sono registrati su

apposito registro.

Il Consiglio di Interclasse e di Intersezione si riuniscono, al completo dei componenti, normalmente una volta a bimestre. Il Consiglio, nella componente dei soli docenti può essere riunito ogni volta che sia necessario al buon funzionamento della scuola.

Le Assemblee di Classe possono essere convocate dai Docenti quando ritenute necessarie al buon funzionamento della classe.

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico predispone un piano generale riferito agli incontri e alle attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL 2006/2009.

Articolo 30.

Modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni

NORME COMUNI (Testo Unico n. 297 del 16/04/1994)

La convocazione degli OO.CC. deve essere disposta con congruo anticipo – di massimo non inferiore a 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire alle varie componenti 48 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

L'avviso di convocazione deve indicare l'argomento da trattare nella seduta dell'organo collegiale e deve essere comunicato direttamente agli interessati.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto il verbale firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro. Della verbalizzazione dei singoli interventi deve esserne fatta richiesta, seduta stante, dai diretti interessati.

Ogni seduta dell'organo collegiale sarà aperta con la lettura e l'approvazione del verbale della riunione precedente.

Con delibera assunta dal Consiglio di Istituto in data 18 maggio 2022, gli organi collegiali possono continuare, anche al termine dell'emergenza epidemiologica, a riunirsi in via ordinaria anche in modalità telematica, tramite videoconferenza. Ove possibile, in base a valutazione del Dirigente Scolastico, è ammessa anche la modalità mista presenza/online.

Il sistema di videoconferenza deve garantire la possibilità di libero intervento testuale/audio/video da parte di tutti i membri dell'organo collegiale.

Le votazioni di eventuali delibere possono avvenire attraverso appello a vista in videoconferenza oppure attraverso appositi sistemi di rilevazione (ad es. form online,

risposte in chat) i quali, ove necessario/richiesto, devono garantire l'anonimato.

b) Allo stesso modo, tale possibilità è estesa a tutti gli altri tipi di riunioni (incontri con le famiglie, GLI, GLO, incontri di interclasse, consigli di classe, incontri di programmazione, scrutini, ecc...).

Con delibera assunta dal Collegio docenti in data 24/10/2023 e dal Consiglio di Istituto in data 30/10/2023 è stato approvato il seguente Regolamento:

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ISTITUTO IN MODALITÀ A DISTANZA

ART. 1 - OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'emergenza sanitaria ha permesso di sperimentare alcune pratiche e strumenti legati allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che potranno mantenere un proprio spazio, sia in eventuali periodi di emergenza sia come strutturale integrazione o alternativa alle modalità tradizionali, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il presente Regolamento intende pertanto disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali per via telematica, in base all'articolo 40 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in base alle disposizioni vigenti oggi e in futuro relativamente a emergenze sanitarie o di altra natura.

ART. 2 - DEFINIZIONE

Per "**seduta in modalità telematica**" si intende la seduta degli Organi Collegiali scolastici, nella quale i componenti partecipano a distanza. La partecipazione online, mediante l'uso delle apposite funzioni presenti nella piattaforma telematica Google Workspace for Edu, deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

ART. 3 - REQUISITI PER LE RIUNIONI TELEMATICHE

La partecipazione a distanza alle riunioni dei suddetti OO.CC. presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Gli strumenti tecnologici utilizzati per lo svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali scolastici, devono assicurare:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione e/o lo scambio – anche mediante l'invio in data precedente alle sedute degli OO.CC. (mediante avvisi mezzo circolari interne, posta elettronica, registro elettronico e/o sistemi informatici di condivisione dei file -Google form -) di documenti pertinenti per le riunioni stesse;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni del presente articolo, purché non pubblico né aperto al pubblico. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE A DISTANZA

Nell'avviso di

convocazione (attraverso la pubblicazione sul registro elettronico o attraverso diretto invio agli interessati per posta elettronica), deve essere specificato che la seduta avviene

tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione. La convocazione

in modalità on line, deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'organo, di norma almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza e/o, per ragioni d'urgenza indifferibili e improcrastinabili, almeno 48 ore prima.

ART. 5 – VALIDITÀ E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE A DISTANZA

Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità

richiesti per l'adunanza ordinaria:

- a) regolare convocazione di tutti i componenti con l'elenco degli argomenti indicati all'o.d.g.
- b) partecipazione della metà più uno degli aventi diritto (quorum costitutivo).
- c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum deliberativo).
- d) Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
- e) In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dell'O.C. dichiara nulla la votazione e dispone l'aggiornamento in data da destinarsi della riunione stessa, eventualmente anche nella forma della consultazione telematica asincrona di cui all'art. 2. In tal caso restano comunque valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
- f) Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti mediante appello o verificando, attraverso la piattaforma utilizzata, l'indicazione numerica delle persone collegate.

ART. 6 - CONSULTAZIONE TELEMATICA ASINCRONA

Gli Organi Collegiali di Istituto possono essere consultati in modalità telematica a sincrona,

attraverso l'uso di una piattaforma di comunicazione fornita dall'Istituto stesso.

Il voto elettronico è previsto esclusivamente per l'assunzione di delibere chiaramente formulate e principalmente relative ad aspetti tecnico-esecutivi, al termine di un percorso istruttorio

noto. L'avviso della consultazione, corredato dalla necessaria documentazione relativa alle delibere, deve pervenire di norma almeno cinque giorni prima rispetto all'avvio delle votazioni e deve contenere l'indicazione della durata prevista, non inferiore alle 12 ore, e l'esplicita definizione dell'orario di chiusura.

I risultati della votazione saranno considerati validi soltanto se espressi dalla metà più uno

dei componenti, verranno ufficialmente comunicati nel giorno successivo alla consultazione e in occasione della seduta successiva.

L'adunanza telematica sarà utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria competenza. Le votazioni a scrutinio segreto avverranno esclusivamente in presenza.

ART. 7 - CONVOCAZIONE TELEMATICA E CONSULTAZIONE SINCRONA DEGLI ORGANI COLLEGIALI A ECCEZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI

Gli Organi Collegiali possono riunirsi anche utilizzando servizi di web conference. In questo caso la convocazione dovrà contenere anche l'indicazione della piattaforma utilizzata, eventuali istruzioni e il link o le credenziali per accedere alla videoconferenza.

In particolare, le votazioni potranno avvenire, in base alla scelta da parte del Presidente, sia a voce che tramite chat o altre forme di interazione sincrona presenti nella piattaforma o allestite dall'Istituto.

Il risultato della votazione sarà considerato valido soltanto se espresso dalla metà più uno dei componenti dell'organo.

Dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto del turno di parola e a eventuali accorgimenti tecnici (ad esempio la chiusura dei microfoni in fase di ascolto) che permettano di migliorare la partecipazione alla seduta. La videocamera dei partecipanti andrà tenuta accesa per tutta la durata della seduta, e non sarà consentito l'utilizzo della chat se non per comunicazioni di servizio.

È fatto assoluto divieto ai docenti e al Presidente assumere atteggiamenti di scherno e derisione o lesivi dell'onorabilità dei componenti dell'organo collegiale. È consentita l'espressione di giudizi critici, se motivati, sui singoli punti all'o.d.g. fatto salvo il diritto del docente a cui sia stata rivolta una critica di rispondere e far verbalizzare le sue dichiarazioni.

ART. 8 CONVOCAZIONE TELEMATICA ECONSULTAZIONE SINCRONA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio Docenti può riunirsi anche utilizzando servizi di web conference, con varie modalità operative per le votazioni delle delibere. In questo caso la convocazione dovrà contenere anche l'indicazione della piattaforma utilizzata, eventuali istruzioni e il link o le credenziali per accedere alla videoconferenza.

Attraverso la piattaforma, la chat integrata nell'ambiente utilizzato per la videoconferenza o altri strumenti espressamente indicati, tutti i membri del Collegio presenti sono tenuti a registrare l'ingresso e l'uscita dall'assemblea ed esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, o a palesare la propria astensione.

ART. 9 CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA IN USO

I partecipanti agli OO.CC. si impegnano:

- a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
- a comunicare immediatamente l'impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi al coordinatore di classe;
- a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Workspace for Education;
- a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza;
- a osservare il presente regolamento, pena la sospensione dell'account personale dell'utente;
- a utilizzare i servizi offerti solo a uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.

a rispettare le regole del buon costume

Il personale scolastico si assume, inoltre, la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma in uso.

Art. 10 Durata e disposizioni finali

Il presente Regolamento avrà effetto dalla sua approvazione e fino all'occorrenza di modifiche o integrazioni.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Dirigente Scolastico o su richiesta di

un terzo dei docenti interessati, oppure – in via straordinaria - per particolari motivi di urgenza.

Per ogni argomento all'ordine del giorno ogni membro del Collegio ha diritto a un intervento che, di norma, non deve superare la durata di cinque minuti, con un'eventuale replica.

E' facoltà di ciascun membro presentare mozioni e ordini del giorno e chiedere il pronunciamento del Collegio.

Prima d'iniziare la seduta, la richiesta di variazioni sulla successione degli argomenti

all'o.d.g., deve essere approvata all'unanimità.

Su richiesta di uno o più partecipanti, la votazione può avvenire per appello nominale. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare la nomina di commissioni di lavoro e/o di studio.

Alle sedute possono essere invitati, a titolo consultivo, esperti o specialisti che operano nell'ambito scolastico.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Docenti è da ritenere prioritaria rispetto ad altre attività o iniziative di ordine professionale.

CONSIGLIO DI ISTITUTO (vedi allegato n.1)

Il C.d.I. è l'organo collegiale che unisce tutte le componenti scolastiche.

E' formato da n. 8 docenti, n. 8 genitori, n. 2 rappresentanti del personale Ata e dal Dirigente Scolastico.

Si occupa del funzionamento amministrativo e didattico delle Scuole dell'infanzia, Primaria e secondaria di primo grado. Fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico, del Collegio Docenti e degli altri Organismi dell'Istituto, il Consiglio d'Istituto ha una responsabilità generale sulle linee d'indirizzo e potere deliberante sui criteri generali in tutte le materie indicate dalla legge. Il Consiglio d'Istituto approva il PTOF e il Regolamento d'Istituto.

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente (genitore eletto), è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta, e con anticipo di almeno 48 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.

La riunione ha validità se è presente la maggioranza dei consiglieri (la metà più uno cioè 10 consiglieri). Se sono presenti tutte le componenti del Consiglio (genitori, ata, docenti), si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.

Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Alle sedute possono essere invitati, a titolo consultivo, esperti o specialisti che operano nell'ambito scolastico.

Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche e gli uditori non hanno diritto di intervenire. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74.

I membri del Consiglio di Istituto sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta al Consiglio di Istituto vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

I componenti eletti possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi al Consiglio di Istituto.

GIUNTA ESECUTIVA del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio di Istituto, nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza dell'Istituto, e il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

La Giunta predispone il programma annuale e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

COMITATO PER LA VALUTAZIONE

Il Comitato per la valutazione (secondo quanto era disposto dalla L. 107/2015) è composto dal Dirigente Scolastico, un membro esterno, due docenti eletti dal Collegio docenti, un docente e due genitori individuati dal Consiglio d'Istituto, e aveva il compito d'individuare i criteri per riconoscere un bonus ai docenti meritevoli (modalità non più prevista dalla normativa emanata successivamente), mentre nella forma ristretta, formata dal Dirigente Scolastico e dai docenti, ha il compito di valutare i docenti neo assunti (art. 129 della L.107/2015).

Il Comitato rimane in carica per tre anni.

CONSIGLIO DI CLASSE/ INTERCLASSE / INTERSEZIONE

Il Consiglio di Interclasse/classe/intersezione viene convocato dal Dirigente Scolastico o dal referente di plesso secondo la cadenza prevista dalla normativa vigente, almeno ogni due mesi e sulla base degli argomenti di competenza.

Esso è articolato, di norma, per plessi, avendo come finalità fondamentale l'esame e l'approvazione della progettazione didattica elaborata dai docenti e la verifica periodica dell'andamento complessivo dell'attività educativa e didattica e l'adozione dei libri di testo.

ASSEMBLEA DEI GENITORI

Per quanto l'assemblea dei genitori, anche se non è assimilabile alla categoria degli Organi Collegiali formalmente previsti, il Collegio dei Docenti, nell'ambito delle opportunità didattiche e all'interno del processo di collaborazione scuola-famiglia, delibera un monte ore annuo per le assemblee di classe, tra le attività funzionali all'insegnamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. I genitori, qualora ne ravvisino la necessità, possono richiedere l'indizione di assemblee di classe autonomamente gestite. In tal caso il rappresentante di classe, eletto nei Consigli, richiede per iscritto al Dirigente Scolastico l'autorizzazione ad utilizzare i locali scolastici, esplicitando i motivi della richiesta da inserire all'ordine del giorno dell'incontro.

Durante la partecipazione alle riunioni o ai colloqui individuali i genitori che sono nell'impossibilità di lasciare a casa il proprio figlio/a, devono tenerli sotto il proprio diretto controllo per tutta la durata dell'incontro

N.B.: i colloqui vengono attualmente effettuati on line, salvo specifiche situazioni.

Articolo 31. Pubblicazione degli atti

L'Istituto si impegna a dare massima diffusione al PTOF. Un sunto del documento

viene consegnato a ogni alunno all'atto di iscrizione; il PTOF in versione integrale può essere visionato sul sito web dell'Istituto.

Convocazione e delibere con rilevanza esterna sono opportunamente pubblicizzate attraverso la pubblicazione sul sito dell'Istituto.

I verbali degli Organi Collegiali depositati presso la segreteria dell'Istituto sono a disposizione per la consultazione di chi ne faccia richiesta secondo le procedure previste dalla L.241/91, riguardante la "trasparenza degli atti amministrativi".

Articolo 32.

Vademecum per docenti

A tutti i docenti a inizio dell'anno scolastico, e ogni volta che nel corso dell'anno si stipula un contratto con personale a tempo determinato, viene consegnato un vademecum con le norme generali della scuola. In particolare si chiede di:

- prendere visione del presente regolamento e attenersi scrupolosamente alle norme;
- prendere visione del piano di evacuazione e del documento della valutazione dei rischi;
- rispettare le norme della Privacy;
- conoscere il PTOF d'Istituto;
- prendere visione delle circolari che verranno pubblicate nella bacheca del registro on line e le comunicazioni inviate nella casella di posta elettronica d'istituto. Per ogni ulteriore chiarimento i docenti possono rivolgersi, oltre ai colleghi di classe, al referente di plesso e al Dirigente Scolastico.

Articolo 33.

Privacy (vedi allegati)

Il Titolare del Trattamento è l'ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI-MONTALCINI DI NOCETO che ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer (Dati di contatto dott. Massimo Zampetti – Privacy Cert Bergamo info@privacycontrol.it) al quale è possibile rivolgersi per esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione), nonché revocare un consenso precedentemente accordato o proporre un reclamo all'Autorità di controllo per la protezione dei dati personali.

Il trattamento di dati personali avviene nel rispetto dei seguenti principi di carattere generale:

- tutti i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto dei principi generali previsti dall'Art. 5 del GDPR;
- specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 il Dirigente Scolastico all'inizio di ciascun contratto è tenuto a chiedere l'autorizzazione per il trattamento dei dati ai docenti, al personale amministrativo, ai collaboratori scolastici, ai fornitori e ai genitori. Tale autorizzazione vale per tutto il percorso scolastico salvo richiesta d'interruzione.

All'inizio dell'anno scolastico, o al momento dell'iscrizione, ai genitori viene richiesta l'autorizzazione scritta per consentire ai docenti di scattare foto alle classi per attività didattica. I docenti, quindi, dovranno verificare di aver acquisito tale autorizzazione prima di scattare foto.

Articolo 34.

PERSONALE ATA **(vedi allegato n. 14)**

Accesso e orari di apertura e chiusura degli edifici

Le modalità di accesso per il pubblico, l'apertura e la chiusura degli edifici scolastici, sono regolamentati da appositi orari.

L'apertura e la chiusura degli edifici è a carico dei collaboratori scolastici.

Durante le ore di lezione i portoni di accesso, fatte salve le disposizioni relative alla sicurezza (T.U. n. 81/2008) e codificate nei piani di evacuazione di cui ogni plesso è dotato, devono rimanere chiusi.

E' vietato entrare nel cortile delle scuole con ciclomotori o automobili.

Non è consentito parcheggiare nel cortile della Scuola Secondaria di Primo grado durante il periodo di attività didattica.

Articolo 35.

Orari degli uffici di segreteria

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico in fasce orarie prestabilite in modo da consentire ai dipendenti di svolgere proficuamente il proprio lavoro.

□ Dal lunedì al venerdì 7.30-9.00 e dalle 12.00 alle 13.00.

□ Il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 16.00.

La Segreteria riceve le telefonate dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle 12.00 fino al termine del servizio.

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.

Il personale di segreteria è obbligato a indossare i cartellini di riconoscimento con indicato il proprio nominativo.

Il servizio può essere effettuato in presenza o a distanza, in questo caso l'interazione con il pubblico è prevista in via telefonica e/o con mail.

Articolo 36. Collaboratori scolastici

All'Istituto Comprensivo sono assegnati dall'UST PR un numero di collaboratori scolastici in rapporto al numero degli alunni.

All'inizio di ogni anno vengono consegnati a ogni collaboratore i seguenti documenti:

- Linee guida per la privacy;
- Lettera di nomina di incarico al trattamento dei dati personali;
- Norme comportamentali per la sicurezza;
- Codice disciplinare.

I collaboratori hanno il compito di vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni e di collaborare con i docenti per qualsiasi evenienza, vigilando per la sicurezza e l'incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali.

Favoriscono l'integrazione degli alunni con disabilità collaborando, quando necessario, anche alle operazioni di assistenza personale.

Provvedono a mantenere puliti e in ordine i locali scolastici.

Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore dei servizi amministrativi o dal Dirigente Scolastico.

Invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola.

Prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del

necessario servizio.

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di rispettare l'orario di lavoro; indossare i camici con il cartellino di riconoscimento e calzature adeguate; rispettare le norme sulla privacy; prendere visione del piano di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Articolo 37.

Assegnazione delle aule e uso dei locali

La disposizione delle classi, nei diversi plessi, viene curata dal Dirigente Scolastico sentito all'occorrenza il collegio docenti o il referente di plesso.

I rappresentanti dei genitori possono ottenere l'uso dei locali per assemblee, previa richiesta al Dirigente Scolastico, indicando giorno, orario e ordine del giorno.

I locali della scuola possono, come da normativa vigente, essere concessi in utilizzazione temporanea, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso per compiti educativi e formativi.

La concessione dei locali necessita del preventivo nulla osta da parte del Dirigente Scolastico.

Con l'attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipula, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo. In alcun modo dovrà essere richiesto a terzi un compenso per l'utilizzo dei locali di proprietà dell'Ente Locale. Potrà invece essere pattuito un quantum relativo all'utilizzo e manutenzione degli arredi e attrezzature e un compenso per il personale della scuola che, al di fuori dell'orario di servizio, presti attività aggiuntiva per eventuale assistenza tecnica e pulizia dei locali concessi. Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di comunicare al Consiglio di Istituto le convenzioni stipulate producendone copia.

Articolo 38.

Gestione dei plessi e delle relative attrezzature

In ogni plesso scolastico è nominato un docente referente con i compiti di:

- curare i rapporti col Dirigente Scolastico e con la segreteria;
- curare i rapporti con gli Enti locali e il personale amministrativo;
- riferire di problemi relativi alle strutture e ai rapporti con i genitori.

L'uso della biblioteca è consentito a ogni docente e a ogni classe secondo orari e turni stabiliti.

Il prelievo dei libri e dei materiali didattici va annotato su un apposito registro. Ne è responsabile il docente incaricato della funzione di sub consegnatario dal direttore SGA, su designazione del Dirigente Scolastico.

Docenti e alunni devono aver cura dei materiali didattici, devono usarli in modo corretto e conservarli dopo l'uso.

Articolo 39.

Laboratorio di informatica (vedi allegato n. 9)

In ogni plesso è presente un laboratorio d'informatica con apposito regolamento.

Il docente referente cura gli acquisti, la funzionalità e regola l'utilizzo. Ogni docente, che in un qualsiasi momento usufruisce del laboratorio, deve firmare la propria presenza sull'apposito registro e segnalare eventuali anomalie riscontrate alla docente responsabile della tecnologia.

Articolo 40.

Utilizzo di Internet e della casella di Posta elettronica

Le istituzioni scolastiche sono regolamentate dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), con l'obbligo di pubblicare i documenti sul proprio sito istituzionale e di attivare una casella di posta certificata.

Il personale scolastico non può utilizzare il collegamento a internet e la posta elettronica per uso personale.

Gli utenti si impegnano a non diffondere informazioni che possono nuocere alla reputazione della scuola o essere contrarie alla morale o alle leggi in vigore.

Ogni messaggio trasmesso deve recare il nome del suo autore.

Non è consentita la pubblicità, in nessuna forma. I dati personali di un adulto non devono essere trasmessi senza il suo accordo; per i dati di minorenni è necessario l'accordo dei genitori. Non sono autorizzati gli annunci personali senza fini pedagogici. In questo regolamento sono presenti specifiche norme sull'utilizzo di internet e dei laboratori.

Articolo 41.

Divieto assoluto di fumo (vedi allegato n. 17)

In tutti i locali scolastici e nei cortili delle scuole è fatto divieto assoluto di fumare, anche le sigarette elettroniche. Il Dirigente Scolastico provvede, all'inizio di ogni anno scolastico, a indicare mediante appositi avvisi il docente che nei singoli plessi è incaricato di vigilare sul divieto.

Articolo 42.

Uso dei telefonini

Docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici, non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro se non per casi urgenti ed indifferibili, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Articolo 43.

Utilizzo della carta intestata della scuola

L'utilizzo è consentito solo al personale di segreteria.

Articolo 44.

Distribuzione del materiale di propaganda

Qualsiasi materiale informativo, prima della distribuzione ai docenti, al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie, deve essere visionato dal Dirigente Scolastico.

In caso di verbali redatti dai genitori in occasione di incontri collegiali, il docente della classe ne darà l'autorizzazione alla distribuzione previa verifica dei corretti requisiti (non devono essere menzionati nomi degli studenti, non devono esserci parole offensive nei confronti di persone, amministrazioni, ecc.).

Il materiale informativo fornito da Enti Locali, ASL, Istituti, gruppi sportivi ecc, può essere distribuito solo dopo essere stato visionato dal Dirigente Scolastico o dal referente di plesso.

Verranno di norma autorizzati i volantini del Comune di Noceto, delle associazioni sportive del Comune, dell'oratorio, della parrocchia, delle associazioni di volontariato quali AVIS, AIDO, Assistenza Pubblica (se con attività a titolo gratuito).

Non verranno autorizzati materiali pubblicitari di privati e/o a pagamento.

E' comunque vietato distribuire, entro l'area scolastica, materiale pubblicitario di qualsiasi natura.

Articolo 45.

Interventi di esperti nella scuola (Regolamentato nell'allegato n. 23)

L'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

L'assunzione di esperti avverrà nel caso in cui non siano reperibili tra il personale docente specifiche competenze professionali, indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività.

Si applica al riguardo quanto stabilito dall'attuale Regolamento di Contabilità (Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa).

Il Consiglio di Istituto disciplina nel Regolamento di Istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

L'elenco dei collaboratori esterni con cui viene stipulato un contratto, viene reso pubblico attraverso il sito della scuola.

Articolo 46.

Raccolta di denaro nella scuola

Il Consiglio di Istituto può decidere la raccolta di somme di denaro finalizzate a iniziative specifiche o a scopi umanitari. Il versamento delle somme da parte dei singoli rimane, comunque, sempre libero e volontario.

Si cercherà di aderire a non più di un'iniziativa all'anno di solidarietà.

Articolo 47. Sponsorizzazioni

L'art. 42 della legge n. 449/1997 ha esplicitamente previsto che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di favorire nella loro organizzazione una migliore qualità dei servizi da esse prestati e di realizzare maggiori economie, possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.

L'organismo competente a stabilire le regole per l'ammissione degli sponsor è il Consiglio di Istituto (D.M. n. 129 del 28 agosto 2018).

L'iniziativa contrattuale si può realizzare attenendosi a tre presupposti:

- 1) Le Istituzioni Scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
- 2) E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e adolescenza.
- 3) E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità e attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

Articolo 48.

Sicurezza (vedi allegato n. 13)

L'Istituto Comprensivo di Noceto ha nominato un Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP), e un docente Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

- Ogni scuola possiede il Documento della valutazione dei rischi e il piano dell'emergenza.
- In ogni locale è affisso il piano di evacuazione con indicati l'uscita di emergenza più vicina ed il punto di raccolta esterno.
- Ogni anno tutto il personale viene formato con corsi di informazione-formazione e prove di evacuazione.
- In ogni plesso è presente la squadra di emergenza identificabile dai cartellini di riconoscimento (arancione = capo dell'emergenza; giallo = coordinatore dell'evacuazione; rosso = antincendio; verde = primo soccorso).
- Annualmente vengono svolte almeno due prove di evacuazione.
- Il Dirigente Scolastico informa con circolari interne sui comportamenti corretti da tenere nel rispetto della sicurezza.

Articolo 49. Procedure dei reclami

I reclami relativi ad aspetti del servizio scolastico sono indirizzati al Dirigente Scolastico. Essi possono essere espressi in forma orale o scritta e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici devono poi essere sottoscritti.

Il Dirigente Scolastico, nel caso di comportamenti e fatti riguardanti persone che operano nella scuola, ne dà conoscenza agli interessati e risponde ai reclami scritti a entro e non oltre 30 giorni, dopo avere eseguito ogni possibile indagine in merito.

Non sono presi in considerazione i reclami anonimi.

Articolo 50. Richiesta certificati

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra Amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:

"Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità

personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47." (AUTOCERTIFICAZIONI)

Pertanto sui certificati rilasciati da questa Istituzione Scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011)".

In sostanza, l'amministrazione pubblica ora rilascia solo certificati in bollo da € 14,62. Infatti, i certificati esenti dal bollo erano SOLO quelli destinati alle altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ecc.); dal momento che questi certificati non possono più essere emessi, restano solo quelli in bollo.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto, con la nuova normativa, la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la Pubblica Amministrazione e i gestori di servizio pubblico DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.

Per presentare, invece, un atto a un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa DEVE essere apposta una marca da bollo da € 14,62, obbligo già esistente da tempo per tali tipi di certificati (rilasciati per i cd. "usi consentiti").

ESENZIONI: Riferimenti normativi scolastici, D.P.R. 642/72 art. 11.

Articolo 51 Accesso agli Atti

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi va presentata mediante istanza scritta, utilizzando, preferibilmente, il modello predisposto dall'Amministrazione, reperibile presso la segreteria dell'Istituto. La richiesta deve essere rivolta al Dirigente Scolastico e motivata. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e dimostrare la propria identità.

Il Dirigente Scolastico ha 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso sia in modo positivo, accogliendo l'istanza dell'interessato e permettendo così l'accesso agli atti, sia in modo negativo, rigettando la richiesta mediante diniego. (Vedi Carta dei Servizi).

ALLEGATI

IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Il Consiglio di Istituto è composto da membri eletti secondo quanto previsto dall'art. 8 del D. L.vo 297/94 ed è presieduto da un genitore eletto a maggioranza assoluta da tutti i componenti il Consiglio. Viene eletto fra i genitori, con le stesse modalità, un vice presidente. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva.

2. Il Consiglio di Istituto, per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al citato art. 8 e di quelle eventualmente assegnate o modificate da successive norme di legge, si riunisce periodicamente, in sedute ordinarie, di norma almeno una volta ogni due mesi durante il periodo di apertura della scuola, o quando si renda necessario. Le sedute si tengono nella sede di Via Passo Buole, 6, di norma alle ore 18,00, in presenza, oppure a distanza, con collegamento on line.

2.bis a) Gli organi collegiali possono riunirsi in via ordinaria anche in modalità telematica, tramite videoconferenza. Ove possibile, in base a valutazione del Dirigente Scolastico, è ammessa anche la modalità mista presenza/online. Il sistema di videoconferenza deve garantire la possibilità di libero intervento testuale/audio/video da parte di tutti i membri dell'organo collegiale. Le votazioni di eventuali delibere possono avvenire attraverso appello a vista in videoconferenza oppure attraverso appositi sistemi di rilevazione (ad es. form online, risposte in chat) i quali, ove necessario/richiesto, devono garantire l'anonimato.

b) Allo stesso modo, tale possibilità è estesa a tutti gli altri tipi di riunioni (incontri con le famiglie, GLI, GLO, consigli di classe, incontri di interclasse, incontri di programmazione, scrutini ecc...).

3. La convocazione ordinaria del Consiglio di Istituto è disposta dal Presidente che stabilisce ora e data.

4. L'avviso di convocazione è obbligatoriamente fatto con preavviso di 5 giorni, per iscritto e con consegna diretta da parte della segreteria, salvo ragioni di necessità e urgenza (48 ore di preavviso).

5. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione straordinaria del Consiglio di Istituto quando ne riceva richiesta scritta da almeno un terzo dei membri. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

6. Nell'avviso di convocazione deve essere espressamente indicato l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nessun argomento può essere trattato in una seduta del Consiglio se non iscritto all'o.d.g. e riportato sull'avviso di convocazione. Il Presidente ha il potere di aggiungere eventuali altri argomenti la cui trattazione si renda necessaria e opportuna, in aggiunta a quelli indicati dal Consiglio alla fine di ogni seduta, previo l'accordo di tutti i Consiglieri. L'o.d.g. deve contenere un numero di argomenti tale che possa essere trattato compiutamente durante una seduta (tempo previsto massimo due ore).

7. Il Presidente presiede la riunione, ne dirige i lavori, introducendo nell'ordine gli argomenti iscritti, concedendo la parola ai Consiglieri e sorveglia la verbalizzazione che viene effettuata dal Segretario del Consiglio.

8. Al fine di consentire a ciascun componente del Consiglio la preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'o.d.g., tramite la Segreteria in accordo con il Presidente, la Giunta predispone, su ciascun argomento che ritiene rilevante, il testo dei documenti contenenti le proposte di deliberazione e gli eventuali documenti illustrativi. Rimane facoltà di ogni singolo consigliere la richiesta di documentazione.

9. La seduta del Consiglio di Istituto è valida se sono presenti, in ciascun momento, la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio, di regola, procede a votazione per alzata di mano, ma, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, il voto può manifestarsi in forma segreta. Il dispositivo di ogni delibera è formalizzato e immediatamente riletto.

10. I verbali delle sedute del Consiglio vengono letti e approvati nella seduta successiva e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Eventuali osservazioni sul testo saranno presentate dai consiglieri interessati, nella seduta stessa, per iscritto e formeranno parte integrante del verbale.

11. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, ma vi possono assistere solo gli elettori delle componenti del Consiglio di Istituto (su richiesta devono fornire le generalità). Il pubblico non è ammesso se sono in discussione argomenti riguardanti persone. Per il mantenimento dell'ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri dati dalla legge al Sindaco nelle riunioni del Consiglio Comunale.

12. Chi desidera che venga messo a verbale il proprio intervento deve farne espressa richiesta seduta stante.

13. Il Consiglio di Istituto può invitare a partecipare alle riunioni specialisti (previsti dall'art. 8 del citato DPR), rappresentanti delle Amministrazioni Comunali e altro, purchè si approvi in maggioranza e si scriva nell'o.d.g. In caso di urgenza il Presidente può fare approvare a maggioranza l'intervento di un esperto durante la seduta.

14. Gli esperti, eventualmente invitati a partecipare al Consiglio, hanno un ruolo consultivo su specifiche tematiche e non possono essere presenti al momento della votazione per le delibere.

15. La Giunta si riunisce, di norma, prima del consiglio. Essa propone, tramite relazione, il Programma annuale al Consiglio e prepara i lavori del Consiglio d'Istituto (fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso).

16. Il Consiglio rimane in carica per tre anni.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI

SCUOLA PRIMARIA

Tutti gli alunni sono tenuti a:

- Presentarsi in classe con il materiale scolastico necessario alle attività.
 - Non spostarsi nell'edificio scolastico senza l'autorizzazione dell'insegnante.
 - Tenere un comportamento opportuno e/o adeguato durante le attività e gli spostamenti nell'edificio scolastico.
 - Eseguire i compiti assegnati.
 - Non portare a scuola telefoni cellulari e/o smartwatch.
 - Non sporcare intenzionalmente o danneggiare locali, arredi, oggetti personali.
 - Non recare offesa verbale o gestuale al personale scolastico e ai compagni.
 - Nel limite del possibile, evitare assenze prolungate, frequenti e senza adeguata giustificazione.
 - Avere un abbigliamento rispettoso dei canoni di sobrietà e decenza.
- N.B.: non è consentita l'uscita autonoma.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI SECONDARIA

Visti gli artt. 3 e 4 del D.P.R. del 24.06.1998, n. 249 (Regolamento delle studentesse e degli studenti)

Visto il D.M. n. 16 del 5.02.2007

Vista la C.M. n. 28 del

15.03.2007 Visto il D.P.R. n.
235/2007

Viste le delibere del Collegio dei Docenti

Viste le delibere del Consiglio d'Istituto

Viene emanato il seguente Regolamento che verrà consegnato con il Libretto Personale a tutti gli alunni.

PREMESSA

Il presente Regolamento, relativo alle violazioni disciplinari degli alunni, alle conseguenti sanzioni, organi e procedure di applicazione delle stesse, si propone come strumento di prevenzione più che di repressione in un grado di scuola, quella di base, a carattere eminentemente educativo, per assicurare quel clima di serenità e di fattiva collaborazione fra le varie componenti scolastiche a cui ripetutamente si richiama la Carta dei Servizi, il Regolamento d'Istituto e il Progetto Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Noceto.

Art. 1

DIRITTI DELLO STUDENTE

L'Istituto si impegna a garantire agli alunni i seguenti diritti:

- ☐ un servizio educativo - didattico di qualità;
- ☐ la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
 - ☐ l'educazione ai valori di libertà (libertà di pensiero, di parola e di espressione, nelle forme consentite e nel rispetto degli altri), pluralismo, solidarietà, convivenza democratica;
- ☐ una formazione adeguata nel rispetto dell'identità di ciascuno;
 - ☐ interventi didattici corretti e aggiornati dal punto di vista disciplinare, metodologico-didattico, psico-pedagogico;
 - ☐ un dialogo costruttivo, promosso dagli insegnanti, in tema di programmazione, organizzazione della scuola, criteri di valutazione;
 - ☐ la conoscenza degli obiettivi educativi e didattici generali e specifici, i criteri e i metodi di verifica e di valutazione;
 - ☐ una valutazione trasparente e tempestiva, volta a favorire un processo di autovalutazione;
 - ☐ iniziative idonee di accoglienza (con particolare attenzione, per gli alunni stranieri, "al rispetto della vita culturale e religiosa alla quale appartengono" e "alla realizzazione di attività interculturali" DPR 249/98);
- ☐ continuità dell'apprendimento;
- ☐ idoneo orientamento;
- ☐ iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio;
 - ☐ interventi didattici individualizzati, in particolare per alunni diversamente abili;
- ☐ valorizzazione delle attitudini individuali;
- ☐ riservatezza e discrezione;
- ☐ informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
 - ☐ un ambiente sereno, motivante e favorevole alla crescita integrale della persona;
 - ☐ rispetto delle identità individuali, di genere, etniche, socioculturali, religiose; trasparenza delle procedure disciplinari.
- ☐

Art. 2

DOVERI DELLO STUDENTE

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d'Istituto.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della Comunità Scolastica.

4. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.
6. Gli studenti condividono con le altre componenti scolastiche la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola. Dei danneggiamenti dovuti a colpevole incuria o irresponsabilità, sarà chiesto il risarcimento alle famiglie dei responsabili.
7. Qualora non fosse possibile individuare i responsabili, il danno verrà risarcito dalla classe/i dove è avvenuto il danno.

Gli alunni hanno diritto a esporre osservazioni, proposte o reclami rivolgendosi personalmente a un docente di classe o al capo d'Istituto. Se il problema riguarda l'intera classe o comunità scolastica può essere incaricato un rappresentante di classe che si faccia portavoce del problema.

La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni; le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, alla crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte dell'alunno, o del gruppo, dell'errore commesso e dell'impegno a non ripeterlo.

Art. 3

NORME SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

1. L'uscita per andare ai servizi è riservata di norma all'intervallo e comunque non durante la prima e la quarta ora, se non per motivi di necessità contingente. Le classi trascorrono l'intervallo esclusivamente nel corridoio di competenza. Le classi o i gruppi impegnati nei laboratori sono accompagnati dai docenti nel corridoio di pertinenza. In caso di prove, esperimenti, etc. richiedenti continuità, la classe trascorrerà l'intervallo nel corridoio attiguo al laboratorio. Ogni classe può trascorrere l'intervallo anche all'aperto negli spazi di pertinenza della propria aula: in questo caso l'allontanamento per recarsi ai servizi deve essere autorizzato dal docente.
2. Gli spostamenti degli alunni verso le aule speciali devono svolgersi in silenzio per non penalizzare il diritto alla concentrazione degli altri.
3. Durante i cambi dell'ora gli alunni devono assolutamente restare all'interno dell'aula, senza eccezioni, mantenendo un comportamento corretto e silenzioso. Ogni infrazione comporterà adeguate misure disciplinari.
4. Nessun alunno potrà accedere alla sala insegnanti, alle aule speciali e laboratori se non accompagnato da un insegnante o dal personale ATA.
5. Per quanto riguarda il laboratorio di informatica, è vietato installare o copiare qualsiasi software, sui computer del laboratorio. (vedasi regolamento del laboratorio).
6. Al momento dell'uscita, gli alunni sono tenuti a un rigoroso autocontrollo, senza resse o spinte pericolose specie davanti alle porte a vetri e alle scale.

Art. 4
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI

1. E' vietato l'uso dei cellulari e di qualsiasi altro dispositivo per ascoltare musica, anche durante l'intervallo. E' altresì vietato l'uso degli smartwatch. L'infrazione di tale norma verrà sanzionata secondo le disposizioni emanate con C.M. 15/03/07, secondo il criterio della proporzionalità.
2. Nel caso in cui lo studente venga trovato a usare il cellulare, ci sarà il ritiro immediato da parte del docente e la riconsegna personale ai genitori da parte del Dirigente Scolastico (o da suo incaricato).
3. In caso di uso del cellulare anche durante le visite e i viaggi d'istruzione, si applicherà la seguente procedura:
 - ritiro immediato del cellulare da parte del docente, con notifica sul registro di classe e sul libretto personale dello studente;
 - successiva consegna del medesimo al Dirigente Scolastico, o a suo delegato;
 - comunicazione immediata da parte del docente al genitore che dovrà ritirare il cellulare personalmente in segreteria;
 - firma del genitore sulla notifica del ritiro e della riconsegna.
4. In caso di uso oltraggioso e di particolare gravità, si applicheranno le sanzioni disciplinari del presente regolamento (art.8).
5. E' opportuno non portare a scuola somme ingenti di denaro o oggetti di valore. La scuola declina ogni responsabilità per lo smarrimento o la sottrazione di denaro, o di beni incustoditi o dimenticati.
6. Non è consentito utilizzare il distributore automatico bevande, né bere durante la lezione mentre è consentito nei cambi d'ora o per motivi contingenti. È altresì vietato masticare gomma.
7. Durante l'intervallo non è consentito utilizzare palloni.
8. Non è consentito in orario scolastico portare a scuola il materiale didattico dimenticato a casa, o le merende, questo al fine di una maggiore responsabilità degli studenti.
9. La famiglia ha il diritto di prendere visione delle verifiche fatte in classe dal proprio figlio sia chiedendolo direttamente al docente durante l'orario di ricevimento oppure con richiesta formale al docente stesso per averne copia.

Art. 5
ORARIO SCOLASTICO – INGRESSO E USCITA DA SCUOLA

- Si richiede il rispetto dell'orario d'inizio delle lezioni: gli alunni entrano in classe al suono della prima campanella, ore 7.45; alle ore 7.50 inizia la lezione.
- Ogni ritardo deve essere sempre giustificato personalmente dalla famiglia. In caso di ritardo, è consentito l'ingresso in classe solo al cambio dell'ora
- Durante la prima ora, è consentito l'ingresso posticipato e verrà conteggiata l'ora di assenza solo dopo le 8,30.
- In caso di richiesta da parte della famiglia di uscita anticipata, l'alunno dovrà essere prelevato da un genitore avente il diritto di potestà o da persona delegata attraverso delega scritta preventivamente depositata in segreteria.
- Al termine delle lezioni, gli alunni autorizzati dai genitori con richiesta scritta

presentata alla scuola all'inizio dell'anno scolastico, possono effettuare il percorso scuola-casa in modo autonomo (L. 172/2017). Il modulo di richiesta per l'uscita del minore senza alcun accompagnatore e la contestuale nota di impegno è visibile anche nel "Patto Educativo di Corresponsabilità": dovrà essere compilato dagli esercenti la potestà genitoriale ed autorizzato dalla scuola.

Pertanto, previa richiesta e autorizzazione delle famiglie, gli studenti potranno uscire da soli e i docenti dovranno accompagnarli fino al cancello dove termina la pertinenza della scuola.

Art. 6 ASSENZE

- 1.** Gli alunni risultati assenti sono ammessi in classe dall'insegnante della prima ora purché muniti di giustificazione firmata dal genitore o da chi ne fa le veci; in caso di ripetute dimenticanze si provvederà alla opportuna sanzione (art. 8). La quinta assenza deve essere giustificata personalmente dal genitore oppure con una nota scritta firmata dietro alla giustificazione.
- 2.** E' cessato dal 2015 l'obbligo di certificazione medica per assenze scolastiche superiori ai cinque giorni, tranne nei casi di misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica. In caso di viaggio all'estero si richiede comunque il certificato medico.
- 3.** Il Libretto Personale delle giustificazioni viene consegnato a ogni famiglia e deve essere firmato, nell'apposito spazio di copertina, da entrambi i genitori o dal genitore che firmerà le giustificazioni durante l'anno scolastico. Tale libretto contiene un numero adeguato di fogli sia per le assenze sia per i ritardi e le uscite anticipate, tuttavia, se per validi motivi, fosse necessario un numero superiore di giustificazioni, il genitore potrà ritirare, al costo di cinque euro, un secondo libretto presso la segreteria (ufficio alunni).
- 4.** Il libretto personale è un documento ufficiale. Se dimenticato, il genitore riceverà una comunicazione scritta che lo convocherà presso l'ufficio alunni per la firma di un'apposita notifica.

Art. 7 DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA

- Durante tutta l'attività scolastica, e in particolare durante le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono seguire le indicazioni fornite dai docenti.
- I comportamenti potenzialmente pericolosi (spinte, giochi senza controllo, gioco alla palla nei corridoi o in aula durante l'intervallo, corse, etc.), la manomissione di dispositivi o cartelloni per la sicurezza e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni impartite dai docenti, sono da considerare mancanze disciplinari di particolare gravità e come tali sanzionabili.
- Gli alunni sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per l'evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal piano di evacuazione e dagli appositi cartelli e segnalazioni.

Art. 8 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Si premette che la scuola, coi provvedimenti disciplinari, si prefigge uno scopo educativo, oltre che di tutela della comunità. I provvedimenti disciplinari di

natura educativa devono essere mirati al recupero degli studenti manchevoli anche attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Non è possibile prevedere tutte le violazioni nel dettaglio, quindi sarà il consiglio di classe a valutare le singole situazioni.

Le sanzioni sono ispirate al principio della gradualità e, dove possibile, della riparazione del danno:

1. Richiamo verbale al rispetto dei doveri dello studente.
2. Ammonizione. Consiste in una annotazione formale apposta sul registro elettronico. Le ammonizioni collettive vengono trascritte sul registro di classe e ne viene data comunicazione alle famiglie. Dopo ogni ammonizione, l'alunno è tenuto ad eseguire, a discrezione dell'insegnante, una riflessione scritta sul regolamento, compiti supplementari, studio di testi a memoria, etc. In caso di ammonizioni collettive e non, l'insegnante potrà decidere la sospensione dell'intervallo o di altre attività ricreative, la sospensione del singolo e/o della classe da attività extrascolastiche nella mattinata, da visite e viaggi d'istruzione. Se i compiti supplementari non vengono eseguiti, verrà assegnata una seconda ammonizione.
3. Allontanamento dalla comunità scolastica consiste nell'esclusione dello studente dall'attività scolastica e dalla scuola. L'allontanamento fino ad un massimo di quindici giorni è deciso dal Consiglio di Classe.

Il provvedimento viene riportato sul registro di classe, sui documenti personali dello studente e comunicato formalmente alla famiglia.

Il consiglio di classe può, sulla base di attenta valutazione del caso, commutare l'allontanamento dalla comunità scolastica con attività utili e formative da svolgersi tuttavia al di fuori della classe di appartenenza. L'allontanamento può prevedere, su valutazione del Consiglio di Classe, l'esclusione dalle visite e dai viaggi di istruzione. Se il genitore avrà già versato la quota di partecipazione, questa non potrà essere restituita.

Per atti gravi di vandalismo, bullismo o di marcata indisciplina l'allontanamento può avvenire per più di quindici giorni, fino alla fine dell'anno scolastico o si può decidere per la non ammissione allo scrutinio finale: tali provvedimenti verranno presi dal Consiglio d'Istituto.

Le sanzioni di cui sopra vengono applicate in rapporto alle mancanze sotto indicate:

1) AMMONIZIONE in caso di:

- a) Ripetuto turbamento dell'attività di classe.
- b) Mancata presenza dello studente in aula all'inizio della lezione senza giustificato motivo.
- c) Sistemati e ripetuti ritardi non adeguatamente giustificati all'inizio delle lezioni.
- d) Schiamazzi e disturbo durante la ricreazione, il cambio dell'ora, gli spostamenti e il periodo di interscuola.
- e) Violazione delle disposizioni regolamentari relative all'uso delle apparecchiature e dei sussidi didattici.
- f) Mancato rispetto delle norme di sicurezza.
- g) Comportamento irrispettoso nei confronti dei docenti, del personale amministrativo, ausiliario e di terzi presenti all'interno della scuola.
- h) Comportamento offensivo nei confronti degli altri studenti.

- i) Dimenticanze ripetute della giustificazione delle assenze, del libretto dello studente, della firma delle comunicazioni.
- j) Falsificazioni di firma o valutazioni scritte dall'insegnante.
- k) Uso del cellulare
- l) Danneggiamento involontario e non grave delle strutture, delle attrezzature e dei beni degli altri studenti, causato da imprudenza o intemperanza.

2) ALLONTANAMENTO

L'allontanamento viene notificato di norma ogni tre ammonizioni individuali applicate per i motivi indicati al punto precedente, e comunque secondo il parere del C. di C. Inoltre per:

- a) Danneggiamento volontario e grave delle strutture, degli arredi scolastici e dei beni di altri studenti. In questi casi è previsto il risarcimento del danno. In caso di danno in cui non si individui il responsabile, il risarcimento sarà a carico della classe interessata o delle classi del corridoio in cui si è verificato il danno.
- b) Atti di intolleranza nei confronti dei compagni in merito alla diversità di idea politica, etnia o religione.
- c) Atti di bullismo nei confronti dei compagni.
- d) Espressioni oltraggiose nei confronti di diverse confessioni religiose o etnie.
- e) Assenze ingiustificate.
- f) Ripetuta falsificazione di firma o valutazione scritta dall'insegnante.
- g) Uscita arbitraria dalla scuola
- h) Comportamento oltraggioso nei confronti del Dirigente Scolastico, docenti e altro personale scolastico.
- i) Atti di violenza o immorali nei confronti di altri studenti.
- j) Furto di beni all'interno degli edifici scolastici.
- k) Uso improprio del cellulare
- l) Fumo nei locali della scuola ma anche all'esterno su ordinanza del Comune di Noceto

Le ammonizioni scritte e l'allontanamento dalla comunità scolastica avranno ripercussione automatica sul giudizio del comportamento.

Art. 9

PROCEDURA PER L'ALLONTANAMENTO

- 1.** Il provvedimento disciplinare dell'allontanamento viene richiesto dal docente coordinatore di classe, dopo tre note di carattere disciplinare presenti sul registro di classe e sul libretto dello studente. Oppure viene richiesto dal docente che è stato informato di un fatto grave, dopo avere notificato sul registro e sul libretto dell'alunno l'episodio contestato.
 - Vengono comunque sanzionati tutti i comportamenti che rechino danno grave all'immagine della scuola, ai singoli membri, all'Amministrazione o a terzi.
- 2.** Il docente segnala al Dirigente l'infrazione commessa dall'alunno.
- 3.** Il Dirigente o suo delegato o coordinatore di classe o suo delegato inizia la fase istruttoria per la conoscenza dell'episodio per il quale si è chiesto

l'allontanamento e convoca l'alunno alla presenza del/i genitore/i per la contestazione dell'addebito. Della contestazione viene informato il genitore e redatto il verbale.

4. Il Dirigente convoca il Consiglio di Classe in seduta plenaria (docenti e rappresentanti dei genitori), inserendo all'o.d.g. il provvedimento disciplinare.
5. Il consiglio viene informato delle violazioni commesse dall'alunno (elenco note sul registro) o dell'episodio di cui all'art. 8, comma 2.
6. Il Dirigente informa il consiglio di quanto verbalizzato nell'audizione a difesa dell'alunno.
7. Il coordinatore di classe propone il provvedimento da adottare che viene assunto dopo votazione a maggioranza o all'unanimità.
8. Viene compilata la notifica con il provvedimento adottato che il coordinatore consegnerà alla famiglia.

Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica, i genitori, o chiunque possa averne interesse, possono rivolgersi all'Organo di Garanzia entro i quindici giorni successivi all'avvenuta notifica. L'Organo di Garanzia interno, previsto dall'art. 5 del D.P.R.249/98, è costituito da due docenti e due genitori eletti nel consiglio di Istituto, è presieduto dal dirigente scolastico.

Entro 10 giorni l'Organo di Garanzia dovrà prendere le decisioni del caso, dando risposta all'impugnazione. L'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia del provvedimento disciplinare.

Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento di disciplina è parte integrante dello Statuto delle studentesse e degli studenti e ne costituisce la realizzazione normativa. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Detto regolamento ha validità fino a successive modifiche, integrazioni o sostituzioni disposte dal Consiglio di Istituto, organo che, periodicamente, ha facoltà di valutare l'efficacia di quanto in esso contenuto.

APPENDICE: GRIGLIE DI COMPORTAMENTO

Corrispondenze tra voti numerici/giudizi/indicatori; il voto finale del comportamento è dato dalla media dei voti dati nelle singole voci degli indicatori.

VALUTAZIONE						
Giudizio	Non sufficienti	Sufficiente	Discreto	Buono	Distinto	Ottimo

Indicatori per la valutazione del comportamento

Relazione con i compagni						
Relazione con gli						
Rispetto del Regolamento						
Capacità di collaborazione.						
Autonomia						
Interesse, attenzione						
Cittadinanza e Costituzione						

La valutazione non sufficiente potrà essere data solamente nel caso si riscontrino i seguenti comportamenti:

- gravi atti di violenza, sia fisici che psicologici, verso le persone;
- atti gravi di vandalismo posti in essere sia a scuola, sia durante attività educativo-didattiche realizzate fuori dall'edificio scolastico;
- comportamenti potenzialmente pericolosi verso se stessi e gli altri.

Le voci indicate per la valutazione del comportamento concorrono anche alla valutazione delle competenze chiave europee.

Tabella di corrispondenza tra giudizio, voti e descrittori della pagella on-line

RELAZIONE CON I COMPAGNI (A)		
Non sufficiente	5	(A1) Ha compiuto atti di violenza, sia fisica che psicologica nei confronti dei compagni. (A2) Assume comportamenti potenzialmente pericolosi verso se stesso e gli altri.
Sufficiente	6	(A3) Spesso manifesta rapporti conflittuali coi compagni. (A4) Spesso manifesta atteggiamenti polemici e invadenti incontrando difficoltà a farsi accettare.
Discreto	7	(A5) Talvolta manifesta rapporti conflittuali coi compagni. (A6) Talvolta manifesta atteggiamenti polemici e invadenti incontrando difficoltà a farsi accettare.
Buono	8	(A7) Generalmente manifesta un comportamento collaborativo e
Distinto	9	(A8) Ben inserito, ha rapporti corretti coi compagni (A9) Collabora all'interno della classe ed è disponibile ad aiutare i
Ottimo	10	(A10) Ben inserito, aperto e disponibile, socializza in modo corretto con i compagni.
		(A11) Ha un ruolo propositivo e trainante all'interno della classe (A12) E' sempre collaborativo e ben disposto

RELAZIONE CON GLI ADULTI (B)

Non sufficiente	5	(B1) Ha compiuto gravi mancanze di rispetto nei confronti degli adulti presenti a scuola.
Sufficiente	6	(B2) Manifesta frequenti atteggiamenti di sfida/ oppositivi verso l'insegnante.
Discreto	7	(B3) Riconosce il ruolo dell'adulto ma non sempre vi fa riferimento.
Buono	8	(B4) Generalmente manifesta un comportamento corretto nei confronti degli
Distinto	9	(B5) Cordiale e corretto, si relaziona positivamente con gli adulti.
Ottimo	10	(B6) Aperto e fiducioso, riconosce il ruolo dell'adulto e vi fa riferimento.

RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA		
Non sufficiente	5	(C1) Ha ricevuto provvedimenti disciplinari
Sufficiente	6	(C2) Dimostra un comportamento esuberante e scorretto. (C3) Dimostra un comportamento di disturbo per sé e per gli altri. (C4) Ha commesso infrazioni al regolamento d'Istituto con numerose note disciplinari sul registro.
Discreto	7	(C5) Dimostra un comportamento spesso esuberante in modo inopportuno. (C6) Ha commesso infrazioni al regolamento d'Istituto con alcune note disciplinari o richiami di comportamento sul registro.
Buono	8	(C7) Dimostra un comportamento abbastanza corretto e responsabile. (C8) Ha ricevuto richiami verbali e/o scritti relativi al comportamento
Distinto	9	(C9) Dimostra un comportamento quasi sempre corretto e responsabile.
Ottimo	10	(C10) Dimostra un comportamento sempre corretto e responsabile.

CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE (D)		
Non sufficiente	5	(D1) Non rispetta le regole del lavorare in gruppo; disturba e ostacola i compagni nello svolgimento dell'attività.
Sufficiente	6	(D2) E' dispersivo rispetto al proprio compito nel gruppo e disturbatore.
Discreto	7	(D3) Fatica ad accettare il proprio ruolo all'interno del gruppo e talvolta richiede di lavorare individualmente.
Buono	8	(D5) Partecipa al lavoro di gruppo in modo passivo, senza dare un contributo personale.
Distinto	9	(D6) Nelle attività di gruppo interviene impegnandosi personalmente. (D7) Sa cooperare in un gruppo per uno scopo comune.
Ottimo	10	(D8) Aiuta i compagni in difficoltà. (D9) Lavora insieme ai compagni in un rapporto di reciproco rispetto.

RESPONSABILITÀ VERSO IL PROPRIO DOVERE SCOLASTICO (E)		
Non sufficiente	5	(E1) Senza l'ausilio dell'adulto non è ancora in grado di gestire le proprie cose. (E2) L'insegnante deve sempre organizzare e sollecitare l'alunno per portare a termine le consegne.
Sufficiente	6	(E3) Deve essere spesso sollecitato riguardo alla gestione del materiale e nell'esecuzione dei compiti assegnati.
Discreto	7	(E5) E' piuttosto dispersivo nell'organizzare il proprio materiale. (E6) Porta a termine le attività con correttezza dopo essere stato sollecitato.
Buono	8	(E7) Porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle consegne, ma con scarsa responsabilità nella gestione dei tempi.

Distinto	9	(E8) Generalmente gestisce in modo adeguato il proprio materiale di lavoro. (E9) Solitamente porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle consegne e nei tempi stabiliti.
Ottimo	10	(E10) Gestisce sempre in modo adeguato il proprio materiale di lavoro. (E11) Porta sempre a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle consegne e nei tempi stabiliti.

INTERESSE, ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE (I)		
Non sufficiente	5	(I1) Non mostra interesse per le attività didattiche, disturbando anche la lezione. (I2) Fa assenze non giustificate dalla famiglia.
Sufficiente	6	(I3) Manifesta disinteresse verso quasi tutte le attività didattiche (I4) Partecipa solo se viene sollecitato.
Discreto	7	(I5) Manifesta un interesse selettivo e discontinuo. (I6) Partecipa in modo selettivo e discontinuo.
Buono	8	(I8) Manifesta adeguata attenzione e dimostra interesse alle proposte didattiche, intervenendo in modo opportuno, ma solo se richiesto
Distinto	9	(I10) Manifesta interesse e attenzione costante, partecipando attivamente alle proposte.
Ottimo	10	(I12) Manifesta spiccato interesse e attenzione costante, partecipando attivamente e con apporti personali alle proposte.

INDICAZIONI PER ASSEGNAZIONE DI RICHIAMI, ANNOTAZIONI, NOTE DISCIPLINARI

Voce "Annotazione" per comunicazioni dirette scuola-famiglia. Ad esempio:

1. Consegna documenti/circolari;
2. Segnalazioni sulla situazione didattico-disciplinare dello studente, non riferite a singoli episodi ma all'osservazione in itinere.

Voce "Richiami": segnalazione inadempienze relative ai compiti non svolti e alle dimenticanze del materiale.

Voce "Nota Disciplinare": segnalazione comportamenti non adeguati all'ambiente scolastico in violazione del Regolamento di istituto.

Nota Bene: Si consiglia di descrivere in modo dettagliato ogni singola annotazione/richiamo/nota disciplinare, in modo che sia chiara la situazione e che, in caso di nota disciplinare, sia evidente la gravità dell'accaduto.

Come da regolamento e come inserito nel Patto di Corresponsabilità, il consiglio di classe prenderà in considerazione un'eventuale sanzione disciplinare a seguito di un congruo numero di note disciplinari o per comportamenti altamente scorretti.

**PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
per la Scuola Secondaria di Primo Grado**

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/'06 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica";
VISTO il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e il D.P.R. n. 235 del 21/11/'07 recanti il "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
VISTO il D.M. n. 16 del 5 /02/'07 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo";
VISTO il D.M. n. 30 del 15/03/'07 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
VISTA la nota del Ministero del 31/07/2008;
CONSIDERATO che la formazione, l'educazione e l'istruzione sono processi complessi e continui che, per la loro piena realizzazione, richiedono la collaborazione del Dirigente scolastico, dei docenti, degli studenti e della famiglia;
PRESO ATTO che la scuola è una comunità organizzata in cui operano, nel rispetto di appositi regolamenti, diverse risorse umane;
VISTE le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyber bullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015;
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44;
VISTA la Legge n. 71 del 29/05/ 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
CONSIDERATA la necessità di definire, nel rapporto Scuola-Famiglia-Alunni, i diritti e i doveri da condividere per potenziare l'Offerta Formativa della Scuola e permettere agli alunni di realizzare pienamente l'apprendimento;
VISTI i Regolamenti pubblicati sul sito della scuola;

Si stipula con la famiglia dello studente, e con lo studente, il seguente patto educativo di corresponsabilità.

Il Dirigente Scolastico:

- nella sua veste di capo di Istituto svolge la funzione direttiva, presiede alla gestione unitaria dell'Istituto, promuove e coordina ogni attività della scuola, l'attività dei Docenti e degli Organi Collegiali;
- tiene rapporti con gli Enti Locali e l'Amministrazione scolastica centrale, affinché il servizio sia adeguato ai bisogni degli alunni ed alle esigenze della comunità;
- garantisce il rispetto delle normative vigenti;
- si impegna a prevenire e a contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017.

I Docenti:

- sono preposti all'opera di trasmissione ed elaborazione della cultura, sono responsabili dell'attività educativa e didattica;
- hanno diritto all'esercizio della libertà di insegnamento intesa come garanzia della libertà di apprendimento dell'alunno;
- programmano l'azione educativa e didattica e, tenendo conto dei livelli di partenza, dei bisogni e degli interessi degli alunni, individuano i percorsi più idonei al conseguimento degli obiettivi programmati;
- attuano la continuità del processo educativo attraverso la predisposizione di attività in linea con le esperienze già effettuate dall'alunno, costruendo il raccordo didattico ed educativo con l'ordine inferiore e superiore delle istituzioni scolastiche;
- collaborano con le famiglie nella realizzazione del processo formativo;
- si impegnano a costruire un clima sociale positivo all'interno della classe e a garantire l'unitarietà dell'insegnamento;
- devono comunicare ai genitori la propria offerta formativa e motivare il proprio intervento didattico;
- nel rispetto delle norme che regolano la privacy, assumono un atteggiamento discreto nei confronti delle informazioni sulla famiglia e sugli alunni e le comunicano solo se sono utili al lavoro educativo;
- hanno compiti di vigilanza sugli alunni loro affidati;
- devono attenersi al rispetto dell'orario di servizio e alla puntualità
- si impegnano a prevenire e a contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017.

Il personale amministrativo:

- svolge gli atti amministrativo-contabili di propria competenza;
- si impegna per il conseguimento delle finalità educative della scuola e nelle attività di supporto al lavoro dei docenti, collaborando con loro per l'attuazione di iniziative e progetti;
- cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa previste dalla legge.

I collaboratori scolastici:

- vigilano sull'ingresso e sull'uscita degli alunni, sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di allontanamento momentaneo dell'insegnante;
- collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
- provvedono a mantenere puliti e in ordine i locali scolastici.

I genitori:

- per diritto costituzionale sono i titolari dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli, pertanto hanno il diritto-dovere di condividere con la scuola la responsabilità del compito educativo;
- si impegnano a far rispettare ai propri figli le regole della scuola;

partecipano alla vita della scuola secondo le forme previste dall'ordinamento

scolastico;

- devono costruire con i docenti un dialogo improntato sulla fiducia e sul rispetto delle loro competenze professionali;
- devono seguire con attenzione il percorso formativo del figlio, sostenendolo nelle difficoltà per favorire in lui la costruzione di una positiva immagine di sé e condividendo le scelte educative e formative dell'Istituto;
- devono esercitare un controllo costante sui compiti a casa e sullo studio, controllando sistematicamente il Libretto Personale delle comunicazioni scuola- famiglia e il registro on line;
- curano la puntualità del/la proprio/a figlio/a nell'entrata a scuola e limitano le assenze e le uscite anticipate a seri e giustificati motivi e provvedono a fornire sollecitamente le relative giustificazioni;
- si impegnano a far rispettare al/la figlio/a le regole sull'uso della rete informatica d'Istituto e di Internet stabilite dalla Politica di Uso Accettabile adottata dall'Istituto.
- si impegnano a condividere e a sostenere i provvedimenti deliberati dall'Istituto in caso di inosservanza del regolamento disciplinare da parte del/la figlio/a e a risarcire in denaro gli eventuali danni arrecati a strutture, arredi e materiali didattici;
- qualora insorgessero dei problemi, hanno la possibilità di chiedere un colloquio chiarificatore con i docenti interessati o con il Consiglio di classe;
- sono tenuti a vigilare e educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con riferimento anche a quanto previsto dalla legge 29.5.2017, n. 71 e alle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015.
- In caso di richiesta di autorizzazione all'uscita del minore senza accompagnatori devono:
 - dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
 - dichiarare di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
 - dichiarare di essere impossibilitati di garantire all'uscita da scuola la presenza di un genitore o di un altro soggetto maggiorenne;
 - dichiarare che il proprio figlio conosce il percorso scuola-casa e ha un grado di maturità tale da consentirgli di effettuarlo in modo autonomo, senza accompagnatori;
 - impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza divagazione;
 - assicurare che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione;
 - rappresentare se il minore è in possesso di un telefono cellulare e nel caso impegnarsi a monitorare telefonicamente il rientro a casa del medesimo;
 - impegnarsi a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.

Tale richiesta, e contestuale nota d'impegno, verrà acquisita agli atti e sarà oggetto di valutazione circa l'assenza di elementi ostativi al suo accoglimento.

Gli alunni:

Hanno diritto:

- a una scuola organizzata in funzione dei loro bisogni di formazione e di istruzione;
- al riconoscimento e alla valorizzazione della loro identità personale, culturale, etnica e religiosa;
- al rispetto delle diversità individuali e sociali anche in presenza di disabilità;
- a essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- a ricevere una valutazione adeguata, corretta e trasparente nei criteri e nelle forme della sua espressione.

Hanno il dovere di:

- rispettare gli insegnanti, tutto il personale della scuola, i compagni con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati;
- conoscere e rispettare il regolamento, comportarsi educatamente in tutte le situazioni scolastiche, compresi le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione;
- avere cura della propria persona attraverso ordine, pulizia e abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
- rispettare gli orari scolastici;
- impegnarsi nello studio ed eseguire i compiti con diligenza e con continuità;
- portare sempre a scuola il materiale scolastico e averne cura;
- collaborare all'ordine dell'aula e dei luoghi in cui si svolge l'attività didattica;
- portare sempre a scuola il Libretto Personale delle comunicazioni scuola-famiglia, consegnare puntualmente ai genitori circolari, avvisi, valutazioni e ai docenti le giustificazioni per le assenze;
- impegnarsi a conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di contrastare il fenomeno del cyberbullismo;
- impegnarsi a non compiere atti di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, soggetti deboli e svantaggiati.
- impegnarsi a frequentare le sessioni di formazione organizzate dalla scuola e ad accettare tutte le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa.

Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è consapevole che:

- il presente Patto Educativo di corresponsabilità è valido, per ciascun studente, fino al termine degli studi all'interno di questa Istituzione Scolastica.
- eventuali ampliamenti, proposti dal Consiglio d'Istituto e condivisi con i rappresentanti delle famiglie, nonché eventuali modifiche proposte dal MIM, saranno comunicati tempestivamente.

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

**Regolamento Organo di Garanzia ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98
Istituto Comprensivo Rita – Levi Montalcini di Noceto**

ART. 1 – FINALITA' E COMPITI

1. E' costituito presso l'Istituto Comprensivo di Noceto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e DPR 235 del 21/11/2007, l'Organo di Garanzia (O.G.)

2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

a. prevenire e affrontare tutti i problemi e i conflitti che possono emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione

b. esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. l'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente Scolastico

- Due docenti designati dal Consiglio d'Istituto tra i docenti membri del Consiglio di Istituto;

- due genitori designati dal Consiglio d'Istituto tra i genitori membri del Consiglio di Istituto.

2. I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto.

3. La presidenza spetta al Dirigente scolastico.

4. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente.

5. I genitori componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio.

6. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.

7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 2 del presente Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla

seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

8. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente.

ART. 3 – MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente.

5. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell'O.G., effettivi o supplenti.

ART. 4 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.

3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi.

6. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

7. Il Dirigente Scolastico provvederà a informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.

**REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE GUIDATE E VIAGGI
D'ISTRUZIONE
(per i docenti)**

1 - Finalità

- 1.1. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione rientrano tra le azioni promosse dalla scuola per ampliare e arricchire le conoscenze, sostenere la motivazione allo studio, integrare le metodologie, sostenere i processi di ricerca e l'apprendimento in situazione.
- 1.2. Il viaggio viene considerato mezzo di istruzione ed educazione e la sua organizzazione e gestione si prestano per essere tradotte in un impegno didattico capace di coinvolgere i contenuti di diverse discipline e promuovere azioni trasversali di approfondimento delle conoscenze e consolidamento delle abilità.
- 1.3. L'organizzazione e la gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione sono a carico dei docenti incaricati di specifica funzione da parte del Collegio Docenti e comportano la compilazione della documentazione, la gestione dei contatti e degli accordi, i necessari passaggi amministrativi con le relative autorizzazioni, i processi di comunicazione e informazione e tutto quanto sia necessario per garantirne la piena riuscita.

2 – Formulazione delle proposte

- 2.1. I Consigli di classe, interclasse e sezione sono invitati a definire e presentare le loro richieste, di norma, entro il 30 di ottobre.
 - 2.2. Solo in casi eccezionali, per motivi contingenti e documentati, saranno ammesse deroghe (uscite connesse con la partecipazione a gare sportive, partecipazione a concorsi ed eventi culturali).
 - 2.3. Ogni Consiglio di classe, interclasse, intersezione, riunito in composizione allargata, sentite le proposte dei docenti, si farà carico della definizione delle mete e dell'acquisizione del parere di compatibilità finanziaria da parte delle famiglie.
 - 2.4. L'organizzazione deve essere curata dal Consiglio di Classe/sezione che ne esplicita anche le motivazioni sul piano educativo e didattico, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto.
 - 2.5. Il Consiglio di classe/sezione organizza le uscite e i viaggi, individua gli accompagnatori e le riserve. Il referente di plesso procede alle necessarie modifiche di orario e compila le rispettive tabelle di sostituzione dei colleghi impegnati nell'accompagnamento delle classi.
- Il versamento delle quote di partecipazione sul conto della scuola viene effettuato attraverso il sistema Pago Pa.

Criteri generali per l'organizzazione

- 3.1. Il consenso scritto di chi esercita la potestà deve essere acquisito dai Coordinatori di classe e conservato in segreteria con tutta la documentazione relativa all'uscita.
- 3.2. Tutti i partecipanti devono essere in possesso di un documento di riconoscimento valido e, in caso di uscite all'estero, del documento valido

per l'espatrio.

- 3.3. Negli abbinamenti delle classi e nella scelta delle mete si deve tener conto delle fasce d'età dei partecipanti e della correlazione con la programmazione dell'azione didattica.
- 3.4. Per i viaggi di istruzione e le visite guidate non collegate ad attività sportiva (Gruppo Sportivo) o ai Progetti Nazionali, Europei ed extraeuropei, premiazioni, viaggi istituzionali, viaggi finanziati o cofinanziati da enti istituzionali, occorre la partecipazione di almeno i 4/5 degli alunni di ciascuna classe.
- 3.5. La partecipazione dei genitori è consentita solo in casi di gravi problemi di salute dell'alunno (specificatamente documentati).
- 3.6. Le uscite potranno essere effettuate entro il 31/05.
- 3.7. Nella programmazione dell'uscita o viaggio escludere i prefestivi, i ponti e il sabato. Si potranno effettuare gite anche il sabato e la domenica se tali date verranno indicate da enti esterni alla scuola senza possibilità di modificarle (delibera n. 13 del CDI dell'8/10/2010), oppure in treno e/o per altre situazioni indifferibili (es. premiazioni, progettualità particolari, particolari documentate esigenze (delibera n. 12 del CdI del 23/10/2024).
- 3.8. In caso di allerta meteo della Protezione Civile nei luoghi dell'itinerario, la scuola si vedrà costretta a rinviare il viaggio. L'allerta dovrà essere accertata 24 ore prima della partenza. Sarà il responsabile del viaggio, insieme al Dirigente Scolastico e ai genitori rappresentanti di classe, a decidere per l'eventuale rinvio o annullamento.
- 3.9. Tetto di spesa massimo per i viaggi: euro 250, da considerarsi cumulativi in caso di più viaggi effettuati nello stesso anno scolastico.

4 . Individuazione e scelte delle mete

- 4.1. Per la scuola dell'infanzia gli spostamenti dovranno essere contenuti all'interno dell'ambito provinciale e l'organizzazione dovrà considerare accuratamente la durata del viaggio, la distanza dalla meta e ogni altro elemento utile a garantire la sicurezza dei partecipanti. L'uscita potrà avere la durata massima di una giornata.
- 4.2 Per la scuola primaria gli spostamenti possono avvenire sul territorio nazionale per un massimo di tre giorni all'anno per classe; per le classi quinte vi è la possibilità di effettuare viaggi all'estero sino a n. 4 giorni se finanziati o cofinanziati da soggetti istituzionali.
- 4.3. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale e all'estero per un massimo di tre giorni all'anno per classe, ad eccezione dei viaggi istituzionali cofinanziati o cofinanziati da enti, istituzioni, che possono avere durata anche maggiore, premiazioni di concorsi (es. MIM, Assemblea Legislativa ER, progetti Erasmus, gemellaggi, ecc...).
- 4.4 Per durata massima fino a tre giorni si intende anche la possibilità di svolgere più viaggi di minor durata nello stesso anno scolastico, fino al raggiungimento del sopraindicato tetto.
- 4.5 I viaggi di istruzione sono da proporsi unicamente a gruppi classe omogenei salvo situazioni legate a concorsi, progettualità particolari quali viaggi istituzionali cofinanziati o cofinanziati da enti, istituzioni, con durata anche maggiore, premiazioni di concorsi (es. MIM, Assemblea Legislativa ER, progetti Erasmus, gemellaggi, ecc...).

4. – Accompagnatori

4.4. I docenti accompagnatori saranno individuati tra i docenti della classe o delle classi promotrici. La disponibilità dichiarata comporta l'impegno a partecipare, in quanto l'indicazione dei nominativi in delibera deve rispecchiare la struttura organizzativa predisposta. E' prevista la presenza del Dirigente Scolastico o di suo Collaboratore in occasione di viaggi istituzionali e/o qualora se ne ravvisasse la necessità.

4.5. Il numero minimo degli adulti accompagnatori, nei viaggi e visite d'istruzione dovrà essere pari a due, in un rapporto di un docente per classe (una classe 2 docenti; due classi 4 docenti). Per i viaggi d'istruzione, sia in Italia che all'estero, il rapporto sarà di un docente ogni 15 alunni.

4.6. In presenza di alunni con disabilità si valuterà, caso per caso, se sia indispensabile la presenza del docente di sostegno tenendo conto della gravità della disabilità ed, eventualmente, la presenza di un genitore o, in caso di acclarata necessità, di entrambi i genitori, previa approvazione del Team docente/Consiglio di Classe;

4.7. L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di attenta vigilanza, con assunzione della connessa responsabilità ai sensi dell'art. 2047 del C.C.

4.8. In tutti i casi in cui sia possibile si consiglia l'avvicendamento dei docenti in modo da non impegnare le stesse persone per più di due viaggi e comunque per non più di sei giorni in un anno scolastico (da questo totale devono considerarsi esclusi i giorni per concorsi o progettualità non dipendenti unicamente dalla scuola, fino a un massimo di 10 giorni complessivi, tra viaggi di istruzione e altre progettualità);

6. Organizzazione

6.1. L'ufficio di segreteria per ogni proposta di viaggio dovrà acquisire almeno tre/cinque preventivi di agenzia o di autonoleggio.

I documenti da allegare alla proposta di visita guidata o viaggio di istruzione, da parte dei docenti, sono i seguenti:

a) elenco alunni partecipanti

b) dichiarazione di autorizzazione dei genitori di tutti gli alunni partecipanti

c) dichiarazione di assunzione di vigilanza presentata da tutti i docenti

e) fotocopia del verbale della seduta dei consigli di intersezione, interclasse, classe in cui è stata proposta la visita o il viaggio.

7. Termini per la presentazione delle proposte

Le proposte di visite guidate o viaggi di istruzione, corredate del parere dei Consigli di classe, interclasse o sezione circa la compatibilità finanziaria, la congruità didattica e il rispetto delle norme di sicurezza, dovranno pervenire all'Ufficio di Segreteria entro i termini stabiliti al punto 1.

Per le visite guidate e i viaggi d'istruzione organizzati in conformità con il presente regolamento, la prescritta autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente Scolastico, tutti i casi di deroga saranno sottoposti al parere del CdI.

8. Modulistica

Nell'organizzare il viaggio d'istruzione, i docenti avranno cura di compilare in ogni parte la modulistica messa a disposizione dall'ufficio di segreteria.

Allegato n. 6 del Regolamento d'Istituto

Norme generali di comportamento nelle uscite e viaggi d'istruzione

Ai genitori degli Studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado

In occasione dell'approssimarsi del periodo in cui molte classi si recheranno in viaggio d'istruzione, sia in Italia che all'estero, si ritiene opportuno richiamare alcune linee di comportamento finalizzate a garantire i necessari livelli di sicurezza e di benessere a tutti i partecipanti.

In particolare si richiama l'attenzione su quanto segue:

- 1- durante i viaggi d'istruzione è vietato allontanarsi dal gruppo o assumere atteggiamenti di eccessiva autonomia nei confronti dei docenti accompagnatori o degli organizzatori;
- 2- sono vietati tutti i comportamenti che possono causare danno a sé e agli altri o essere di pregiudizio all'incolumità delle persone;
- 3 - devono sempre essere rispettate le norme di sicurezza degli ambienti in cui si è ospitati;
- 4 - è vietato portare il cellulare o lo smartwatch in gita. I ragazzi potranno essere contattati su un numero di cellulare messo a disposizione dalla scuola.
- 5 - è vietato far uso di bevande che abbiano anche una bassa gradazione alcolica (birra);
- 6 - è vietato recare danno alle cose degli altri, agli arredi e alle suppellettili delle camere d'albergo, pena corrispettivo risarcimento pecuniario.

Per garantire la migliore riuscita dell'iniziativa, che riveste fundamentalmente un carattere culturale, tutti gli studenti sono tenuti a tenere un comportamento corretto e responsabile ed assumere atteggiamenti di massima collaborazione con gli insegnanti, gli accompagnatori e gli altri operatori.

I genitori si impegneranno a responsabilizzare i ragazzi ad avere un comportamento corretto nelle ore notturne che devono essere dedicate solo al riposo.

In attuazione alle disposizioni previste dal Regolamento attuativo dello Statuto degli Studenti e delle studentesse (DPR del 24 giugno 1998, n. 249 con successive modifiche e integrazioni), gli studenti che siano incorsi in provvedimenti disciplinari gravi (ammonizione scritta e allontanamento dalle lezioni), su proposta dei Consigli di classe, saranno esclusi dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate e non sarà possibile il rimborso.

In caso di mancato rispetto delle regole sopra richiamate, a seguito di segnalazione scritta dei docenti accompagnatori, ci si riserva di disporre l'interruzione del viaggio d'istruzione e il rientro immediato delle scolaresche.

L'interruzione del viaggio d'istruzione dovuta al mancato rispetto dei doveri dello studente, di cui al regolamento interno di disciplina o all'affievolirsi e venir meno delle condizioni ottimali di sicurezza, non dà diritto al rimborso della quota di partecipazione.

RIMBORSO Viaggi e visite d'Istruzione

Si precisa che l'acconto o il saldo non verrà restituito in caso di rinuncia o di assenza per motivi diversi dalla malattia certificata.

Nel caso in cui un alunno si ammalasse o subisse un infortunio prima o il giorno stesso di una gita scolastica, avrà diritto al rimborso delle spese anticipate per il viaggio fino ad un massimo di € 500,00. Per ottenere tale rimborso è necessario:

- telefonare all'ufficio di segreteria della scuola entro e non oltre il giorno stesso della partenza per il viaggio.
- presentare il certificato medico riportante la data prima della partenza o del giorno stesso di partenza.

N.B. Da sottoscrivere e firmare prima del viaggio d'istruzione

ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

La scuola dell'infanzia inizia a metà settembre e termina il 30 di giugno secondo il calendario regionale.

Le sezioni sono composte da bambini di tre, quattro e cinque anni.

Nelle prime due settimane la scuola è aperta dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per consentire un graduale inserimento dei bambini di tre anni.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

- **ORE 7.30** Pre-scuola (per chi rientra nelle condizioni di poterne usufruire)
- **ORE 8.00-9.00**: Ingresso.
- **ORE 9.00-10.00**: Attività educative.
- **ORE 10.00-11.00**: Attività didattica.
- **ORE 11.30**: Pranzo.
- **ORE 12.15-13.00**: prima uscita e gioco libero.
- **ORE 12.45-14.45**: Relax pomeridiano obbligatorio per i bambini di 3 anni e per i bambini di 4 anni fino a gennaio, da concordare con le insegnanti.
- **ORE 13.00-15.00** Attività mirate per i 5 anni (nella seconda parte dell'anno le attività pomeridiane vengono organizzate in laboratori).
- **ORE 15.00**: Merenda
- **ORE 15.30-16.00**: Uscita (gioco libero o guidato per chi resta).

E' possibile posticipare l'orario di entrata a seguito di precedente comunicazione alle insegnanti e per poter effettuare specifiche viste mediche, vaccinazioni o terapie.

In tal caso la consegna del bambino deve comunque avvenire prima dell'inizio del pasto a scuola (ore 11.30).

REGOLAMENTO DI VIGILANZA

SCUOLA PRIMARIA

Di seguito si riportano le principali norme per il corretto rispetto della vigilanza nei confronti degli alunni. Tali norme sono regolamentate dal CCNL dei docenti, dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto e dal Regolamento d'Istituto. E' indispensabile, e doveroso, che i docenti rispettino tali norme e le facciano rispettare ai propri studenti.

Orario delle lezioni Scuola Primaria Noceto "R. Pezzani" I docenti devono essere in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (7,55) al suono della prima campanella

- Alle ore 8,00 tutti gli alunni devono essere in classe per l'inizio delle lezioni (suono della seconda campanella).
- Sul registro di classe devono essere sempre annotati i nomi degli alunni aggregati a causa dell'assenza di un docente.
- I docenti devono rispettare con puntualità il cambio dell'ora.
Chi entra in servizio dopo la prima ora, deve comunque trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio della lezione.
- Chi necessita di fotocopie deve prepararle prima delle lezioni, evitando di lasciare la classe incustodita. La preparazione dei compiti e delle verifiche fa parte della funzione docente.
- La sorveglianza degli alunni è affidata al docente: i collaboratori lo possono sostituire solo per tempi brevi in caso di impellenti necessità.
- L'uscita delle classi 1[^] al mattino avverrà alle ore 12,25.
- Le classi 1[^] presenti a scuola il pomeriggio usciranno alle ore 15,55.
- Al suono della prima campanella alle ore 12,25 tutte le classi faranno uscire gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, facendoli accompagnare all'uscita dai collaboratori scolastici.
- Alle 12,30 si esce dall'aula per il termine delle lezioni. Non si sosta nei corridoi per molti minuti attendendo il suono della campanella.
- Gli studenti devono essere accompagnati all'uscita dell'edificio. Fino a quel momento il docente dell'ultima ora è responsabile della vigilanza degli alunni.

Orario delle lezioni Scuola Primaria Borghetto "Lidia e Maria Aimi"

- I docenti devono essere in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (7,45) al suono della prima campanella.
- Alle ore 7,50 tutti gli alunni devono essere in classe per l'inizio delle lezioni (suono della seconda campanella).
- Sul registro di classe devono essere sempre annotati i nomi degli alunni aggregati a causa dell'assenza di un docente.
- I docenti devono rispettare con puntualità il cambio dell'ora.

Chi entra in servizio dopo la prima ora, deve comunque trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio della lezione.

- Chi necessita di fotocopie deve prepararle prima delle lezioni, evitando di lasciare la classe incustodita. La preparazione dei compiti e delle verifiche fanno parte della funzione docente.
- La sorveglianza degli alunni è affidata al docente e i collaboratori lo possono sostituire solo per tempi brevi in caso di particolari necessità.
- Alle 12,50 si esce dall'aula per il termine delle lezioni. Non si sosta nei corridoi per molti minuti attendendo il suono della campanella.
- Gli studenti devono essere accompagnati all'uscita dell'edificio. Fino a quel momento il docente dell'ultima ora è responsabile della vigilanza degli alunni.

Intervallo e spostamenti all'interno dell'edificio

- Le classi trascorrono l'intervallo nel corridoio della propria aula o all'aperto, sotto la sorveglianza dell'insegnante. Nel caso in cui l'orario della ricreazione si prolunghi oltre il suono della campanella, il docente avrà cura di non creare disturbo alle classi impegnate nelle attività.
- Gli spostamenti degli alunni verso le aule speciali si svolgono in silenzio ed in modo ordinato avendo cura di chiudere la porta della propria aula.
- Gli alunni restano all'interno della propria aula durante il cambio dell'ora, mantenendo un comportamento corretto.
- Le uscite per andare ai servizi durante le lezioni, di norma sono limitate ad un alunno per volta.
- Nessun alunno accede alla sala insegnanti, alle aule speciali, ai laboratori e in palestra se non accompagnato da un insegnante o da personale ATA.
- Nessun alunno deve essere incaricato di recarsi presso il distributore di bevande a prendere the o caffè per l'insegnante.
- I docenti devono vigilare affinché gli alunni sentano la responsabilità di mantenere la propria aula e tutto l'ambiente scolastico pulito ed accogliente e non arrechino danni a strutture e attrezzature.
- Tutti devono impegnarsi nella raccolta differenziata dei rifiuti e i docenti devono vigilare sugli alunni affinché ne facciano un uso corretto.

Viaggi e visite d'istruzione

- Ogni uscita didattica deve prevedere la presenza di almeno due docenti, salvo le situazioni citate in altra sezione del Regolamento, alla quale si rimanda.

In considerazione del proprio ruolo educativo, ogni docente, inoltre, è tenuto:

- Conoscere il Regolamento d'Istituto e il PTOF.
- Prendere visione delle circolari pubblicate sulla bacheca del registro elettronico.
- Non utilizzare il cellulare durante l'attività didattica.
- Durante l'anno scolastico i docenti sono tenuti a porre attenzione al numero di assenze complessive dei propri alunni e segnalare contestualmente i casi in cui le stesse risultino eccessive.
- I docenti sono tenuti a illustrare agli alunni il Regolamento disciplinare, tenendone una copia esposta in classe.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Orario delle lezioni (Valevole per l'a. s. 2024/2025)

- I docenti devono essere in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (7.45) al suono della prima campanella.
- Alle ore 7.50 tutti gli alunni devono essere in classe per l'inizio delle lezioni (suono della seconda campanella).
- Sul registro di classe devono essere sempre annotati i nomi degli alunni aggregati a causa dell'assenza di un docente.
- I docenti devono rispettare con puntualità il cambio dell'ora.
Chi entra in servizio dopo la prima ora, deve comunque trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio della lezione.
- Chi necessita di fotocopie deve prepararle prima delle lezioni, evitando di lasciare la classe incustodita. La preparazione dei compiti e delle verifiche fanno parte della funzione docente.
- Alle 13.50 si esce dall'aula per il termine delle lezioni. Non si sosta nei corridoi per molti minuti attendendo il suono della campanella.
- Gli studenti devono essere accompagnati all'uscita dell'edificio. Fino a quel momento il docente dell'ultima ora è responsabile della vigilanza degli alunni.

Intervallo e spostamenti all'interno dell'edificio

- Le classi trascorrono l'intervallo esclusivamente nel corridoio antistante l'aula (o analogo spazio all'aperto) sotto la sorveglianza dell'insegnante che ha terminato l'ora; nessun alunno deve allontanarsi dal proprio corridoio.
- Gli spostamenti degli alunni verso le aule speciali si svolgono in silenzio ed in modo ordinato avendo cura di chiudere la porta della propria aula.
- Gli alunni restano all'interno della propria aula durante il cambio dell'ora, mantenendo un comportamento corretto.
- Al termine delle verifiche gli alunni restano in classe e attendono la conclusione della prova da parte di tutti.
- Le uscite per andare ai servizi sono limitate a un alunno per volta e solo in caso di effettiva necessità. Lo stesso alunno, di norma, non può uscire più di una volta nella stessa ora di lezione, o subito dopo che sia trascorso l'intervallo.
- Nessun alunno accede alla sala insegnanti, alle aule speciali e ai laboratori se non accompagnati da un insegnante o da personale ATA.
- Nessun alunno deve essere incaricato di recarsi presso il distributore di bevande a prendere the o caffè per l'insegnante.
- Tutti devono impegnarsi nella raccolta differenziata dei rifiuti e i docenti devono vigilare sugli alunni affinché ne facciano un uso corretto.
- Vengono effettuati due intervalli.

Viaggi e visite d'istruzione

- Ogni uscita didattica deve prevedere la presenza di almeno due docenti, salvo le situazioni citate in altra sezione del Regolamento, alla quale si rimanda.

In considerazione del proprio ruolo educativo, ogni docente, inoltre, è tenuto:

- durante l'anno scolastico i docenti sono tenuti a porre attenzione al numero di assenze complessive dei propri alunni e segnalare contestualmente i casi in cui le stesse risultino eccessive;
- a vigilare affinché gli alunni sentano la responsabilità di mantenere la propria aula e tutto l'ambiente scolastico pulito e accogliente e non arrechino danni a strutture e attrezzature;
- prendere visione delle circolari pubblicate sulla bacheca del registro elettronico.

**REGOLAMENTO
di POLITICA DI USO ACCETTABILE di INTERNET P.U.A.
REGOLAMENTO LABORATORIO DI
INFORMATICA E UTILIZZO DI INTERNET
SECONDO LE LINEE GUIDA DEL GARANTE (DM n.305/2006)**

Linee guida per alunni e docenti

Le informazioni che seguono sono le linee guida inserite nella PUA della scuola. Alcuni di questi consigli riguardano l'uso sicuro di Internet anche a casa.

Art. 1

Principi generali

Compete al Dirigente Scolastico assicurare la funzionalità e il corretto impiego dei mezzi informatici, nell'osservanza di alcuni cogenti principi:

- a) Principio di necessità secondo cui i sistemi informativi devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite;
- b) Principio di correttezza secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori;
- c) Principio di pertinenza e non eccedenza secondo cui il trattamento dei dati devono essere svolti solo dai soggetti preposti.

Art. 2

Informazione sulla Politica d'Uso Accettabile delle TIC della scuola

a) Informazione del personale scolastico

Le regole di base relative all'accesso a Internet, parte integrante del Regolamento d'Istituto, sono esposte all'albo dell'Istituto, all'interno dei laboratori di informatica e negli uffici amministrativi.

Tutto il personale scolastico (docente e ATA) analizzerà la Politica d'Uso Accettabile delle TIC sottoscrivendola all'inizio dell'anno scolastico, all'inizio del rapporto di lavoro ed ogni qualvolta vi sarà apportata una variazione e sarà coinvolto nel suo ulteriore sviluppo, sempre tenendo conto che l'uso della rete sarà sottoposto a monitoraggio.

b) Informazione degli alunni

Sarà cura del docente responsabile del laboratorio e dei vari docenti utenti del medesimo illustrare didatticamente i contenuti della Politica d'Uso Accettabile delle TIC agli allievi, tenendo conto della loro età ed evidenziando le opportunità ed i rischi connessi all'uso della comunicazione tecnologica.

c) Informazione dei genitori/tutori

I genitori saranno informati sulla politica d'uso accettabile e responsabile di Internet nella scuola e sulle regole da seguire a casa tramite

- esposizione del seguente regolamento all'albo;
- pubblicazione dello stesso sul sito web della scuola;
- consultazione del regolamento in segreteria.

All'atto dell'iscrizione la scuola chiede ai genitori degli studenti il consenso all'uso di Internet per il loro figlio e per la pubblicazione dei suoi lavori e delle sue fotografie. Inoltre, all'inizio dell'anno scolastico, con la consegna del libretto personale dello studente, viene fatto sottoscrivere al genitore/tutore dell'allievo il Patto educativo di corresponsabilità che attesta l'esistenza del regolamento (PUA), e le responsabilità dell'allievo sull'utilizzo delle risorse scolastiche all'interno dei laboratori.

Art. 3

Gestione del sito web della scuola

Sarà cura della redazione editoriale e del webmaster la gestione delle pagine del sito della scuola, nonché la garanzia che il contenuto sul sito sia accurato e appropriato. La scuola detiene i diritti d'autore dei documenti che si trovano sul proprio sito o di quei documenti per i quali è stato chiesto e ottenuto il permesso dall'autore proprietario. Le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle persone da contattare rispetteranno le norme vigenti sulla privacy.

La scuola non pubblicherà materiale prodotto dagli alunni senza il permesso dei loro genitori; inoltre, le fotografie degli stessi non saranno pubblicate senza il consenso scritto dei loro genitori o tutori e il nome degli alunni non sarà allegato alle fotografie. Le fotografie degli allievi per il sito della scuola saranno selezionate attentamente dagli insegnanti redattori in modo tale che solo gruppi di alunni siano ritratti in attività didattiche a scopi documentativi.

Art. 4

Servizi on line alle famiglie/utenti esterni

La scuola offre all'interno del proprio sito web i seguenti servizi alle famiglie e agli utenti esterni:

- Informazioni sulla scuola;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Regolamento di Istituto;
- Regolamenti di disciplina;
- Patto Educativo di Corresponsabilità;
- Consultazione elenchi libri di testo;
- Documentazione della scuola;

Art. 5

Altre forme tecnologiche di comunicazione

Agli allievi non è permesso utilizzare i telefoni cellulari per telefonare, scattare foto o registrare filmati durante le lezioni o durante l'orario scolastico. È vietato inviare messaggi illeciti o inappropriati, nonché fotografie o filmati. È vietato lo smartwatch.

Ai docenti e al personale che entra in diretto contatto con gli allievi, è altresì vietato l'uso del telefono cellulare durante lo svolgimento delle lezioni.

Art. 6

Estratto dalla legislazione vigente sui Diritti d'Autore

Legge del 22 aprile 1941 n° 633 art. 70

... "il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza

all'utilizzazione economica dell'opera".

Quindi, se nel realizzare lavori didattici o pagine web, l'autore inserisce a scopo di discussione, di critica, di informazione culturale, parti di opere, brevi estratti o citazioni (mai l'opera integrale) menzionando chiaramente il nome dell'autore e la fonte, non incorre in problemi di copyright. In questi casi, infatti, l'autore delle opere non sarà danneggiato nei suoi diritti anzi potrebbe acquistare maggiore notorietà.

Art. 7

Netiquette e comunicazioni interpersonali (posta elettronica, talk)

Fra gli utenti dei servizi telematici di rete si è sviluppata, nel corso del tempo, una serie di tradizioni e di norme di buon senso che costituiscono la "Netiquette" che si potrebbe tradurre in "Galateo (Etiquette) della Rete (Net)". Ecco alcuni aspetti che TUTTI GLI UTENTI dovrebbero conoscere:

- ognuno può sentirsi libero di esprimere le proprie idee, nei limiti dell'educazione e del rispetto altrui: ben vengano le discussioni vivaci e animate, ma senza trascendere i suddetti limiti;
- non inviare messaggi stupidi, inutili o ripetitivi (spam);
- non inviare messaggi pubblicitari, catene di Sant'Antonio o comunicazioni che non siano state sollecitate in modo esplicito; inoltre sarebbe corretto evitare di rendere pubbliche le conversazioni private;
- non inserire in un messaggio elettronico quel che non si scriverebbe su una comune cartolina postale.

Regolamento specifico del Laboratorio di Informatica

Art. 8

Soggetti autorizzati

Sono autorizzati ad accedere al laboratorio di Informatica i docenti dell'Istituto Comprensivo di Noceto per le attività didattiche d'Istituto.

L'insegnante di classe, che ha nella propria programmazione l'utilizzo di Internet, è responsabile di quanto avviene nelle proprie ore di laboratorio.

Gli allievi non possono accedere al laboratorio senza la sorveglianza diretta di un docente, che è responsabile del rispetto delle regole d'utilizzo e dei materiali presenti.

Sono altresì autorizzati i dipendenti, che per motivi di servizio ne devono far uso, previo incarico ricevuto dal Dirigente Scolastico o dal DSGA.

Art. 9

Gestione del laboratorio

La gestione hardware e software del laboratorio è di competenza esclusiva della referente di tecnologia e del Dirigente Scolastico.

I computer sono configurati per le normali attività didattiche. I software utilizzabili sono quelli installati sui computer.

Gli utilizzatori non possono installare o rimuovere software, così come non è possibile modificare le impostazioni predefinite. Se si ha bisogno di un particolare software è necessario richiederlo alla referente.

Ogni docente che intende accedere ai laboratori deve prenotare il suo utilizzo, e segnalare la propria presenza indicando l'orario di entrata e di uscita su apposito quaderno, indicando anche le eventuali anomalie riscontrate.

Art. 10

Salvataggio dei documenti

Tutti i documenti prodotti dai docenti o dagli allievi devono essere salvati all'interno della cartella "Documenti". Non è consentito salvare file al di fuori di tale cartella (ad esempio sul Desktop). I documenti salvati all'esterno della cartella "Documenti" potranno essere cancellati anche senza preavviso.

Si raccomanda ai docenti di fare in modo che gli allievi salvino i propri documenti in modo ordinato.

Art. 11

Navigazione Internet

I docenti possono usare i PC dell'Istituto Comprensivo per la navigazione Internet per le sole attività inerenti la didattica.

Gli allievi dell'Istituto possono accedere a Internet unicamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione del docente che vigila nel laboratorio e sotto il suo controllo. L'Istituto comprensivo promuove l'uso di Internet quale strumento di comunicazione e di informazione, ma si raccomanda l'uso con un adeguato senso critico, affinché lo strumento non risulti dannoso.

Art. 12

Filtri Internet

La navigazione Internet dell'intero Istituto Comprensivo è filtrata attraverso un proxy server al fine di prevenire l'accesso a materiali non adatti a un contesto scolastico. Tale filtro risiede su una macchina centralizzata che filtra l'intera navigazione della scuola. In caso di accesso a materiali non adatti vengono registrati: l'indirizzo IP della macchina da cui è partita la richiesta;

il giorno e l'ora del tentativo d'accesso;

la pagina richiesta.

Tali dati vengono memorizzati sul disco fisso della macchina che funge da filtro al fine di perseguire ai sensi del presente regolamento eventuali comportamenti scorretti. I log degli accessi sono protetti da password e visualizzabili unicamente dal Dirigente scolastico e dalla Funzione strumentale. I log vengono cancellati ogni sei mesi (approssimativamente al termine di ogni quadrimestre).

Art. 13

Posta elettronica

I docenti possono utilizzare i pc dell'Istituto Comprensivo per usare la propria casella di posta personale (ministeriale e non), alla quale si può accedere unicamente tramite Webmail. Non è possibile installare un software per scaricare in locale la posta elettronica per motivi di sicurezza e di privacy.

L'utilizzo della posta elettronica è comunque limitato alle attività istituzionali. Ogni uso abusivo dei servizi di posta elettronica sarà perseguito ai sensi del presente regolamento.

Art. 14

Uso delle stampanti

Nel laboratorio di informatica sono installate due stampanti: una laser in bianco e nero e una stampante a colori.

Quando possibile si raccomanda di usare sempre la stampante laser in quanto

decisamente più economica della stampante a colori. Quest'ultima deve essere usata soltanto se effettivamente indispensabile per l'attività didattica in corso. Si raccomanda di non stampare inutilmente al fine di non sprecare carta e inchiostro, nonché al fine di educare i ragazzi al corretto uso delle risorse disponibili.

Gli studenti possono stampare unicamente dopo aver ottenuto il permesso del docente a cui è affidata la sorveglianza delle attività.

I docenti possono usare la stampante unicamente per le attività didattiche o istituzionali. Non è possibile stampare materiali personali.

Art. 15

Divieti

- Il laboratorio d'informatica deve essere utilizzato SOLO per fini istituzionali e didattici.
- I docenti devono rispettare le prenotazioni del laboratorio da parte delle classi e non disturbare con attività estemporanee.
- Non è consentito creare indirizzi di posta elettronica personale se non per fini istituzionali
- Non è consentito utilizzare la casella di posta elettronica della scuola per scopi personali
- Non è consentito navigare in Internet se non per scopi istituzionali e didattici.
- Non è consentito utilizzare le stampanti per uso personale

Il datore di lavoro può riservarsi di controllare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (artt. 2086, 2087, 2104 del cod. civ.).

Il Dirigente Scolastico e il referente possono, al fine di accertare eventuali violazioni al regolamento:

- leggere i documenti salvati dai docenti e/o dagli studenti
 - leggere le date di salvataggio dei file
 - consultare la cronologia di navigazione sui singoli computer o sul server
- Si raccomanda di non salvare materiali riservati o privati sui computer dell'Istituto in quanto non è possibile garantirne la riservatezza. Per salvare documenti riservati si raccomanda di usare chiavette usb o altri supporti rimovibili.

Art.16

Alunni

- non utilizzare giochi né in locale, né in rete;
- salvare sempre i lavori (file) in cartelle personali e/o di classe e non sul desktop o nella cartella del programma in uso. Sarà cura di chi mantiene il corretto funzionamento delle macchine cancellare file di lavoro sparsi per la macchina e al di fuori delle cartelle personali;
- mantenere segreto il nome, l'indirizzo, il telefono di casa, il nome e l'indirizzo della scuola;
- non inviare a nessuno fotografie personali o di amici;
- chiedere sempre all'insegnante o a un adulto il permesso di scaricare documenti da Internet;
- chiedere sempre il permesso prima di iscriversi a qualche concorso o prima di riferire l'indirizzo della propria scuola;
- riferire all'insegnante o al genitore se qualcuno invia immagini che vi infastidiscono e non rispondere; riferire anche se capita di trovare

- immagini di questo tipo su Internet;
- non rispondere a richieste di incontri di persona, e riferirlo comunque a un adulto;
 - ricordare che le persone che si incontrano nella Rete sono degli estranei e non sempre sono quello che dicono di essere;
 - non è consigliabile inviare mail personali, perciò rivolgersi sempre all'insegnante prima di inviare messaggi di classe;
 - non caricare o copiare materiale da Internet senza il permesso dell'insegnante o del responsabile di laboratorio;
 - non utilizzare la rete per messaggi offensivi nei confronti di persone, docenti, compagni, ecc.

Art. 17 Sanzioni

In caso di accertata violazione delle presenti norme, o di danneggiamenti alle macchine, gli organi preposti potranno interdire l'accesso al laboratorio di informatica e ai PC dell'Istituto agli alunni, alle classi o ai docenti responsabili di gravi abusi nell'utilizzo dei materiali informatici.

In caso di violazioni di minore entità da parte degli alunni, la punizione sarà assegnata dal docente di classe.

Le sanzioni disciplinari verranno comminate secondo quanto previsto dalla normativa vigente (codice Privacy) e dal regolamento disciplinare interno dell'I.C. di Noceto.

REGOLAMENTO BYOD - BRING YOUR OWN DEVICE

Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi digitali personali

**I. UTILIZZO DI DISPOSITIVI PERSONALI
IN SEDE DI DIDATTICA E FORMAZIONE DIGITALE DA
PARTE DI DOCENTI- DIVIETO PER GLI STUDENTI**

Le "Politiche attive per il BYOD (*Bring Your Own Device*) dell'Istituto Comprensivo Rita Levi – Montalcini di Noceto (di seguito: Istituto Comprensivo) prevedono che la scuola riconosca la possibilità di una formazione digitale che parta dal saper utilizzare in modo consapevole i propri dispositivi.

Si legge testualmente nel Piano Nazionale: "*La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato*".

Pertanto, al fine di offrire opportunità innovative e inedite per incrementare la loro formazione, il nostro Istituto intende favorire tale processo attraverso una modalità che contribuisca al miglioramento dell'ambiente educativo e di apprendimento garantendone la sicurezza.

È altresì obiettivo di detta azione quello di formare a una corretta gestione dei rischi e pericoli della Rete.

Si rende pertanto necessario normare l'uso dei dispositivi mobili a scuola:

- I. Dispositivi ammessi (solo per i docenti): qualsiasi computer portatile, tablet, e-reader, smartphone;
- II. I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici, ne è vietato l'uso agli studenti, ivi compresi gli smartwatch.
- III. Si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR

249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica, salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico, su richiesta motivata.

IV. Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di comunicazione eventualmente intestati ufficialmente all'Istituto Comprensivo da cui potranno essere condivisi.

V. Anche per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso non è consentito agli alunni.

VI. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tali disposizioni, con uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.

VII. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa.

VIII. Il personale è responsabile personalmente dei propri dispositivi.

IX. Ogni utilizzo da parte degli studenti sarà sanzionato.

X. La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie.

NORME SPECIFICHE PER I DISPOSITIVI DIGITALI DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA

I. L'utilizzo dei dispositivi digitali in dotazione alla scuola (tablet, pc) è autorizzato dal Dirigente Scolastico.

II. Il docente che intende usufruire dei tablet o pc con la propria classe assegna il tablet all'alunno utilizzatore e compila il registro preposto dove indica la

classe utilizzatrice, il tablet o pc assegnato a ogni singolo alunno, la materia trattata, l'ora di utilizzo, la segnalazione di eventuali problemi o danni verificatisi durante l'utilizzo.

III. L'alunno utilizzatore è tenuto al corretto utilizzo del dispositivo, secondo il buon senso e le indicazioni del docente.

IV. Il docente è tenuto al rapido controllo della funzionalità dei dispositivi all'atto della riconsegna e alla tempestiva segnalazione di eventuali danneggiamenti.

V. L'utilizzo della Digital board è subordinato sempre alla supervisione di un docente; gli alunni non possono utilizzare il pc senza supervisione e autorizzazione del docente.

Uso non consentito di Internet con i pc o tablet della scuola

I. Usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;

II. Scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso dell'insegnante;

III. Giocare sul computer, in rete o diversamente (se non come parte di una lezione);

Diritti di proprietà intellettuale

Deve essere rispettata e protetta la proprietà intellettuale altrui:

- Non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale;
- Non è ammessa la violazione dei *copyright*;
- Si deve attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali (se richiesto dalla legge o da accordo).
- La scuola favorisce e incoraggia lo sviluppo dell'*open source* e *copyleft*

Diritto di ispezione

- La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file e rivelarli ad altri se ritenuto necessario.

Sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento

L'accesso al network della scuola è un privilegio, non un diritto. L'uso della tecnologia comporta responsabilità personali. Ci si aspetta che gli studenti rispettino le regole dell'I.C., agiscano responsabilmente e rispettino i termini e le condizioni fissate dall'insegnante di classe e dalla scuola. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni potrà risultare nella temporanea o permanente perdita di accesso alla rete nonché altre azioni disciplinari e legali, se necessario. Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso accidentale al loro insegnante o anomalie nella Rete.

Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell'accaduto e sanzionate secondo il Regolamento di Istituto. I dispositivi che dovessero essere usati a scuola, nonostante il divieto di utilizzo, potranno essere confiscati per l'intera giornata. Se un dispositivo viene confiscato, allo studente sarà richiesto di consegnarlo all'insegnante, il quale lo riconsegnerà ai genitori.

Compiti del Docente

Il Docente ha il compito di sorvegliare costantemente l'attività degli alunni. Sarà altresì compito dei docenti, qualora si dovessero verificare episodi di apertura di siti inappropriati durante le attività, gestire con tempestività la loro chiusura e segnalare il fatto all'animatore digitale.

Compito dell'Istituto

Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione un adeguato

numero di dispositivi per gli alunni (pc o tablet), al fine di permettere la partecipazione di tutti gli alunni della classe alle attività programmate dai docenti. L'istituto avrà altresì cura di garantire connessioni sicure mediante l'utilizzo di dispositivi adatti (firewall, parental-control, etc.) compatibilmente con le necessità di utilizzo della Rete e nei limiti dei fondi disponibili.

Allegato n. 11 del Regolamento d'Istituto

SOCIAL MEDIA POLICY DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI - MONTALCINI DI NOCETO

PREMESSA

L'Istituto Comprensivo Rita Levi - Montalcini di Noceto (di seguito "Istituto") riconosce l'ambiente digitale come spazio ideale per la promozione e promulgazione delle attività di didattica, nella piena considerazione delle finalità istituzionali di comunicazione esterna.

Di seguito vengono descritte le principali norme di comportamento che i dipendenti sono tenuti a osservare quando accedono ai social network con i loro account personali.

Il personale dell'Istituto, nella configurazione, utilizzo e gestione dei propri account privati sui social network è tenuto a rispettare alcune norme di comportamento. In generale, indicazioni tese a garantire tanto la salvaguardia dell'Istituto quanto delle persone che vi lavorano.

Il personale che sceglie di rendere nota la propria attività lavorativa è tenuto a indicare nella sezione del social network relativa alle informazioni personali la qualifica rivestita all'interno dell'Istituto, citando inoltre l'account istituzionale del Ministero qualora fosse presente sullo stesso social network, specificando che le opinioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell'Istituto.

In caso di condivisione di informazioni personali o professionali (luogo di lavoro e di residenza) è opportuno prevedere un contestuale innalzamento dell'attenzione per difendersi da attacchi, non necessariamente informatici, che impiegano in varie maniere tecniche psicologiche o falsificazione dell'identità (social engineering) per recuperare informazioni propedeutiche all'avvio di attacchi di natura informatica. È preferibile limitare la visibilità delle proprie informazioni alle sole persone con cui si intende condividerle, evitando una sovraesposizione mediante l'adozione di adeguate impostazioni sulla privacy. Il personale può liberamente condividere, quando fa riferimento ad atti o iniziative dell'Istituto, sui propri profili privati i contenuti già diffusi dai canali dell'Istituto quali, ad esempio, informazioni su iniziative, progetti, eventi, campagne, video, immagini. Allo stesso tempo, il personale è tenuto a osservare un comportamento pubblico rispettoso dell'organizzazione presso cui lavora.

L'Istituto non si avvale di social network: *eventuali pagine attivate su social network sono da considerare non autorizzate dalla Scuola. Invitiamo l'utenza a segnalare la presenza di pagine social che possano compromettere l'immagine e la reputazione*

COMPORAMENTI CONSENTITI AGLI UTENTI DIPENDENTI

In ossequio al DPR 62/2013 (c.d. Codice di Condotta per i dipendenti pubblici) integrato dal nuovo DPR 81/2023, nella specie all'art. 11 ter si fa espresso divieto all'utilizzo dei social network quando dallo stesso possa derivare una lesione all'immagine dell'Istituto. Si statuisce infatti che, nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

Per questi motivi, si consigliano alcune buone pratiche al fine di ottemperare al rispetto della reputazione online dell'Istituto:

Evitare di divulgare, attraverso i social media, informazioni riservate, come la corrispondenza, informazioni di terze parti di cui si è a conoscenza (ad esempio, istituzioni, utenti, ecc.) o informazioni su attività lavorativa e carattere istituzionale (es. disposizioni interne, provvedimenti etc.), che hanno diffusione limitata a spazi digitali interni all'Istituto o ancora soggetti a pubblicazione su sito web istituzionale.

Rispettare la privacy di interlocutori, colleghi, alunni e terzi soggetti evitando riferimenti diretti a fatti o a dettagli privi di rilevanza pubblica e che ledano la sfera personale, ed evitando altresì di taggare persone in fotografie o post senza aver prima richiesto la loro autorizzazione e di pubblicare foto o video di eventi a porte chiuse o serate conviviali senza l'autorizzazione delle persone riprese e/o degli organizzatori. Inoltre, è vietata la pubblicazione di dati personali (e-mail, numero di telefono, codice fiscale etc.) e di dati particolari (ex sensibili);

È vietato aprire blog, pagine o altri canali personali che riportino il nome dell'Istituto scolastico, che trattino argomenti riferiti all'attività istituzionale, senza informare preventivamente il Dirigente Scolastico o il team digitale che ne valuta e autorizza l'eventuale apertura;

L'utilizzo dei loghi dell'Istituto sui social network è possibile solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico;

Verificare che i contenuti siano corretti prima di pubblicarli. Se si è in dubbio su risposte a utenti o contenuti da pubblicare, è fortemente raccomandato confrontarsi prima con lo staff digitale.

L'utilizzo di contenuti multimediali dovrà rispettare la normativa vigente in materia di Diritto d'autore, evitando di esporre l'Istituto al rischio di richieste di risarcimento di danni per violazione o sfruttamento illecito di materiale coperto da Diritto d'autore. Si raccomanda di verificare preventivamente se il contenuto che si intende pubblicare sia coperto da Diritto d'autore.

REGOLAMENTO INTERNO SULL'UTILIZZO DI INTERNET E DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE SUL LUOGO DI LAVORO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 1° marzo 2007 n. 13 (in G.U. n. 58 del 10 marzo 2007);

VISTA la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 26 maggio 2009, n. 2;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il nuovo Codice di condotta dei dipendenti pubblici e successive modifiche del D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81

VISTO l'art. 92 del CCNL 2007;

CONSIDERATO - che l'Istituzione Scolastica, quale datore di lavoro, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore è tenuta ad assicurare la funzionalità e il corretto impiego degli strumenti ICT da parte dei propri dipendenti, definendone le modalità di utilizzo nell'organizzazione dell'attività lavorativa e adottando le misure necessarie a garantire la sicurezza, la disponibilità e l'integrità dei sistemi informativi;

CONSIDERATO che, a fronte del potere di controllo dell'Amministrazione datore di lavoro, esiste in capo ai dipendenti l'obbligo, sancito da norme di legge (anche di rilevanza penale) e di contratto, di adottare comportamenti conformi al corretto espletamento della prestazione lavorativa e idonei a non causare danni o pericoli ai beni mobili e agli strumenti ad essi affidati, tra i quali vi sono le attrezzature ICT ed i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione;

CONSIDERATO che il datore di lavoro (secondo i poteri a lui affidati dalle norme del codice civile, articoli 2086, 2087 e 2104), può riservarsi di controllare l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro e che, nell'esercizio di tali prerogative, tuttavia, deve rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, tenendo presente, al riguardo, quanto disposto dalle norme poste a tutela del lavoratore;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, tenendo conto delle peculiarità proprie di ciascuna organizzazione e articolazione di uffici ed, eventualmente, anche dei diversi profili professionali autorizzati all'uso della rete, potrà adottare una o più delle misure indicate dalla deliberazione del Garante della privacy 1 marzo 2007 n. 13

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30/10/2023

ADOTTA

il presente regolamento, avente a oggetto la precisa definizione di criteri e modalità di accesso e utilizzo ai servizi Internet e posta elettronica da parte del personale dipendente dell'Istituto Comprensivo Rita Levi – Montalcini di Noceto.

ART. 1 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO

L'accesso alla rete internet è concesso ai dipendenti quali utenti autenticati e nei limiti stabiliti per ciascun profilo di utenza, così come indicati nelle relative lettere di incarico e nell'informativa loro rilasciata ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

Per accedere ai servizi informatici da una postazione di lavoro l'utente deve necessariamente ed obbligatoriamente autenticarsi, utilizzando un codice identificativo (codice utente) e una password.

La Scuola ha individuato le modalità relative al rilascio e alla gestione delle credenziali di autenticazione.

Ogni utente è responsabile per il proprio account e per l'uso che ne viene fatto, essendo tenuto a tutelarne da accessi non autorizzati. Non è ammessa la comunicazione del proprio account a terzi.

L'utente ha l'obbligo di:

non cedere, una volta superata la fase di autenticazione, l'uso della propria postazione a persone non autorizzate;

non lasciare incustodita e accessibile la propria postazione una volta connesso al sistema con le proprie credenziali di autenticazione, provvedendo a bloccare la postazione in caso di allontanamento temporaneo,

conservare la password nella massima riservatezza e con la massima diligenza;

non cedere, una volta superata la fase di autenticazione, l'uso della propria stazione a persone non autorizzate, in particolare modo per quanto riguarda l'accesso a Internet e ai servizi di posta elettronica;

spegnere il PC al termine del lavoro o in caso di assenze prolungate dalla propria postazione.

prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna (es. pen drive), verificando preventivamente tramite il programma di antivirus ogni file acquisito attraverso qualsiasi supporto e avvertendo immediatamente l'Amministratore di Sistema nel caso in cui vengano rilevati virus o eventuali malfunzionamenti.

ART. 2 - MISURE DI SICUREZZA PREDISPOSTE DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'utilizzo di Internet è permesso esclusivamente in relazione a finalità istituzionali e connesse all'attività lavorativa.

Per gli utenti che accedono a Internet è vietato:

reiterare tentativi di accesso a siti bloccati e di cui si è avuta evidenza del fatto che si tratta di siti non appropriati e non consentiti;

servirsi delle postazioni di accesso a Internet per attività non istituzionali e non connesse ad attività lavorative e per attività poste in essere in violazione del diritto d'autore o altri diritti tutelati dalla normativa vigente;

registrarsi a siti i cui contenuti non siano connessi all'attività lavorativa;

accedere a siti pornografici, siti recanti istigazione a violenza e a delinquere in genere, siti di intrattenimento e siti commerciali per operazioni di compravendita;

utilizzare sistemi di chat non previamente autorizzati e non correlati a finalità istituzionali.

ART. 3 UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA

L'utilizzo di posta elettronica è consentito solo per motivi istituzionali e connessi all'attività lavorativa, da parte di dipendenti ai quali è stata assegnata un'utenza di posta individuale relativa all'ufficio.

L'accesso è consentito in via esclusiva ai dipendenti ai quali sono state comunicate credenziali di autenticazione per l'accesso alla casella di posta. All'utente di posta elettronica è vietato:

trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto (spamming), nonché permettere che le proprie risorse siano utilizzate da terzi per questa attività;

prendere visione della posta altrui e simulare l'identità di un altro utente, ovvero utilizzare per l'invio di messaggi credenziali di posta non proprie, nemmeno se fornite volontariamente o di cui si ha casualmente conoscenza;

trasmettere a mezzo posta elettronica dati sensibili, personali o commerciali di alcun genere se non nel rispetto delle norme sulla disciplina del trattamento della protezione dei dati;

l'uso della posta elettronica non è comunque consentito per partecipare a forum e/o dibattiti se non per motivi istituzionali, per diffondere notizie non veritiere o quanto altro che abbia contenuto offensivo e discriminatorio, per inviare lettere a catena ovvero messaggi ripetuti.

ART. 4 CONTROLLI PREVISTI E SANZIONI

Nel rispetto della normativa vigente richiamata nelle premesse del presente disciplinare, l'Istituzione Scolastica non procede a verifiche che possano configurare il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

L'Amministrazione, in persona del Dirigente Scolastico, si riserva la facoltà di eseguire controlli in conformità alla legge, sia per eseguire verifiche sulla funzionalità e sicurezza di reti e sistemi, sia per eseguire verifiche sul corretto utilizzo dei servizi Internet e posta elettronica, in conformità a quanto prescritto dal

presente disciplinare, dalla normativa posta a protezione dei dati personali. I controlli sono posti in essere dal Titolare del trattamento dati coadiuvato dall'Amministratore di sistema. Ci si potrà avvalere di personale esterno, appositamente nominato quale responsabile esterno di trattamento, secondo le previsioni del reg. EU 679/2016 e s.m.i.

I controlli sono eseguiti tenendo conto del principio di graduazione (par. 6.1 del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 1/3/2007) e procederanno come segue:

- a) al verificarsi di comportamenti anomali, il Dirigente deve effettuare un controllo anonimo su dati aggregati, riferito all'intera struttura amministrativa oppure a sue aree. Il controllo anonimo potrà concludersi con un avviso generalizzato relativo all'utilizzo anomalo degli strumenti dell'Amministrazione e con l'invito ad attenersi scrupolosamente ai compiti assegnati e alle istruzioni impartite ai dipendenti; in assenza di successive anomalie non si effettueranno controlli su base individuale; b. nel perdurare delle anomalie si procederà a controlli su base individuale o per postazioni di lavoro;
- b) in caso di abusi singoli e reiterati si procederà all'invio di avvisi individuali e si eseguiranno controlli nominativi o su singoli dispositivi e/o postazioni di lavoro;
- c) in caso di riscontrato e reiterato uso non conforme delle risorse informatiche, verrà attivato il procedimento disciplinare nelle forme e con le modalità di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001 articoli 55 bis e seguenti.

Allegato n. 13 del Regolamento di Istituto

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EVACUAZIONE ai sensi del D.L.81/'08

L'allarme generale di evacuazione è segnalato da un messaggio acustico (suono campanella). Vi sono due tipi di messaggi:

- a) un suono intermittente che informa del pericolo terremoto e mette in allerta gli occupanti;
- b) un suono lungo che invita ad evacuare rapidamente l'edificio.

All'occorrenza, ravvisandone la necessità, può anche essere utilizzato l'avviso "porta a porta".

Quando viene diffuso il messaggio di allarme generale, tutte le persone presenti (docenti, collaboratori, alunni, visitatori) adottano **prontamente e scrupolosamente** i comportamenti e le procedure definite nel presente piano di emergenza, **senza domandarsi se si tratti di una esercitazione o di un vero allarme.**

In ogni classe, a cura degli insegnanti, sono individuati all'inizio dell'anno scolastico gli alunni cui attribuire specifici incarichi (aprifila, chiudi fila). In caso di presenza nella classe di alunni con disabilità, sono altresì individuati gli alunni incaricati di assistere gli stessi (in numero di due per ogni disabile), in caso di assenza del docente di sostegno, ma sempre comunque sotto la diretta sorveglianza del docente di classe o collaboratore scolastico. I nominativi dei suddetti alunni sono scritti sul Registro di Classe.

Durante la prima settimana di lezione di ogni anno scolastico l'insegnante illustrerà agli alunni le modalità di esecuzione dei compiti affidati.

All'ingresso principale della Scuola è esposto in bacheca il piano dell'emergenza contenente le informazioni prescritte dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 8. In particolare esso riporta:

- il nominativo del Capo dell'emergenza, dei sostituti, degli addetti antincendio, degli incaricati del primo soccorso;
- il numero di telefono del Comando dei Vigili del Fuoco (115);
- il numero di telefono del servizio di emergenza sanitaria (118);
- il nominativo e il recapito telefonico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- il nominativo e il recapito telefonico del Medico Competente.

Nell'ingresso principale, nei corridoi di ogni piano e in ogni aula sono affissi

- gli avvisi e i comunicati sulla sicurezza;
- la planimetria del piano e dell'aula, sulla quale sono indicate le vie ed uscite di emergenza.

• **Procedure operative**

Nel caso venga diffuso l'ordine di evacuazione gli alunni devono:

- non preoccuparsi del recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.);
- mantenere un atteggiamento tale da non indurre al panico i propri compagni;
- procedere ordinatamente alla evacuazione disponendosi dietro gli aprifila e seguendo le indicazioni dell'insegnante o degli addetti alla squadra d'emergenza;
- il chiudifila chiude la porta dopo aver verificato che nessuno sia rimasto all'interno;
- camminare in modo sollecito senza spingere i compagni;
- una volta raggiunto il punto di raccolta rimanervi fino a quando l'insegnante, fatto l'appello, non comunica l'ordine di spostarsi in altro luogo o di rientrare in classe.

Gli alunni che al momento della diffusione del segnale di evacuazione non si trovano nella propria classe si aggregano al primo gruppo-sezione che incontrano e raggiungono insieme ad essi il punto di raccolta. Una volta nel punto di raccolta segnalano all'insegnante del gruppo la propria presenza e restano con il gruppo fino a diversa disposizione dell'insegnante.

Le procedure operative e la segnaletica per l'emergenza saranno aggiornate ogni qualvolta innovazioni organizzative o strutturali ne determinino la necessità.

• **Incendio**

In caso di incendio, i docenti e i collaboratori scolastici:

- informano immediatamente il Capo dell’Emergenza o un altro addetto;
- se il principio di incendio è modesto e ci si sente in grado di intervenire, si aziona il più vicino estintore.
- Gli alunni dovranno mantenersi calmi e raggruppati con ordine contro i muri il più lontano possibile dal principio di incendio;
- prima di aprire una porta, toccarla in alto per verificare se è calda. Se è calda e vi è passaggio di fumo, cercare un’altra via di fuga;
- se la via di fuga è impedita per la presenza di fuoco e/o fumo, richiudere la porta e segnalare la propria presenza dalle finestre;
- se la stanza viene invasa dal fumo, sdraiarsi a terra e respirare attraverso un fazzoletto possibilmente bagnato;
- appena possibile recarsi al punto di raccolta esterno previsto per l’appello degli alunni;
- in caso di impossibilità di uscita dalla normale via di fuga, rompere le finestre solo se è possibile un’immediata fuga all’esterno in quanto l’avvento di nuovo ossigeno comburente causerà alimentazione al ravvivarsi dell’incendio;
- non usare acqua per estinguere gli incendi che interessano parti o componenti elettriche normalmente in tensione in quanto si verificherebbe una folgorazione immediata.

• **Terremoto**

Quando viene avvertita la scossa sismica i docenti daranno immediata disposizione agli allievi di ripararsi sotto i banchi. I docenti a loro volta si ripareranno sotto la cattedra; i collaboratori scolastici ubicati presso postazioni con tavoli si ripareranno sotto i tavoli.

Le altre persone e in ogni caso le persone (compresi gli alunni) che non si trovano in classe e non si trovano in prossimità di tavoli o banchi, cercano di addossarsi lungo le pareti perimetrali allontanandosi da finestre, lampadari, scaffali di libri. Una volta cessata la scossa:

- restare calmi e attendere l’ordine di evacuazione o le disposizioni della squadra di emergenza, rimanendo all’erta nella eventualità di altre scosse.

Alla emanazione dell’ordine di evacuazione (suono lungo):

- seguire le vie di fuga prestando attenzione alle indicazioni degli addetti alla squadra d’emergenza, che potrebbero indicare vie alternative;
- procedere in ogni caso con sollecitudine ma con prudenza;
- spostarsi sempre lungo i muri;
- non usare ascensori;
- non usare telefoni, salvo casi di estrema urgenza;
- recarsi al punto di raccolta esterno previsto per l’appello degli alunni.

Le classi rimarranno fuori dall’edificio fino al sopraggiungere dell’ordine di rientro da parte del Capo dell’Emergenza (individuato con apposito cartellino di riconoscimento). Fino ad allora, nessuno potrà rientrare nell’edificio e per nessun motivo.

Indicazioni in caso di terremoto

Con la presente si segnala come si deve procedere in caso di terremoto e quali sono le rispettive responsabilità, tenuto conto degli incarichi assegnati e del proprio ruolo all’interno della scuola.

In primo luogo, durante la scossa gli alunni si riparano sotto i banchi e poi il capo dell'emergenza dà un suono lungo per ordinare l'evacuazione.

Tutti escono dall'edificio e raggiungono il rispettivo punto di raccolta assegnato. I docenti portano con sé il registro, fanno l'appello e compilano l'apposito modello.

In questa fase si rimane fuori fino a che non arriva l'ordine di rientrare da parte del capo dell'emergenza, che è stato nominato in ogni plesso a seconda delle proprie competenze e del turno di servizio (può essere un collaboratore scolastico o un docente ed è individuato da un cartellino giallo). Il capo dell'emergenza deve gestire la situazione assieme alla squadra dell'emergenza (addetti primo soccorso ed antincendio), tenendo i contatti con il Dirigente Scolastico che a sua volta li tiene con il Sindaco e la Protezione civile.

Due sono le situazioni che si possono presentare:

1) Se il capo dell'emergenza presente a scuola non verifica nessun danno alla struttura, e il Sindaco e il Prefetto non autorizzano la chiusura degli edifici, si dovrà rientrare a scuola (se non si avvertono più scosse ed il capo dell'emergenza ha valutato che non vi sono pericoli).

Se poi i genitori, di loro spontanea volontà, si presentano a scuola, questi potranno ritirare il proprio figlio firmando l'uscita anticipata.

2) Nel caso in cui arrivi l'ordine di chiusura, che può dare SOLO il Sindaco e il Prefetto, tutto il personale rimane fuori dall'edificio con le classi e non rientra più in attesa dell'arrivo delle famiglie.

In questo caso NESSUNO DEVE PIU' RIENTRARE NELLA SCUOLA per prendere zaini, altro materiale, ecc. ed i docenti devono rimanere fuori vicino ai propri alunni in attesa dell'arrivo dei genitori.

Il personale ausiliario dovrà collaborare affinché rimangano liberi i passaggi di accesso e uscita dalla scuola, invitando le famiglie a mantenere un comportamento corretto e collaborativo

CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE ATA

Art. 22 (CCNL 19-21)

Art. 22 Destinatari 1. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al personale amministrativo e tecnico dell'AFAM. Per il personale docente e ricercatore dell'AFAM e per il personale docente della Scuola sono previste, nelle Sezioni di riferimento, specifiche disposizioni in materia di Obblighi del dipendente e di Codice disciplinare . 2. Il presente articolo abroga l'art. 10 del CCNL 19/04/2018. Art. 23 Obblighi del dipendente 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione. 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini. 3. In tale specifico contesto il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 28 della legge n. 241 del 1990; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge n. 241 del 1990, dai regolamenti attuativi 30 della stessa vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33 del 2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445 del 2000 in tema di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; rispettare gli obblighi relativi al Titolo III (Lavoro a distanza); non assentarsi dal luogo della prestazione lavorativa senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative, quest'ultimo si identifica con colui cui è attribuito l'incarico di DSGA; f) durante l'orario di lavoro e durante l'effettuazione dell'attività lavorativa in modalità agile, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio; h)

eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità; j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio; l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 2013; m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico; n) comunicare all'amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; q) comunicare all'amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, tenuto a:

- a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, le studentesse e gli studenti;
- c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti;
- d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli allievi, gli studenti e le studentesse anche nell'uso dei canali sociali informatici;
- e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite;
- f) nell'ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;
- g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.

5. Il presente articolo abroga l'art. 11 del CCNL 19/04/2018.

Art. 24 Sanzioni disciplinari

1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all'art. 23 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo

la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. 2. Sono anche previste, dal d.lgs. n. 165 del 2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l'autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell'ufficio per i procedimenti disciplinari: a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001; b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. 3. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. 4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L'irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale. 5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 154, comma 8, ultimo capoverso (Codice disciplinare), della Sezione AFAM. 6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività di ricerca che gli enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti. 7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116 del 2016 e dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001. 9. Il presente articolo abroga l'art. 12 del CCNL 19/04/2018. 33 Art. 25 Codice disciplinare 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro; g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente. 2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è

applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione; d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi; 34 f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300 del 1970; g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001; h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del d.lgs. n. 165 del 2001; i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. 4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio anche svolto in modalità a distanza - o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell'espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale; e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico; f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970; g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 165 del 2001,

atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell'AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati; i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; 35 j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento anche non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi. 5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. 6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. 7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. 8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati; c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti; d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti; e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale; f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'amministrazione, in cui necessario assicurare la continuità nell'erogazione di servizi all'utenza; g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza dal servizio o dall'arbitrario abbandono dello stesso; h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell'istituzione e per concorso negli stessi atti. 9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: I. con preavviso per: a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)-bis a f) quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001; 36 b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8; c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando fatto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell'AFAM; d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell'ambito delle procedure di mobilità; e) condanna passata in

giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art 16, comma 2, secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62 del 2013; g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall'amministrazione. II. senza preavviso per: a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.lgs. n. 165 del 2001; b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 26 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare), fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale); c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti già indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del 2012; - quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; 37 - per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio; f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 10. Le mancanze anche se non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 (Obblighi del dipendente) e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001. 12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 13. Il presente articolo dalla data della sua applicazione abroga l'art. 13 del CCNL 19/04/2018. Art. 26 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare

punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio. 38 4. Il presente articolo abroga l'art. 14 del CCNL 19/04/2018.

Art. 27 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012. 4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'articolo 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 6. Ove l'amministrazione proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 25, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 25, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l'amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale 39 sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'art. 25,

comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso oppure non costituisce illecito penale o altra formulazione analoga, quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 28, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. 11. Il presente articolo abroga l'art. 15 del CCNL 19/04/2018.

Art. 28 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165 del 2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso oppure non costituisce illecito penale o altra formulazione analoga, l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 25, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso oppure non costituisce illecito penale o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell'art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il

dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l'amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta allatto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità ed istituti comunque legati alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente. 6. Il presente articolo abroga l'art. 16 del CCNL 19/04/2018. 41 Art. 29 Determinazione concordata della sanzione 1. L'autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo nazionale prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. 2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. 3. L'autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell'autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. 4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. 5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell'art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. 6. Ove la

proposta sia accettata, l'autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. 7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'autorità disciplinare competente. 42 8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'articolo 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. 9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa. 10. Il presente articolo abroga l'art. 17 del CCNL 19/04/2018.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

**Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.**

165. (13G00104)

(GU n.129 del 4-6-2013)

Vigente al: 4-6-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15,

comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1 Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni

dei rispettivi ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3 Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della

legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine

etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per

compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente

messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con

cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8 Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9 Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con

pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11 Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio,

astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 12 Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e

disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu' completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita' stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuita' del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio e sui livelli di qualita'.

4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilita' di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalita' stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonche' ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti

e affini entro

il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

3. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

4. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

5. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

6. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

7. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

8. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi.

Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, non che nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio

precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

6. Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte

illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo

1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17 Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.

L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n.

165 del 2001 secondo le medesime modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addi', 16 aprile
2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio
2013 Registro n. 4, foglio n. 300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

13 giugno 2023, n. 81

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». (23G00092)

Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2023
(GU n.150 del 29-06-2023)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'articolo 4, che ha disciplinato l'introduzione, nell'ambito del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di misure in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CEE» e, in particolare, l'articolo 154, comma 5-bis, che stabilisce che il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento dei dati;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto, in particolare, il comma 1-bis dell'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale prevede l'introduzione, nel Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, di una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei

dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale prevede che l'introduzione, nel Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, della sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e dei social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione, e' effettuata entro il 31 dicembre 2022;

Visto, altresì, il comma 7 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, novellato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede, per dipendenti delle pubbliche amministrazioni, lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 21 dicembre 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2023;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche).

- 1.L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'utilizzo di account istituzionali e' consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche

personali e' di norma evitato per attivita' o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. Il dipendente e' responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalita' di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita

deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo e' reperibile.

4. Al dipendente e' consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attivita' sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

5. E' vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilita' dell'amministrazione.

Art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media).

- 1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

2. In ogni caso il dipendente e' tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificita' le disposizioni di cui al presente articolo. In

particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilita' del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e

informazioni di cui essi abbiano la disponibilita'.»;

b) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo le parole «opera nella maniera piu'completa e accurata possibile» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente.»;

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.»;

c) all'articolo 13:

1) al comma 4, dopo le parole «e adotta un comportamento esemplare» sono inserite le seguenti: «, in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile.»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla

struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.»;

4) al comma 7, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo»;

d) all'articolo 15, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono

proporzionate al grado di responsabilità.»;

e) all'articolo 17, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al

Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;*
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;*
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;*
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;*
- e).».*

- Il decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

- Si riporta il testo dell'articolo 154, comma 5-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.:

«Art. 154 (Compiti). - Omissis.

5-bis. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento e' reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalita' del trattamento descrivendo una o piu' operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonche' nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalita' del trattamento a fonti subordinate.

Omissis.»

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

- Il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129.

- Si riporta il testo dell'articolo 54, commi 1-bis e 7, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 54. (Codice di comportamento). - Omissis.

1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine

della pubblica amministrazione.

Omissis.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.»

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:

«Art. 4 (Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica). - Omissis.

2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è' aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a).»

Note all'art. 1:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, si vedano le premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 12, commi 1 e 2, 13, 15 e 17, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 (Rapporti con il pubblico). - 1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione

dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu' completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita' stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.»

«Art. 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti).

- 1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli

enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare, in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

4-bis. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume

iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.»

«Art. 15 (Vigilanza, monitoraggio e attività formative). - 1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.

190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari puo' chiedere all'Autorita' nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attivita' formative in materia di trasparenza e integrita', che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonche' un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

5-bis. Le attivita' di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonche' di trasferimento del personale, le cui durata e intensita' sono proporzionate al grado di responsabilita'.

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

«Art. 17 (Disposizioni finali e abrogazioni). - 1. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonche' ai

collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.

2-bis. Alle attivita' di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e' abrogato.».

INDICAZIONI DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Il Garante per la protezione dei dati personali ritiene utile fornire a professori, genitori e studenti, sulla base dei provvedimenti adottati e dei pareri resi, alcune indicazioni generali in materia di tutela della privacy (Roma, 6 settembre 2012).

La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare Obbligo del consenso per video e foto sui social network. Scrutini e voti pubblici. Sì alle foto di recite e gite scolastiche. No alla pubblicazione on line dei nomi e cognomi degli studenti non in regola coi pagamenti della retta. Su cellulari e tablet in classe l'ultima parola spetta alle scuole.

Temi in classe

Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.

Cellulari e tablet

L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.

Recite e gite scolastiche

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.

Retta e servizio mensa

É illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere

carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.

Telecamere

Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.

Inserimento professionale

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.

Questionari per attività di ricerca

L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi della ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.

Iscrizione e registri on line, pagella elettronica

In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.

Voti, scrutini, esami di Stato

I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

Trattamento dei dati personali

Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad

esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.

**ISTRUZIONI GENERALI PER LE
CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO
DI FUMO**

Gli "enti non statali" (come le ASL, che dipendono dalle Regioni) richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo quanto disposto dalla relativa normativa regionale.

Polizia, Carabinieri, DPL ed altri enti statali (tra cui le istituzioni scolastiche) applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale citato qui di seguito (in facsimile) e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

L'entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, sono le stesse sia nel caso che la violazione venga accertata da organi statali, sia nel caso che a procedere siano "organi non statali". In particolare:

□□La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 – legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189– ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l'importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00).

□□La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).

□□È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

□□Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

□□L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

□□in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio.

□□presso la Tesoreria provinciale competente per territorio

□□presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle

□□infrazioni: provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la

modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;

□□individuano l'ammenda da comminare;

□□consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;

□□consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto. In ordine di tempo, gli incaricati:

□□Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.

□□Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.

□□In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

□□Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale". Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

Processo verbale n. del.....

L'anno il giorno del mese di alle
ore

circa, nei locali del sede di Via
..... Comune di

....., il

sottoscritto, in qualità di incaricato
della vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di
fumo ha accertato che: il sig. /la
sig.ra..... nat....

a..... () il
..... e residente a (.....),
via..... n. ,
documento d'identità..... ha violato le disposizioni della
normativa antifumo
quanto.....
.....

Eventualmente:

Il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in
evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni in
quanto erano presenti:

.....
.....

Al trasgressore è pertanto comminata una ammenda pari a €
che potrà essere pagata per mezzo del modulo F23, precompilato, che gli viene
consegnato con le opportune istruzioni.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente
dichiarazione:

.....
.....
.....
.....

Il trasgressore

.....

Il verbalizzante

.....

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento
della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione
scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta
di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il
rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI

A seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004 si possono verificare due casi:

1. Nel caso di sanzione inflitta da organo statale o di rilevanza nazionale, la sanzione va versata allo Stato, utilizzando una di queste 3 formule, indicate nella citata Intesa Stato-Regioni:

a. modulo 'F23', codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo";

il modulo viene consegnato pre-compilato. Il contravventore deve aggiungere soltanto le proprie generalità nel campo 4; nel campo 13, nella prima riga in alto l'importo, il totale nell'ultima riga (= identico importo) e alla fine del campo nell'apposita riga l'importo espresso in lettere (esempio : 'cinquantacinque/00'),

b. Versamento diretto presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio,
c. Bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

2. Negli altri casi (sanzione inflitta da organo non statale; potrebbe trattarsi di scuola pubblica dipendente da ente locale o dalla regione stessa), ci possono essere 2 situazioni:

a. Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato secondo le modalità disciplinate da normativa regionale (vedi punto 11 dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004).

b. Finché la Regione di appartenenza non avrà provveduto a disciplinare la materia, sembrerebbe doversi applicare il punto 17 dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004, cioè: "si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni statali e gli enti pubblici su cui lo Stato esercita proprie competenze organizzative esclusive" (vedi sopra).

FAC-SIMILE DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Al Sig. Prefetto
della Provincia di
.....
sua sede

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. ___Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

**FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA
ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO**

Al Sig. Prefetto
Della provincia
di.....

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data__è stato redatto, a carico di_____, nato a____il____e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore.

Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta

Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico

VERBALE DI CONTESTAZIONE

Verbale n. _____/_____(anno)

Struttura_____Funzionario
_____accertante_____

L'anno ____il ____giorno ____del ____mese di _____nei
_____locali alle ____ore _____il

sottoscritto

_____funzionario
incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con provvedimento del Dirigente scolastico n.____del____; ha accertato

che il sig. _____ nato a
il _____ residente in
alla via _____ identificato con
in servizio presso (se dipendente) _____
ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto

(sorpreso nell'atto di fumare; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)

in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza,
 in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, nei locali nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003.
Il trasgressore dichiara

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

€ 55,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista),
 € 110,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato -, da effettuarsi:

1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di__;
2. con delega alla propria banca al pagamento;
3. presso gli uffici postali.

Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate - in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali - indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce "Mulle e ammende per tributi diversi da

I.V.A.", il codice ufficio B NA e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo).

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione a

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il funzionario accertante

**CRITERI ISCRIZIONI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOCETO
INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Vedi criteri deliberati annualmente nel mese di dicembre dal Consiglio di Istituto, pubblicati annualmente sul sito dell'Istituzione Scolastica entro la data di inizio della presentazione delle domande di iscrizioni per l'a. s. successivo.

**CRITERI PER L'ACCESSO ALLE CLASSI PRIME
DELL'INDIRIZZO MUSICALE
DELLA SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO**

Vedi criteri deliberati annualmente nel mese di dicembre dal Consiglio di Istituto, pubblicati annualmente sul sito dell'Istituzione Scolastica entro la data di inizio della presentazione delle domande di iscrizioni per l'a. s. successivo.

**CRITERI PER L'ACCESSO ALLE CLASSI
PRIME DEL TEMPO PROLUNGATO
DELLA SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO**

Vedi criteri deliberati annualmente nel mese di dicembre dal Consiglio di Istituto, pubblicati annualmente sul sito dell'Istituzione Scolastica entro la data di inizio della presentazione delle domande di iscrizioni per l'a. s. successivo.

INDIRIZZO MUSICALE

Scuola secondaria di I grado

PREMESSA

La pratica musicale fa parte del percorso educativo dei giovani fin dall'antichità. Sono documentate innumerevoli riflessioni, antiche e recenti, sull'utilità di questa disciplina nella formazione della persona; questa utilità è tanto evidente quanto difficile da spiegare in termini concreti. Ciò è dovuto, probabilmente, alla natura stessa della musica, così immateriale e apparentemente astratta. Negli ultimi decenni le più recenti tecniche di indagine utilizzate in campo neuroscientifico hanno contribuito a dare una possibile risposta a questo interrogativo, evidenziando, attraverso studi sperimentali, che le attività musicali impegnano le più disparate aree del cervello, spesso contemporaneamente, dando luogo a una specie di "sport completo" della mente. Padroneggiare uno strumento musicale è, in effetti, un'attività complessa che comporta l'esercizio di numerose capacità: lettura, controllo dei movimenti, memoria, contenimento dell'emotività, espressione, calcolo, orientamento dell'attenzione.

L'indirizzo musicale nella scuola media

L'indirizzo musicale nella scuola media nasce alla fine degli anni '70 in forma sperimentale. Da allora è in costante crescita consolidando metodi didattici e diventando un percorso formativo ufficiale fra quelli proposti dal ministero.

Il corso a indirizzo musicale non va confuso con laboratori o altre attività musicali libere, ma si configura come specifica offerta formativa organizzata con le modalità previste dal D.M. 201/99 e, successivamente, con quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 176 del 01/07/2022 e dalla nota ministeriale prot. n. 22.536 del 05/09/2022;

L'I.C. "Rita Levi - Montalcini" di Noceto apre l'indirizzo musicale nell'anno scolastico 2014/2015 ed ottiene da subito un discreto numero di iscrizioni.

Gli allievi iscritti al corso iniziano lo studio dello strumento e dopo pochi mesi riescono a esibirsi in piccoli spettacoli musicali.

Strumenti

Nel corso musicale vengono insegnati 4 strumenti:

Flauto traverso

Clarinetto

Pianoforte

Chitarra classica

Regolamento Percorso Indirizzo Musicale

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 201 del 6 agosto 1999;

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 176 del 01/07/2022;

Vista la nota ministeriale prot. n. 22.536 del 05/09/2022;

Vista l'autorizzazione USR ER prot. n. 1137 del 25.10.2022;

Visto il P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica;

Considerato che nell'Istituzione Scolastica vi sono strutture e strumentazioni idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività previste dall'articolo 4 del Decreto Ministeriale 176/2022:

Vista la Delibera del Collegio Docenti del 13/12/2022;

Sentito il parere della G.E.

DELIBERA

a far data dal 01/09/2023, il seguente Regolamento del percorso a Indirizzo Musicale:

ART. 1 - Gli allievi svolgono 99 moduli orari di lezione pomeridiana da 50' nel corso dell'anno, articolati nel seguente modo:

1. Lezioni strumentali, in modalità di insegnamento individuale e collettiva, con eventuale parziale sovrapposizione nell'ora dell'allievo precedente e/o successivo con ascolto partecipativo;
2. Lezioni di musica d'insieme;
3. Lezione di teoria e lettura della musica;
4. Partecipazioni a concerti, attività formative, concorsi musicali, eventi nel territorio.

Totale monte ore comprensivo delle attività sopra descritte: n. 99

ART. 2 - Per accedere ai percorsi a indirizzo musicale gli alunni sostengono una prova orientativo-attitudinale, predisposta dall'Istituzione Scolastica, i cui esiti sono pubblicati, di norma, entro la scadenza delle iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni. Per lo svolgimento della prova orientativo-attitudinale è costituita una apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, e composta da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste e da un docente di musica. Nel corso della prova sono valutate le attitudini delle alunne e degli alunni. Per l'accesso alle prove non è richiesta agli alunni alcuna conoscenza musicale pregressa. Gli alunni sono ammessi alla frequenza dei percorsi a indirizzo musicale nelle specifiche specialità strumentali, tenuto conto dei posti disponibili e dell'autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale ad attivare i citati percorsi.

ART. 3 - Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono così articolate:

1. Prova di riproduzione ritmica: la commissione eseguirà dai tre ai cinque ritmi con le mani, di difficoltà crescente, che l'allievo/a dovrà riprodurre a sua volta battendo le mani.
2. Prova di riconoscimento intervalli: dopo aver spiegato il significato dei termini *acuto* e *grave*, la commissione esegue al pianoforte tre o più coppie di suoni, a distanza progressivamente ravvicinata, chiedendo all'allievo/a di riconoscere se il secondo è più acuto/grave del primo.
3. Prova di intonazione: la commissione invita l'allievo/a a riprodurre con la voce degli intervalli o breve sequenze di intervalli melodici, fatti precedentemente ascoltare al pianoforte.
4. Prova di strumento: l'allievo/a prova in sequenza gli strumenti presenti nell'Indirizzo Musicale della Scuola, sotto la guida dei docenti, per verificare la predisposizione e l'interesse verso gli strumenti proposti.
5. Colloquio: il colloquio finale con il candidato viene svolto al fine di accertare quale sia l'ordine di preferenza tra gli strumenti provati e le motivazioni allo studio dello strumento prescelto.

ART. 4 - I criteri di valutazione degli esiti ai fini dell'assegnazione degli alunni alle diverse specialità strumentali consistono in:

FLAUTO TRAVERSO

10: Il candidato comprende subito la tecnica di emissione dell'aria e la giusta spinta, producendo così un suono pieno e regolare. Prende aria correttamente, in buona quantità. Riesce a suonare tenendo autonomamente la testata e a ritrovare la giusta posizione anche dopo una breve pausa. Non ha difficoltà posturali, né nelle spalle, né in collo, o braccia. Le labbra sono adeguate allo strumento.

9: Dopo aver compreso la tecnica di emissione dell'aria e la giusta spinta da dare a quest'ultima, l'alunno produce un suono pieno e regolare. Prende aria correttamente, anche se in quantità variabile. Riesce a suonare tenendo

autonomamente la testata. Non ha difficoltà posturali, né nelle spalle, né in collo, o braccia. Le labbra sono adeguate allo strumento.

8: Dopo aver compreso la tecnica di emissione dell'aria e la giusta spinta da dare a quest'ultima, l'alunno produce comunque un suono piccolo e soffiato. Il fiato finisce velocemente, anche se ripreso più volte. L'alunno riesce a suonare tenendo autonomamente la testata. Non ha difficoltà posturali, né nelle spalle, né in collo, o braccia. Le labbra sono non perfettamente adeguate allo strumento, ma con margine di adattamento.

7: Non riuscendo a trovare la giusta emissione, il suono non esce regolarmente e non risulta pulito. L'alunno riesce a suonare solo se la testata viene mantenuta dal docente. Non ha difficoltà posturali, né nelle spalle, né in collo, o braccia. Le labbra sono non perfettamente adeguate allo strumento, ma con margine di adattamento.

6: Il suono non esce se non facendo diversi tentativi e correggendo attivamente il candidato. L'alunno riesce a suonare solo se la testata viene mantenuta dal docente. Potrebbe avere difficoltà posturali, evidenziate dalla tenuta in posizione di tutto il flauto montato. Le labbra sono non perfettamente adeguate allo strumento e con poco margine di adattamento.

5: Le labbra non riescono a creare un foro adeguato per la formazione del suono, le dita non sono adatte per stare correttamente sopra i tasti e la postura non consente di sostenere lo strumento nella posizione corretta.

CLARINETTO

10: Suono pieno, prende aria correttamente, le dita coprono bene i fori; l'allievo/a è in grado di realizzare una semplice scala muovendo le dita autonomamente.

9: Emissione adeguata, aria corretta, le dita coprono bene i fori.

8: Il suono esce, anche se a fatica, l'allievo/a interrompe il flusso d'aria quando finisce il fiato, senza riprendere dopo il respiro, le dita chiudono i fori ma non vengono articolate perfettamente le note.

7: Il suono esce a fatica per difetto di impostazione (l'allievo/a stringe le labbra, le labbra non chiudono...), le dita faticano a chiudere i fori, oppure aprono chiavi che devono rimanere chiuse.

6: Il suono non esce se non facendo diversi tentativi e correggendo attivamente il candidato; l'allievo/a non riesce a chiudere neppure con pollice e indice.

5: evidenti difficoltà nell'emissione del suono, difficilmente risolvibili anche con lo studio. Evidenti difficoltà nell'impugnatura dello strumento

CHITARRA

10. Il candidato riesce a sedersi correttamente in punta alla sedia, sa posizionare la chitarra sulla gamba della parte del manico. Sa pizzicare alternativamente le sei corde almeno quattro volte, cercando di mantenere un ritmo preciso e non fermandosi nel cambio di corda, utilizzando indice e medio della mano destra. Sa suonare una nota alternando con corda libera e corda testata per valutare la coordinazione tra le due mani, riesce a schiacciare contemporaneamente con due dita della mano sinistra nel secondo tasto quarta e quinta corda, mantenendo la posizione bassa del pollice appoggiato al manico e il palmo della mano che non stringa il manico stesso.

9. Il candidato riesce a sedersi correttamente in punta alla sedia, sa posizionare la chitarra sulla gamba della parte del manico. Sa pizzicare alternativamente le sei corde quattro volte, cercando di mantenere un ritmo preciso e non fermandosi nel cambio di corda, con indice e medio della mano destra. Sa suonare una nota alternando con corda libera e corda testata per valutare la coordinazione tra le due mani.

8. Il candidato riesce a sedersi correttamente in punta alla sedia, sa posizionare la chitarra sulla gamba della parte del manico. Sa pizzicare alternativamente le sei corde più volte, cercando di mantenere un ritmo preciso e costante e non fermandosi nel cambio di corda, con indice e medio della mano destra.

7. Il candidato sa sedersi correttamente in punta alla sedia, sa posizionare la chitarra sulla gamba della parte del manico, pizzica le corde in ordine casuale con un solo dito della mano destra cercando comunque precisione ritmica.

6. Il candidato si siede in modo corretto in punta della sedia. Pizzica le corde in modo casuale senza precisione ritmica.

5. Difficoltà a stare nella corretta posizione. Pizzica le corde in modo casuale senza precisione ritmica. Forte difficoltà a pizzicare le singole corde come richiesto.

PIANOFORTE

10 - Sia la mano destra che la mano sinistra dimostrano un'ottima capacità di articolare in maniera fluida tutte le dita, anche quelle solitamente più deboli (4° e 5° dito), con una naturale predisposizione sui cinque tasti, con un buon affondo e rotondità della mano.

Il candidato è in grado di eseguire una piccola scala sulle cinque dita, mantenendo l'impostazione data e anche in maniera alternata estemporaneamente su richiesta del docente, senza espressamente conoscere le note ma con il solo numero delle dita. Verificate le competenze a mani separate, si procede, quindi, a mani unite, richiamando sempre il numero delle dita su una pulsazione ritmica in tempo semplice 4/4.

9 - Buona capacità di articolare in maniera fluida tutte le dita, anche quelle solitamente più deboli (4° e 5° dito), con entrambe le mani. L'impostazione data a queste ultime riesce a essere mantenuta durante l'esecuzione di una piccola scala sulle cinque dita oppure a note alternate richieste dal docente estemporaneamente, basandosi su una combinazione assegnata delle 5 dita. Laddove l'alunno non riuscisse in questa esecuzione, verrà sostenuto dal docente mediante un

accompagnamento in 4/4.

8 - Le dita vengono articolate correttamente, anche se il candidato mostra qualche difficoltà a eseguire suoni alternati con le cinque dita e contemporaneamente anche solo con il 1 - 2 - 3 dito escludendo il 4 e 5, generalmente perché l'alunno non è abituato in modo naturale. L'impostazione data in linea di massima viene mantenuta.

7 - Sufficiente capacità di articolazione, con difficoltà in tutte le dita. La mano mantiene l'impostazione data e una rotondità, se sollecitata.

6 - Le cinque dita articolano, seppur a stento, e il suono risulta piuttosto debole. La mano fatica a mantenere l'impostazione data.

5- Tutte e cinque dita articolano in modo scorretto, sia in scala che in modo alternato. Suono debole. Dita fuori dai tasti, dalla tastiera emanano predisposta in modo scorretto anche se sollecitata. Mancanza, inoltre, di sincronia delle prime tre dita nell'esecuzione a mani unite.

Valutazione complessiva: per ciascuna delle quattro prove viene espressa una votazione in decimi. Il voto finale è composto dalla media matematica.

ART. 5 - Le modalità di svolgimento della prova orientativo attitudinale per gli alunni con disabilità sono così articolate:

Se presenti uno o più allievi certificati ai sensi della ex Legge 104/1992, la commissione che svolge la prova orientativo-attitudinale valuta quale di questi possa intraprendere un efficace percorso didattico. Successivamente contatta il team docente della classe in cui è inserito l'alunno certificato e se necessario la famiglia, per comprendere le necessità dell'allievo. Quest'ultimo verrà inserito nella specialità strumentale ritenuta più adatta alle sue caratteristiche per predisporre un efficace percorso didattico.

ART. 6 - Le modalità di svolgimento della prova orientativo attitudinale per gli alunni con DSA sono così articolate: le prove sono strutturate per permetterne lo svolgimento senza necessità di strumenti compensativi o dispensativi.

ART. 7 - La Commissione che svolge la prova orientativo-attitudinale, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è formata dai quattro docenti di strumento e da un docente di musica (vedi art. 2). Il docente di musica è individuato nell'ambito dei docenti di musica dell'Istituto Comprensivo.

ART. 8 - Criteri per l'individuazione degli alunni assegnati ai docenti di strumento musicale, tenuto conto dell'organico assegnato e del modello organizzativo adottato:

1. La commissione, in via preferenziale, attribuisce lo strumento di prima scelta dell'allievo/a. Può tuttavia attribuire anche lo strumento di seconda, terza o quarta scelta qualora l'allievo/a abbia comunque manifestato interesse durante il colloquio, o lo si ritenga particolarmente idoneo e più adatto, sulla base dei risultati delle prove effettuate.

2. La graduatoria è formata tra la media al 50% dei voti delle tre prove

musicali e al 50% dal voto dello strumento assegnato dalla Commissione.

3. Vengono ammessi i primi sei allievi in graduatoria per ogni strumento.
4. Per ogni strumento viene prevista una graduatoria di non ammessi, nel caso in cui uno o più allievi inseriti tra gli ammessi non confermasse l'iscrizione.
5. Il voto 5 in uno strumento indica la non idoneità in quella classe. La non sufficienza nella media delle prove musicali indica la non idoneità all'ammissione al corso a Indirizzo Musicale.

ART. 9 - Gli strumenti insegnati nel Percorso a Indirizzo Musicale sono: Flauto Traverso, Clarinetto, Chitarra, Pianoforte. Ogni anno nella classe prima sono ammessi sei allievi per ogni specialità strumentale. Nello specifico, verranno accolte 24 domande secondo i seguenti criteri: 1. n. 1 alunno certificato L. 104/92 (in caso di altre richieste di alunni certificati con Legge 104/92 si farà riferimento al punteggio ottenuto nella graduatoria della prova attitudinale); 2. Punteggio prova attitudinale predisposta dalla scuola; 3. A parità di punteggio prevale l'allievo che ha un voto più alto nello strumento in oggetto. In caso di ulteriore parità verrà effettuato sorteggio.

Il Percorso a Indirizzo Musicale si svolge per l'intero triennio di frequenza della Scuola Secondaria di I Grado, gli alunni che frequentano il Percorso a Indirizzo Musicale sono inseriti in un'unica classe, la sezione è stabilita con rotazione triennale.

ART. 10 - Criteri per l'organizzazione dell'orario di insegnamento dei docenti di strumento musicale: le lezioni di strumento vengono calendarizzate, tenendo conto anche delle esigenze delle famiglie, a inizio dell'anno scolastico, in modo tale da permettere ai docenti di partecipare alle riunioni collegiali previste nel Piano Annuale delle Attività.

ART. 11 - I docenti del corso musicale collaborano con la Scuola Primaria per lo svolgimento di attività comuni e di attività di orientamento in vista del passaggio alla Scuola Secondaria di I grado.

ART. 12 - L'insegnamento dello strumento musicale nelle classi prime a. s. 2023/2024 fa riferimento alle Indicazioni Nazionali di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale n. 176 del 1 luglio 2022.

ART. 13 - Nell'a. s. 2023/2024 le classi seconde e terze a indirizzo musicale già funzionanti ai sensi del D.M. n. 201/99 completano il percorso fino a esaurimento.

ART. 14 - Esclusioni e rinunce

Nel caso in cui l'alunno non sia ammesso all'indirizzo musicale sarà iscritto ai corsi ordinari. La rinuncia all'indirizzo musicale, una volta pubblicata la graduatoria degli ammessi, deve essere motivata da circostanze eccezionali e dichiarata per iscritto entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Superato tale termine la rinuncia è ammessa solo per gravi e giustificati motivi di salute attraverso presentazione di certificato medico attestante l'impossibilità fisica allo studio dello

strumento.

Per ragioni didattiche, in nessun modo potranno essere accettate rinunce avvenute in corso d'anno o durante l'intero triennio, salvo trasferimento dell'alunno ad altro istituto.

ART. 15 - Frequenza

Comma 1. Una volta ammesso al corso a indirizzo musicale, l'alunno è tenuto a frequentare l'intero triennio di corso.

Comma 2. Non è consentito cambiare strumento nel corso del triennio.

Comma 3. Non è consentito ritirarsi nel corso del triennio.

Comma 4. È OBBLIGATORIO frequentare tutte le materie: musica d'insieme/teoria-solfeggio e strumento musicale;

Comma 5. Dopo cinque assenze continuative (non dovute a malattia) nella stessa materia (o nelle due materie) viene inviata lettera alla famiglia finalizzata ad un approfondimento complessivo della situazione;

Comma 6. Le assenze dalle ore pomeridiane devono essere giustificate il mattino successivo all'insegnante della prima ora (valido sia per teoria e solfeggio/musica d'insieme e strumento).

Per eventuali entrate e/o uscite anticipate vale il Regolamento generale di Istituto.

Se si è stati assenti anche il mattino è sufficiente una sola giustificazione per tutta la giornata;

Comma 7. Nel caso di assenze brevi del docente di strumento, la segreteria provvederà ad avvertire le famiglie degli alunni interessati circa l'organizzazione effettiva dell'orario delle lezioni nei pomeriggi di assenza del docente.

ART. 16 - Strumento

L'acquisto dello strumento, dei libri di testo e degli accessori vari è a carico alle famiglie degli studenti. E' obbligatorio portare a scuola il proprio strumento e i libri per le ore di lezione.

Art. 17 - Orario

Durante l'anno scolastico, in previsione di concerti, manifestazioni, partecipazione a concorsi e rassegne, è possibile una variazione dell'orario pomeridiano (accorpamento di più ore per prove d'insieme). Di tale variazione sarà data preventiva comunicazione alle famiglie degli interessati.

Sarà possibile prevedere viaggi di istruzione della durata di più giorni, in relazione alla partecipazione a concorsi e/o rassegne musicali o scambi con altre scuole a indirizzo musicale.

Delibera del Collegio docenti n. 2 del 13/12/2022; Delibera del Consiglio di Istituto

Allegato n. 20 del Regolamento d'Istituto

REGOLAMENTO RECANTE la DISCIPLINA per il CONFERIMENTO di INCARICHI di COLLABORAZIONE

a norma dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del D.M. 129 del 28 agosto 2018.

Art. 2 (Individuazione del fabbisogno)

1. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.
2. Il Consiglio di Istituto disciplina nel presente regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.
3. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica.
4. In relazione agli elementi individuati deve essere verificata la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Art. 3 (Individuazione delle professionalità)

1. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, che attraverso la richiesta di candidature.

Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico; luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);

d) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

e) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4 (Procedura comparativa – Criteri di scelta del contraente)

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i seguenti criteri:

a) livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati

b) congruenza tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione

c) eventuali precedenti esperienze presso questo Istituto nella medesima attività

d) eventuali precedenti esperienze didattiche e esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico

In presenza di più istanze, verrà effettuata una valutazione comparativa dei curricula presentati, sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, attraverso l'assegnazione di un punteggio indicato nello specifico avviso.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.

Art. 5 (Esclusioni)

Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 6 (Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

2. Il Consiglio d'Istituto determina, ove non fissato per legge dalla normativa di riferimento, il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione quantificato in 60 euro all'ora. L'importo totale deve intendersi comprensivo anche degli eventuali oneri a carico dell'amministrazione. Il Dirigente scolastico ha facoltà di superare tale limite, nell'ambito della disponibilità di bilancio, in via eccezionale, per interventi molto peculiari che prevedano un'unicità dell'offerta da parte di esperti indispensabili alla realizzazione di determinate attività.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 8 (Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
- L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Art. 9

Il presente regolamento integra l'articolo 45 del Regolamento d'Istituto.

Allegato n. 21 del Regolamento di Istituto

REGOLAMENTO VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

Il 1° settembre 2017 (prot. 1679) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno congiuntamente emanato indicazioni operative in ordine all'applicazione del decreto-legge citato in oggetto. Nella stessa data il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso un provvedimento urgente sulla materia, pronunciandosi per la possibilità di trasmissione degli elenchi degli iscritti dalle istituzioni scolastiche e dai servizi educativi alle Ausl in questo anno scolastico.

Mancato adempimento. E' la Asl ad accertare chi non rispetta l'obbligo di fare la vaccinazione, controllando l'anagrafe sanitaria dove devono confluire anche i dati delle iniezioni fatte da pediatri e medici di famiglia. A quel punto avvia la procedura per fare il recupero della vaccinazione. Il ministero invita le Regioni a predisporre prima possibile quella procedura dai medici e pediatri convenzionati. Se una Asl accerta che un bambino non è in regola, convoca la famiglia e li invita a vaccinare, consegnando anche materiale informativo. Se i genitori non rispondono, vengono riconvocati con una raccomandata in cui li si invita a un colloquio. Se i genitori non si presentano o comunque dopo aver fatto il colloquio non vaccinano, viene contestato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale. A quel punto sarà comminata la sanzione da 100 a 500 euro. La sanzione riguarda tutti gli eventuali vaccini mancanti non sarà comminata ogni volta all'inizio di ciascun anno scolastico se la violazione resta la stessa. Caso diverso è se la violazione riguarda un altro vaccino. Se l'inadempienza riguarda un bambino che va al nido o alla materna, scatta il divieto di frequentare.

Le 10 vaccinazioni obbligatorie. Il decreto introduce come obbligatorie l'anti poliomielite, anti difterite, anti tetanica, anti epatite B, anti pertosse, e anti emofilo B (esavalente) che si fanno al terzo mese di vita. Seguono anti morbillo, parotite, rosolia e varicella. Non tutti i bambini nati dal 2001 al 2017 dovranno però farle tutte, perchè per ogni classe di età verranno considerate solo le vaccinazioni previste a suo tempo dal piano vaccinale. Va specificato che l'obbligo vale anche per i richiami.

I bambini immunizzati. Chi ha preso una malattia e è così immunizzato "naturalmente" adempie all'obbligo vaccinale di solito attraverso la somministrazione di vaccini in formulazione monocomponente. Se però questo tipo di prodotti non sono disponibili in commercio, la profilassi sarà completata con vaccini combinati, "che non sono controindicati nei soggetti che hanno già contratto la malattia". I vaccini possono essere comunque omessi o differiti se c'è un pericolo per la salute dell'individuo, colpito da una malattia cronica o momentanea che rende pericolosa l'utilizzo di quei farmaci.

Parere al Ministero della Salute su un documento recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente" - 22 febbraio 2018 [7873593] [doc. web n. 7873593]

Parere al Ministero della Salute su un documento recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente"

- 22 febbraio 2018 Registro dei provvedimenti n. 117 del 22 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Vista la richiesta di parere del Ministero della Salute in ordine ad un documento recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente" (nota Prot. n. 0000811-P-16/02/2018); Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) di seguito Codice; Visto l'art. 18-ter, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, recante "Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie"; Visto il d.l. 7 giugno 2017, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento

del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Con nota del 16 febbraio 2018, il Ministero della salute ha chiesto il parere del Garante in ordine ad un documento recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente", che sarà allegato alla circolare allo scopo predisposta dai competenti uffici del Ministero della salute e del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Al riguardo, si fa presente che l'art. 1 del d.l. 7 giugno 2017, n. 73 prevede che, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, "per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b" (art. 1, comma 1).

Agli stessi fini, "sono altresì obbligatorie e gratuite, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella" (art. 1, comma 1-bis). Sono esonerati dall'obbligo della relativa vaccinazione i soggetti la cui "immunizzazione a seguito di malattia naturale" risulti comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica (art. 1, comma 2).

Infine, le vaccinazioni obbligatorie "possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta" (art. 1, comma 3).

Il citato decreto ha previsto, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali in funzione dell'iscrizione al sistema di istruzione, richiedendo ai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non parificate, la trasmissione alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, dell'elenco degli iscritti.

Le aziende sanitarie, effettuate le necessarie verifiche, devono provvedere a restituire, entro il 10 giugno, i predetti elenchi alle scuole "con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente".

A seguito di tale acquisizione, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non parificate invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati negli elenchi a depositare "la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente".

La documentazione così prodotta o l'eventuale mancato deposito nel termine previsto saranno comunicati dalla scuola all'azienda sanitaria locale, per gli

adempimenti previsti, anche di tipo sanzionatorio (art. 3-bis). La predetta procedura, descritta dall'art. 3-bis, del d.l. n. 73/2017, è stata anticipata a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e già per l'anno scolastico in corso, nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già istituite anagrafi vaccinali, nel rispetto delle modalità operative definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione sentito il Garante e a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro e non oltre il 10 marzo 2018 (art. 18-ter del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148).

OSSERVA

Il documento in oggetto definisce le modalità operative per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente. Il predetto documento prevede due modalità di scambio dei dati: tramite lo strumento della Posta Elettronica Certificata e tramite un sistema informativo web based, messo a disposizione dalla Regione o dalla provincia Autonoma, a cui i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie possono accedere, con adeguate credenziali.

Il parere è reso su una versione dello schema di documento che tiene conto degli approfondimenti e di alcune osservazioni formulate dall'Ufficio del Garante, all'esito di riunioni e contatti informali. Le osservazioni hanno riguardato, in particolare, gli aspetti relativi a: - l'indicazione, da conformare all'art. 3-bis, comma 2, del d.l. n. 73/2017, delle diciture che le aziende sanitarie competenti devono completare, se necessario, quando restituiscono gli elenchi degli iscritti ricevuti dagli istituti scolastici; - la necessità di circoscrivere le informazioni da scambiare per consentire l'identificazione certa di ogni iscritto, ritendendosi eccedente l'indicazione dell'indirizzo di residenza e di domicilio; - l'opportunità di integrare il documento, prevedendo, tra gli obblighi del titolare del trattamento, quello di fornire specifiche istruzioni al personale degli istituti scolastici e delle aziende sanitarie coinvolto nella procedura di invio e ricezione dei dati; - la possibilità di valutare l'istituzione di una PEC dedicata, che consenta di evitare che personale non coinvolto nella predetta procedura possa accedere alle informazioni relative al flusso di dati, considerato che il documento individua come destinatario delle informazioni il dirigente scolastico e il responsabile dei servizi educativi.

Ciò premesso, sullo schema di documento in esame, che tiene conto delle indicazioni fornite dall'Ufficio, non vi sono rilievi da formulare, sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Si ritiene opportuno, tuttavia, suggerire, con riferimento alla modalità di invio dei dati tramite funzionalità web, di effettuare un sistema "single sign on-SSO" tra i sistemi regionali e il sistema informativo dell'istruzione (SIDI) del MIUR, al fine di semplificare le procedure di autenticazione ai portali regionali da parte dei dirigenti scolastici, evitando al contempo la proliferazione delle credenziali di autenticazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

IL GARANTE esprime parere favorevole sullo schema di documento, contenuto nell'Allegato A alla circolare, recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative

e formative e l'Azienda sanitaria locale competente".

Roma, 22 febbraio 2018

IL PRESIDENTE Soro

IL RELATORE Soro

IL SEGRETARIO GENERALE Busia

Parere sullo schema di decreto ministeriale relativo all'istituzione e al funzionamento dell'Anagrafe nazionale vaccini - 26 luglio 2018 [9025504] [doc. web n. 9025504]

Parere sullo schema di decreto ministeriale relativo all'istituzione e al funzionamento dell'Anagrafe nazionale vaccini

- 26 luglio 2018 Registro dei provvedimenti n. 438 del 26 luglio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - di seguito Regolamento);

VISTO il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" e, in particolare, l'articolo 4-bis, che prevede che con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita presso il Ministero della salute, anche attraverso il riutilizzo di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie, l'Anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto legge n. 73 del 2017, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati;

VISTA l'Intesa sancita in data 19 gennaio 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019";

VISTO l'art. 118, lett. a) e d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo all'attività di informazione nell'ambito del conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali;

VISTO il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172, ed, in particolare, l'art. 18-ter (Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.

15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Il Ministero della salute ha chiesto il parere del Garante in ordine allo schema di decreto ministeriale relativo all'istituzione e al funzionamento dell'Anagrafe nazionale vaccini. Il quadro giuridico vigente in materia prevede che presso il Ministero della salute sia istituita l'Anagrafe nazionale vaccini, nella quale siano registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui sia stata accertata l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale e quelli nei cui confronti le vaccinazioni possono essere omesse o differite per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche e documentate condizioni cliniche, le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati (art. 4-bis, d.l. n. 73/2017). Secondo quanto previsto dalla disciplina di settore, l'Anagrafe nazionale vaccini (ANV) raccoglie i dati delle anagrafi regionali vaccinali (ARV) esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante nell'ambito del Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse, nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza.

Lo schema è stato trasmesso all'Autorità, parzialmente riformulato, con nota del 16 luglio 2018, recependo i rilievi e le indicazioni fornite dall'Ufficio nel corso di alcune riunioni e interlocuzioni, al fine di renderlo conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il predetto schema si compone di 9 articoli e di due allegati recanti "Anagrafe regionale vaccini - Disciplinare tecnico" (Allegato A) e "Anagrafe nazionale vaccini - Disciplinare tecnico" (Allegato B), che ne formano parte integrante.

In particolare, lo schema individua le caratteristiche e le finalità dell'Anagrafe nazionale vaccini (art. 1) e delle anagrafi regionali vaccinali, le modalità di raccolta dei dati da parte dell'anagrafe nazionale (artt. 2 e 3), nonché le modalità di accesso ai dati ivi contenuti.

Nell'art. 5, viene specificato che il titolare del trattamento dell'ANV è il Ministero della salute, mentre dell'ARV la regione o provincia autonoma presso cui insiste l'anagrafe.

Specifiche disposizioni sono dedicate al periodo di conservazione dei dati personali raccolti nell'Anagrafe nazionale vaccini (art. 6) e alle modalità di diffusione degli stessi (art. 5, comma 2).

Lo schema, infine, prevede una serie di misure tecniche e di sicurezza, che sono indicate nel dettaglio nei disciplinari allegati.

OSSERVA

Il parere è reso su una versione aggiornata dello schema di decreto che tiene conto delle osservazioni formulate dall'Ufficio del Garante, all'esito di riunioni e contatti informali.

Le osservazioni hanno riguardato, in particolare, i seguenti aspetti dello schema (e dei disciplinari tecnici allegati):

- la corretta individuazione della titolarità del trattamento delle anagrafi regionali vaccinali, della tipologia dei dati ivi trattati in relazione alle finalità perseguite;
- le modalità di raccolta da parte dell'anagrafe nazionale dei dati personali trattati

dalle anagrafi regionali;

- il sistema di notifiche garantito dall'anagrafe nazionale vaccini, al fine di consentire l'aggiornamento delle anagrafi regionali;
- le modalità di attuazione dei previsti obblighi informativi nei confronti di organismi comunitari e internazionali;
- il periodo di conservazione dei dati personali raccolti nell'anagrafe nazionale;
- l'esclusione del raccordo dell'anagrafe nazionale vaccini con il Nuovo sistema informativo del Ministero della salute;
- il sistema di raccolta da parte dell'anagrafe nazionale vaccini dei dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante nell'ambito del Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse;
- le modalità di accesso ai dati dell'anagrafe nazionale da parte del Ministero della salute e delle regioni e province autonome;
- le misure tecniche e organizzative per la gestione dei supporti di memorizzazione
- la necessità di circoscrivere temporalmente la fase di prima attuazione in cui gli utenti possono accedere al sistema tramite credenziali di autenticazione generate secondo le modalità riportate sul sito del Ministero della salute, in conformità all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale,
- il perfezionamento delle disposizioni riguardanti le regole speciali per l'abilitazione ai servizi che prevedono l'accesso a dati riferiti ai singoli assistiti;
- il perfezionamento delle disposizioni riguardanti la registrazione nei file di log;
- la revisione delle codifiche ammesse per i motivi di esclusione;
- la revisione delle codifiche ammesse per la raccolta delle informazioni circa la residenza e la cittadinanza degli assistiti, nonché lo stato estero di somministrazione del vaccino.

Con specifico riferimento all'aggiornamento delle misure previste nell'allegato B) allo schema di decreto, si precisa che, qualora tale operazione preveda aspetti di mera specificazione e di dettaglio di previsioni già recate dallo schema di decreto in esame, non deve essere richiesto un nuovo parere del Garante.

Si rappresenta, infine, che, in considerazione della piena applicazione del Regolamento, nel fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso le predette anagrafi, dovranno essere fornite anche le informazioni supplementari previste dal Regolamento medesimo rispetto a quelle stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 13 d.lgs. n. 196/2003).

Ciò premesso, sullo schema di regolamento in esame, che tiene conto delle indicazioni fornite dall'Ufficio, non vi sono rilievi da formulare, sotto il profilo della protezione dei dati personali.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4 e 58, par. 3, lett. b) del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente l'Anagrafe nazionale vaccini.

Roma, 26 luglio 2018

IL PRESIDENTE Soro

IL RELATORE Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE Busia

Allegato n. 22 del Regolamento d'Istituto

REGOLAMENTO BIBLIOTECA SCOLASTICA "LABORATORIO DELLA LETTURA"

Premessa

La biblioteca scolastica è un ambiente per l'apprendimento (*AIB Associazione Italiana Biblioteche Scolastiche*) "La biblioteca scolastica fornisce informazioni e idee fondamentali alla piena realizzazione di ciascun individuo nell'attuale società dell'informazione e conoscenza. La biblioteca scolastica offre agli studenti la possibilità di acquisire le abilità necessarie per l'apprendimento lungo l'arco della vita, di sviluppare l'immaginazione e li fa diventare cittadini responsabili." (*Manifesto IFLA UNESCO sulla biblioteca scolastica*).

La biblioteca scolastica è uno strumento per l'attuazione dei diritti costituzionali di accesso all'informazione, alla conoscenza, alla cultura e alla libertà di ricerca scientifica (*Costituzione, art.3, 1-2 sull'uguaglianza; art. 9, 1 sulla cultura e la ricerca; art. 21, 1-2, sulla libertà di espressione; art. 33, 1, sulla libertà di arte e scienza e del loro insegnamento; art. 34, 2*), dei diritti umani e dell'infanzia.

I servizi della biblioteca scolastica devono essere forniti equamente a tutti i membri della comunità scolastica, senza distinzioni di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua, condizione professionale o sociale.

TITOLO PRIMO

PARTE GENERALE

Art. 1 – Finalità della biblioteca come laboratorio di lettura

La lettura, intesa come laboratorio, comprende una serie di attività tendenti a stimolare nei ragazzi il piacere di leggere; inoltre, l'abilità di comprensione dei testi scritti riveste grande importanza nello sviluppo di competenze utili alla persona per tutto l'arco della vita.

Le finalità di una biblioteca scolastica sono molteplici:

- favorire negli alunni un atteggiamento affettivo nei confronti del libro;
- incentivare il gusto e l'abitudine alla lettura ed alla consultazione di opere editoriali;
- stimolare un atteggiamento critico nei confronti dei contenuti del testo;
- far apprezzare stili diversi di scrittura attraverso la conoscenza di vari autori di libri per bambini/ragazzi;
- educare all'ascolto;

- sviluppare le capacità comunicative ed espressive degli alunni;
- prevenire e/o ovviare ai disturbi di apprendimento e di comprensione della lettura;
- favorire l'acquisizione delle competenze di analisi del testo letto in relazione al contenuto, al linguaggio utilizzato, alle intenzioni dell'autore;
- favorire l'acquisizione della competenza di recensire i testi letti;
- stimolare i ragazzi alla scrittura, anche di libri;
- educare al rispetto e alla conservazione del libro.

Art.2 - Spazi e loro organizzazione

Per favorire l'uso della documentazione a fini formativi e culturali, la biblioteca dispone di un locale specifico, organizzato e attrezzato in modo da permettere le operazioni di prestito e di consultazione dei volumi, di attività didattica per gruppi. I libri sono organizzati per sezioni. Un cartello espositivo, presente nella biblioteca, ne riporta la ripartizione.

Art. 3 - Materiali in biblioteca

1. Nella biblioteca scolastica dell'Istituto di trova un importante numero di libri e di audiovisivi.
2. Tutto il materiale è inventariato attraverso il software Qloud.scuola, che impiega procedure di catalogazione automatica (mediante lettura dell'ISBN presente sul libro), o semiautomatica (per i documenti privi di ISBN); i testi sono collocati a vista su appositi scaffali e presenti su un catalogo online, consultabile attraverso tutti i dispositivi elettronici (pc, smartphone e tablet).
3. Nella biblioteca, oltre ai libri per ragazzi, si trovano libri fruibili dai docenti e dal personale ATA.

Art. 4 - Aggiornamenti e verifiche del materiale librario

1. Il materiale librario o audiovisivo, che per il suo stato di irrecuperabile degrado fisico non possa più assolvere adeguatamente alla funzione informativa, viene scaricato dall'inventario e inviato al macero, dopo un parere positivo da parte del referente della biblioteca e del DSGA o del Dirigente Scolastico.
2. Il periodo di chiusura della biblioteca coincide con la sospensione delle lezioni. Tale periodo consente la revisione, il riordino, la spolveratura del materiale e lo scarto di quello gravemente deteriorato dall'uso.
3. La catalogazione dei nuovi volumi presenti è effettuata dal referente della biblioteca.
4. È compito del referente della biblioteca aggiornare il catalogo dell'elenco dei libri presenti.

TITOLO SECONDO

ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONE E PRESTITO

Art. 5 - I responsabili delle biblioteche.

Tutti i docenti possono proporre nuovi acquisti secondo le indicazioni e i bisogni dell'utenza, sentito il Dirigente scolastico e il DSGA sulla disponibilità finanziaria.

Art. 6– Soggetti del prestito

Il prestito è riservato agli alunni, ai docenti e al personale ATA della scuola.

Art. 7– Prenotazione biblioteca per consultazione, lettura e prestiti.

La biblioteca è luogo aperto all'attività didattica per classe o gruppo di studenti. In funzione di tale uso è necessario prenotarne lo spazio per evitare "sovrapposizioni" di attività e sezioni.

Ogni docente potrà prenotare l'aula compilando l'apposito modulo affisso alla porta della biblioteca.

Art. 8 - Accesso alla biblioteca

1. Gli alunni possono accedere al prestito e al servizio biblioteca esclusivamente in presenza del docente referente della biblioteca o del referente del personale ATA.

Sarà responsabilità del docente referente della biblioteca o del referente del personale ATA assicurarsi che non vengano sottratti in maniera illecita dei libri o dei dvd, che la biblioteca sia in ordine, che i libri vengano riposizionati in maniera corretta in base alla sigla e al numero di inventario.

2. Testi o materiale di particolare pregio sono esclusi dal prestito e possono essere consultati solo nella sala della Biblioteca. Sono esclusi dal prestito agli studenti: enciclopedie, dizionari, atlanti, cd-rom, dvd.

Art. 9 – Compilazione registro dei prestiti

Il prestito avviene tramite procedura digitale: è necessario leggere il codice ISBN del libro scelto con il lettore ottico, collegato al catalogo online.

Il prestito può essere effettuato SOLO alla presenza del docente Referente della biblioteca o del Referente del personale ATA.

Art. 10 - Numero libri

Viene dato in prestito un libro alla volta. Solo per motivi di studio segnalati

dall'insegnante (ricerche, approfondimenti), possono essere concessi più libri contemporaneamente.

Art. 11 - Durata del prestito

La durata massima del prestito è di 15 giorni comprensivi di sabato e domenica per la scuola primaria, di 30 giorni per la scuola secondaria salvo diversa disposizione motivata dell'insegnante.

Il prestito è rinnovabile purché non vi sia stata nel frattempo un'altra richiesta per lo stesso libro.

La durata massima del prestito del materiale audiovisivo (consentito esclusivamente a docenti e personale ATA) è di 5 giorni.

Art. 12 – Riordino dei libri dopo la scelta

Terminate le operazioni di scelta del libro, i libri devono essere lasciati in ordine in posizione verticale in base all'ordine di catalogazione.

Art. 13 – Divieto di sub-prestito

È vietato prestare ad altri le opere ricevute in prestito.

Art. 14 – Prestito materiale audiovisivo

Il materiale audiovisivo è dato in prestito SOLO ai docenti o al personale ATA. Va di volta in volta annotato sull'apposito registro con l'indicazione del giorno, dell'ora e del titolo del filmato.

Art. 15- Termine delle operazioni di prestito

1. Le operazioni di prestito terminano improrogabilmente entro il 31 maggio di ciascun anno scolastico.
2. Successivamente il Servizio Biblioteca funzionerà esclusivamente per la restituzione dei testi ancora in dotazione degli utenti.
3. Il referente della biblioteca entro la prima settimana di giugno ha il compito di controllare lo stato dei prestiti e richiedere i libri non ancora rientrati.

Art. 16 – Cura del materiale ricevuto in prestito e risarcimento in caso di perdita o danneggiamento

1. Il materiale preso in prestito va utilizzato con cura, non sgualcito e restituito nello stesso stato nel momento del ritiro.

2. Nel caso in cui l'utente non riporti il materiale prestato entro il termine stabilito, il docente referente della biblioteca o il personale dell'ufficio alunni dispongono un richiamo scritto da trasmettere, tramite Registro Elettronico o via mail, a un genitore dell'alunno. (Vedi Allegato n.1)
3. Non sarà effettuato un nuovo prestito agli studenti che siano risultati più volte (tre volte) in ritardo con la riconsegna del materiale ancora in loro possesso.
4. In caso di mancata restituzione o danneggiamento grave di un testo, lo studente o altra persona che abbia avuto in prestito il volume, è tenuto a risarcire il danno.
5. Il risarcimento avverrà con la seguente modalità: fornitura alla biblioteca di una copia nuova del volume non restituito o danneggiato. In caso di impossibilità a trovare lo stesso titolo, il risarcimento avverrà, previo accordo con il Dirigente Scolastico, con la restituzione di un volume di valore equivalente.
6. Per gli alunni è responsabile il genitore.

TITOLO TERZO

REGOLE DI COMPORTAMENTO DOCENTI

Art. 17 – Accesso dei docenti alla biblioteca

I docenti interessati hanno facoltà di accesso alla Biblioteca anche al di fuori degli orari stabiliti.

Art. 18 – Prestiti

Per eventuali prestiti gli insegnanti si atterranno a quanto contenuto negli articoli 6 e successivi.

Art. 19 – Uso sala-biblioteca

Nella sala - biblioteca è possibile organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni di carattere culturale, purché preventivamente concordati ed autorizzati dal Dirigente Scolastico e dal DSGA e segnati nel modulo di "prenotazione aula" esposto sulla porta fuori dalla biblioteca.

Art. 20 – Compiti dei docenti

I docenti hanno il compito di:

- Informare gli alunni di tutte le norme relative alla sicurezza dell'ambiente;
- Informare gli alunni delle regole di comportamento da tenere in biblioteca e delle sanzioni in caso di comportamento inadeguato;

- Informare le classi sulla composizione del materiale bibliografico e audiovisivo presente in Biblioteca;
- Informare le classi sulle modalità di classificazione e sulla disposizione dei libri sugli scaffali;
- Proporre l'acquisto di nuovi libri.

TITOLO QUARTO

REGOLE DI COMPORTAMENTO STUDENTI

Art. 21 Comportamento in biblioteca

Nell'aula biblioteca è obbligatorio assumere un comportamento rispettoso.

- a) Si parla esclusivamente a bassa voce.
- b) Tutte le azioni saranno improntate secondo le norme della sicurezza.
- c) I libri consultati vanno riposti negli appositi scaffali.
- d) I libri possono essere portati fuori dalla biblioteca solo se presi in prestito.
- e) Chi riceve libri in prestito si impegna a conservarli con cura e a restituirli nello stato in cui li ha ricevuti, entro il tempo stabilito, senza danneggiamenti né sottolineature a penna o a matita.
- f) I libri consultati non devono essere abbandonati sul tavolo di lettura, ma vanno riconsegnati al docente referente della biblioteca o al referente del personale ATA.
- g) In assenza del docente referente della biblioteca o del referente del personale ATA, nessun alunno potrà accedere in biblioteca.
- h) Gli arredi utilizzati dovranno essere mantenuti in ordine, pertanto le sedie e i banchi dovranno essere riallineati.

Art. 22- Divieti assoluti

- a) È vietato consumare cibi e bevande.
- b) È vietato scrivere su arredi e libri.
- c) È vietato introdursi senza autorizzazione nella biblioteca.

Art. 23 - Sanzioni

Per tutti i comportamenti scorretti si fa riferimento al Regolamento di disciplina degli studenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Modifiche

Il presente regolamento può essere modificato, aggiornato e integrato dal Consiglio d'Istituto ogni qualvolta si ravvisi la necessità di adeguarlo alle esigenze degli utenti e alle strategie didattico - operative del PTOF dell'Istituto.

Art. 25 - Diffusione

Il presente regolamento viene inoltre pubblicato nel sito web dell'Istituto.
<https://www.icnoceto.edu.it/>

ALLEGATO 1 - PRESTITI

Alla cortese attenzione dei genitori e dell'alunno/a

Classe _____

Scuola Secondaria di Primo Grado "B. Pelacani"
Noceto

Gentile studente,

Con la presente si sollecita la restituzione dei seguenti testi, per i quali sono scaduti i termini di prestito:

- _____
- _____

È possibile riconsegnare i libri presso la biblioteca nelle seguenti fasce orarie:

Lunedì ore 8:00-13:00

Martedì ore 8:00-13:00

Mercoledì ore 8:00-13:00

Giovedì ore 8:00-13:00

Venerdì ore 8:00-13:00

Nel caso di impossibilità alla riconsegna di persona, si prega di inviare quanto prima il volume in prestito all'indirizzo della biblioteca di riferimento.

ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI-MONTALCINI"
PLESSO "B. PELACANI",
VIA PASSO BUOLE N. 6,
43015 NOCETO (PR)

DISPOSIZIONI FINALI

Modifiche

Il presente regolamento può essere modificato, aggiornato e integrato dal Consiglio d'Istituto ogni qualvolta si ravvisi la necessità di adeguarlo alle esigenze degli utenti e alle strategie didattico - operative del PTOF dell'Istituto.

Diffusione

Il presente regolamento viene pubblicato su sito web dell'Istituto
<https://www.icnoceto.edu.it/>

FINE

Il Collegio docenti
Il Consiglio di Istituto

